

ISSN 1825-6678

Rivista di

---

Diritto ed Economia dello Sport

---

Quadrimestrale

Anno Ottavo

Fascicolo 3/2012

SPORTS LAW AND POLICY CENTRE







# Rivista di Diritto ed Economia dello Sport

Quadrimestrale

Anno Ottavo

Fascicolo 3/2012

## **Rivista di Diritto ed Economia dello Sport**

www.rdes.it

*Pubblicata in* Bracciano

*Redazione:*

Sports Law and Policy Centre

Via Cupetta del Mattatoio 8 – 00062 Bracciano, Roma

Tel. +39 333-9973267

*Proprietario:* Sports Law and Policy Centre

*Editore:* Sports Law and Policy Centre

*Provider:* Aruba S.p.A. P.zza Garibaldi 8 – 52010 Soci (AR)

*url:* [www.aruba.it](http://www.aruba.it)

Testata registrata presso il Tribunale di Avellino al n° 431 del 24/3/2005

*Direttore:* Avv. Michele Colucci

Sped. in A. P. Tab. D – Aut. DCB/AV/71/2005 – Valida dal 9/5/2005

L'abbonamento annuale alla Rivista è di Euro 120,00.

Per abbonarsi è sufficiente inoltrare una richiesta al seguente indirizzo e-mail:  
[info@rdes.it](mailto:info@rdes.it)

## **Redazione**

Direttore: Michele Colucci  
Vice Direttore: Nicola Bosio  
Capi redattori: Raul Caruso (*Economia*)  
Anna Lisa Melillo (*Diritto*)

Assistente di redazione: Antonella Frattini

### Comitato Scientifico:

Prof. Roger Blanpain (*University of Leuven – Belgio*)  
Prof. Luigi Campiglio (*Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – Italia*)  
Prof. Paul De Grauwe (*University of Leuven – Belgio*)  
Prof. Valerio Forti (*Università di Poitiers – Francia*)  
Prof. Frank Hendrickx (*University of Tilburg – Paesi Bassi*)  
Prof. Filippo Lubrano (*Università LUISS “Guido Carli” di Roma – Italia*)  
Prof. Paolo Moro (*Università di Padova – Italia*)  
Prof. Salvatore Sica (*Università degli Studi di Salerno – Italia*)  
Prof. Robert Siekmann (*Asser Institute – Paesi Bassi*)  
Prof. Adriana Topo (*Università degli Studi di Padova – Italia*)  
Prof. Maria José Vaccaro (*Università degli Studi di Salerno – Italia*)

### Comitato di redazione:

Francesco Addesa; Paolo Amato; Francesco Bof; Mario Calenda; Salvatore Civale;  
Federica Fucito; Domenico Gullo; Marco Lai; Marco Longobardi; Enrico Lubrano;  
Fabrizio Montanari; Francesco Lucrezio Monticelli; Lina Musumarra; Alessio  
Piscini; Ruggero Stincardini; Davide Tondani; Flavia Tortorella; Julien Zylberstein.



## INDICE

### L'EFFICACIA DELLA FUSIONE DELLE SOCIETÀ DI CALCIO

di <i>Mauro Sferrazza e Carolina Malvagna</i> .....	13
1. La fusione: nozione e generalità .....	13
2. La natura giuridica della fusione .....	15
3. Il procedimento di fusione .....	17
4. L'atto di fusione e la fusione anticipata .....	21
5. Profili di invalidità della fusione .....	24
6. La fusione delle società di calcio .....	28
7. Il procedimento di approvazione della fusione da parte della FIGC .....	31
Bibliografia .....	34

### QUALE BILANCIO PER LA REGOLA UEFA SUI GIOCATORI CRESCIUTI A LIVELLO LOCALE?

di <i>Julien Zylberstein</i> .....	37
Introduzione .....	37
1. Un dispositivo concepito per incoraggiare la formazione e introdurre una maggiore equità nel calcio europeo .....	38
1.1 Un intervento reso necessario dalle tendenze contraddittorie di interesse pubblico nel calcio europeo .....	38
1.2 La '8/25', una misura innovativa diventata punto di riferimento ...	41
2. Una soluzione acclamata dalle istituzioni dell'Unione europea .....	44
2.1 Una normativa in linea con il diritto europeo .....	44
2.2 Dichiarazioni politiche all'unisono .....	46

## IL REGIME FISCALE DEI CALCIATORI: UN'ANALISI ECONOMICA COMPARATA

di <i>Stefano Vecchione e Francesco Addesa</i> .....	49
Introduzione .....	49
1. Il Declino Competitivo del Calcio Italiano .....	51
2. Il Rapporto di Lavoro Dipendente per un Calciatore Professionista .....	57
3. IRPEF: Nozioni Generali e Risvolti nel Mondo Sportivo .....	59
4. La Tassazione nelle Principali Leghe Europee .....	62
Conclusioni .....	68
Bibliografia .....	70

## LA DUBBIA LEGITTIMITÀ DEL WHEREABOUTS SYSTEM ELABORATO DAL CODICE WADA

di <i>Francesca D'Urzo</i> .....	73
Introduzione .....	73
1. Gli strumenti di lotta contro il doping a livello privatistico, interna- zionale, nazionale e comunitario .....	75
2. La WADA e il codice mondiale antidoping .....	80
3. Cosa sono i <i>whereabouts</i> ? .....	83
4. La violazione della libertà e della dignità umana dell'atleta, fino all'estremo caso <i>Van Impe</i> .....	87
5. La (il)legittimità dei <i>whereabouts</i> alla luce del diritto comunitario .....	90
6. Possibili rimedi processuali: rinvio pregiudiziale e ricorso alla Commissione Europea .....	94
Conclusioni .....	96

### **NOTA A SENTENZA**

## DASPO: STADI CON BIGLIETTO NOMINATIVO, MA SCAVALCARE LA BARRIERA TRA I SUPPORTERS È LECITO

*Cass., Sez. III pen. del 14 maggio 2012, n.18108*

di <i>Giandonato Marino</i> .....	101
1. Introduzione sul DASPO e sull'obbligo di firma .....	101
2. Il caso e la decisione della Suprema Corte .....	103
3. La genesi giurisprudenziale della decisione .....	104
4. Analisi dei motivi della sentenza .....	104
5. Analisi della massima e conclusioni .....	105

***REGOLAMENTAZIONE INTERNAZIONALE***

FIFA REGULATIONS ON STATUS AND TRANSFER OF PLAYERS  
(2012) ..... 109

RULES GOVERNING THE PROCEDURES OF THE PLAYERS' STATUS  
COMMITTEE AND THE DISPUTE RESOLUTION CHAMBER (2012) 159



## L'EFFICACIA DELLA FUSIONE DELLE SOCIETÀ DI CALCIO

di Mauro Sferrazza e Carolina Malvagna\*

SOMMARIO: 1. La fusione: nozione e generalità – 2. La natura giuridica della fusione – 3. Il procedimento di fusione – 4. L'atto di fusione e la fusione anticipata – 5. Profili di invalidità della fusione – 6. La fusione delle società di calcio – 7. Il procedimento di approvazione della fusione da parte della FIGC.

### 1. La fusione: nozione e generalità

Come noto, la disciplina della fusione, operazione di concentrazione giuridico-economica tra imprese,<sup>1</sup> ha subito, nel corso degli anni, numerose modificazioni.<sup>2</sup> Tra queste merita cenno il primo sostanziale intervento normativo realizzato con il decreto legislativo 16 gennaio 1991, n.22 che ha adeguato la disciplina ai vincoli comunitari in materia dettati, in particolare, dalla direttiva 78/855/CEE del 9 ottobre 1978,<sup>3</sup> come di recente codificata dalla direttiva 2011/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011.<sup>4</sup>

---

\* Frutto di uno studio comune, il contributo è stato, in particolare, curato da C. Malvagna per gli aspetti più strettamente giuscommercialistici e da M. SFERRAZZA per gli apporti riferibili al diritto sportivo ed ai profili civilistici.

M. SFERRAZZA è avvocato, prof. a c. di Diritto Commerciale nell'Università Ca' Foscari di Venezia e componente della Corte di Giustizia Federale della FIGC; C. MALVAGNA è dott. in Economia aziendale.

<sup>1</sup> «La “crasi” di due o più società che si “uniscono” trasferendo l'intero patrimonio senza passare per la fase della liquidazione delle società che si estinguono»: così la definisce F. FIMMANÒ, voce «Fusione», in *Il diritto*, Enc. giur. del Sole 24 ore, vol. VI, Milano, 2007, 580.

<sup>2</sup> Per una disamina di sintesi della previgente disciplina v. G. LAURINI, *La fusione di società*, in *Riv. not.*, I, 1991, 577.

<sup>3</sup> Per un esame della stessa v. M. DE ACUTIS, *La terza direttiva C.E.E. in materia di società per azioni*, in *Riv. dir. civ.*, 1979, II, 300 ss.; U. MORERA, *I principi comunitari per le fusioni di società: analisi e riflessioni nella prospettiva di adeguamento*, in *Foro it.*, 1987, IV, 250 ss.

<sup>4</sup> In *Gazz. Uff. Un. eu.* 29 aprile 2011. La codificazione *de qua* è frutto delle diverse e sostanziali modificazioni nel tempo apportate (in part., v. direttiva 2007/63/CE del 7 dicembre 2007 e direttiva 2009/109/CE del 2 ottobre 2009).

Successivamente, una corposa rivisitazione dell'istituto è stata realizzata dalla riforma delle società di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, come modificato dal decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37 (c.d. decreto correttivo della riforma delle società) e dal decreto legislativo 28 dicembre 2004, n. 310 (c.d. nuovo decreto correttivo della riforma delle società). L'ottica dell'intervento del 2003 è quella di «*semplificare e precisare il procedimento*»<sup>5</sup> di fusione. La riforma del diritto societario è, infatti, ispirata a criteri di semplificazione del procedimento di cui trattasi e improntato ad esigenze di informazione e trasparenza dell'operazione, nella prospettiva di fornire alle imprese strumenti più snelli e rapidi di adeguamento dell'organizzazione societaria alle mutevoli esigenze del mercato,<sup>6</sup> ferme mantenendo le garanzie dei soci e dei creditori.<sup>7</sup>

L'art. 2501 c.c. prevede due diverse modalità operative: la fusione in senso stretto o unione, mediante costituzione di una società nuova, in cui due o più società distinte si estinguono per creare, appunto, una nuova società; la fusione per incorporazione, nella quale una società (incorporante) rimane in vita ed assorbe le altre (incorporate), che si estinguono e delle quali assume tutte le obbligazioni ed i diritti. Nella prassi, tuttavia, la quasi totalità delle fusioni abbraccia quest'ultimo tipo in quanto la fusione propriamente detta è diventata una sorta di "ramo secco" del sistema a causa del costo fiscale dell'operazione: «*comportando la fusione un trasferimento patrimoniale (di ricchezza), pari al capitale netto della società fusa o incorporata, è più economico operare (e assoggettare ad imposta) il trasferimento del patrimonio della (sola) incorporata all'incorporante, piuttosto che il trasferimento del patrimonio di entrambe alla nuova società costituita in sede di fusione*».<sup>8</sup> Peraltro, occorre anche considerare le modalità con le quali in passato veniva calcolata l'imposizione di registro (erano assoggettati ad imposizione i patrimoni delle società) e, più in generale, l'aggravio fiscale conseguente alla necessità di un nuovo atto costitutivo assoggettato ad imposta di registro.<sup>9</sup>

<sup>5</sup> Così l'art. 7 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 ("Delega al Governo per la riforma del diritto societario").

<sup>6</sup> Si osservi che, per determinate e specifiche ipotesi, la disciplina dettata in materia di fusione è sottoposta dal legislatore ad una semplificazione procedurale, specie sotto il profilo documentale. Sul tema, in generale, della flessibilità del procedimento v. F. LAURINI, *Progetto di fusione e flessibilità del procedimento*, in *Notar.*, 2000, 587 ss.

<sup>7</sup> Cfr. M. PERRINO, *La riforma della disciplina delle fusioni di società*, in *Riv. soc.*, 2003, 521.

<sup>8</sup> G. TANTINI, *Trasformazione e fusione delle società*, in *Trattato di dir. comm. e dir. pubb. dell'economia*, vol. VIII, Padova, 1985, 276.

<sup>9</sup> A tal proposito è possibile osservare come, in generale, la "straordinarietà" di una operazione societaria non dovrebbe essere concettualmente rilevante ai fini della misurazione della capacità economica. Del resto, «*nella fusione nessuno compra e nessuno vende, almeno ai fini della misurazione della capacità economica, e anche nella dottrina civilistica non si rinvencono concezioni da cui potrebbe scaturire una rilevanza reddituale di tali operazioni*» (G. SEPIO, voce «Operazioni straordinarie», in *Il diritto*, Enc. giur. del Sole 24 ore, vol. X, Milano, 2007, 347, secondo cui «*anche ove la fusione provocasse l'effetto estintivo creativo, essa sarebbe in ogni caso inidonea, specie dal punto di vista fiscale, a provocare la liquidazione della società o il realizzo dei beni sociali da cui fiscalmente potrebbero emergere plusvalenze latenti. La stessa dottrina civilistica che teorizza*

Merita cenno anche la cd. “fusione inversa”: se è frequente, infatti, che la società partecipante incorpori la società partecipata, specie se controllata, «*può tuttavia avvenire anche l'operazione contraria, soprattutto allorché la partecipante abbia un patrimonio esiguo (sia ad es. una holding pura) mentre la partecipata sia una società operativa e come tale abbia un patrimonio più consistente, specie se vi siano compresi immobili il cui trasferimento ad altro soggetto presenta aspetti di notevole complessità e comporta non indifferenti oneri fiscali*». <sup>10</sup>

## 2. La natura giuridica della fusione

Quanto alla natura giuridica la dottrina tradizionale ha interpretato l'assunzione dei diritti e degli obblighi delle società estinte da parte della società incorporante come una successione a titolo universale, assimilata da alcuni ad una successione *mortis causa*, che troverebbe il suo fondamento nell'estinzione della società fusa, da altri invece ad una successione per atto tra vivi. La fusione determinerebbe, dunque, una vicenda estintivo-costitutiva ed andrebbe, pertanto, inquadrata nell'ambito degli istituti di natura successoria. <sup>11</sup>

Anche la giurisprudenza prevalente sembrava seguire tale orientamento <sup>12</sup> e la correlata lettura dell'istituto in termini di vicenda estintivo-costitutiva, che realizzerebbe una situazione giuridica sostanzialmente equivalente a quella, appunto, della successione a titolo universale del nuovo ente in tutti i rapporti sostanziali e processuali trasmissibili che facevano capo alle società estinte. <sup>13</sup> Più di recente, peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che «*l'estinzione dell'ente che partecipa alla fusione rappresenta la conseguenza (e non la causa) del trasferimento dei suoi rapporti giuridici all'ente incorporante o a quello che risulta dalla fusione*», consistendo il punto di

---

*l'effetto estintivo-creativo della fusione mette infatti in risalto la presenza di una “estinzione senza liquidazione”. Ipotizzare una riattribuzione dei beni ai soci contrasta con l'assenza di qualsiasi margine a disposizione dei soci stessi per effettuare scelte dispositive sulla destinazione dei beni sociali».* Sul tema, in generale, v. R. LUPI – D. STEVANATO (a cura di), *La fiscalità delle operazioni straordinarie d'impresa*, Milano, 2002.

<sup>10</sup> L. DE ANGELIS, *Trasformazione, fusione e scissione*, in AA.VV., *Diritto commerciale*, Bologna, 2010, 450.

<sup>11</sup> Impostazione, questa, già seguita dalla più risalente dottrina. Cfr., tra gli altri, G. FERRI, *La fusione delle società commerciali*, Roma, 1936, 51; A. BRUNETTI, *Trattato del diritto delle società*, II, Milano, 1948, 630; O. CAGNASSO, *Società con partecipazione pubblica. Società in accomandita per azioni. Società a responsabilità limitata. Trasformazione e fusione di società. Società estere*, Torino, 1973.

<sup>12</sup> Orientamento che, peraltro, ha continuato a seguire con riferimento alle fusioni realizzate prima della riforma del 2003 (cfr., *ex multis*, Cass., 23 ottobre 2008, n. 25618, in *Giust. civ. Mass.*, 2008, 10, 1505; Cass., sez. un., 28 dicembre 2007, n. 27183, in *Giust. civ. Mass.*, 2007, 12; *Giust. civ.*, 2008, 4, I, 888; Cass., 29 ottobre 2007, n. 22658, in *Foro it.*, 2008, 10, I, 2920 (s.m.); Cass., 24 ottobre 2007, n. 22330, in *Foro it.*, 2008, 10, I, 2921 (s.m.); Cass., 27 ottobre 2006, n. 23168, in *Giust. civ. Mass.*, 2006, 10).

<sup>13</sup> In tal senso, tra le altre, Cass., 22 agosto 2003, n. 12350, in *Giust. civ. Mass.*, 2003, 7-8; Cass., 11 aprile 2003, n. 5716, in *Giust. civ. Mass.*, 2003, 4.

contatto tra le due vicende, ossia fusione e successione a titolo universale, nel fatto *«che in entrambi i casi l'insieme dei rapporti giuridici imputati ad un determinato soggetto viene trasferito ad altro soggetto. Per tale ragione appare giustificato parlare, anche in detta ipotesi, di successione universale, pur essendo indubbio che, come si è appena detto, si tratta di vicende non coincidenti»*.<sup>14</sup>

Appare evidente che questa idea della successione universale *«sia legata ad una certa concezione della società come persona giuridica che esaspera il momento dell'“alterità” del socio rispetto alla società, cioè tra il membro e il gruppo di soci, del quale fa parte»*: di conseguenza può affermarsi *«che il gruppo di soci, cioè la società, è un “soggetto” distinto dai singoli soci stessi»*.<sup>15</sup>

Secondo altra visione, il richiamo alla vicenda successoria non è pertinente in quanto la fusione è caratterizzata dalla modificazione / concentrazione di due o più organismi produttivi ai fini della continuazione dell'attività economica in forma unitaria: tale unificazione investe sia i patrimoni che le strutture organizzative. In altri termini, secondo siffatto orientamento interpretativo, la fusione deve essere meglio inquadrata come vicenda modificativa dell'atto costitutivo delle singole società partecipanti.<sup>16</sup>

Altri autoriosservano come la ricostruzione della fattispecie come mera modificazione degli atti costitutivi, non colga tutti gli aspetti della vicenda, caratterizzata, invece, anche da effetti sia successori che estintivi. Si osserva come la fusione rappresenti un particolare istituto in cui continuazione ed estinzione vengono armonizzate,<sup>17</sup> *«ed i cui effetti non possono essere spiegati e giustificati sotto l'esclusivo angolo visuale delle modifiche statutarie oppure nella limitata prospettiva di una successione a titolo universale»*.<sup>18</sup> Il profilo successorio rappresenterebbe la conseguenza e non la causa del trasferimento dei rapporti giuridici alla società risultante dalla fusione (o di quella incorporante): con la conseguenza che la fusione non può essere spiegata né in termini di semplice successione universale né in termini di sola modificazione dell'assetto organizzativo delle società che alla fusione partecipano. L'operazione straordinaria di cui trattasi, in altri termini, non produrrebbe *«né lo scioglimento del rapporto sociale, né l'inizio di una fase di liquidazione; le società continuano a vivere in un nuovo centro di imputazione di rapporti giuridici attivi e passivi, già esistenti oppure costituito ad hoc»*.<sup>19</sup>

Occorre, tuttavia, segnalare l'orientamento della Suprema Corte, a sezioni unite, secondo cui la fusione tra società *«non determina, nell'ipotesi di fusione*

<sup>14</sup> Cass., 9 settembre 2004, n. 18178, in *Giur. it.*, 2005, 1620.

<sup>15</sup> G. TANTINI, *op. cit.*, 288.

<sup>16</sup> Cfr., per tutti, FERRARA JR. – F. CORSI, *Gli imprenditori e la società*, Milano, 1999 e F. DI SABATO, *Istituzioni di diritto commerciale*, Milano, 2006, 319.

<sup>17</sup> Cfr. G. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, Torino, 2010.

<sup>18</sup> A. CERRAI – G. GRIPPO, *La fusione*, in Aa.Vv., *Diritto Commerciale*, Bologna, 2007, 393.

<sup>19</sup> R. ALESSI – D. RUSSO – L. QUAGLIOTTI, *Manuale breve di diritto commerciale*, Milano, 2008, 597.

*per incorporazione, l'estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto nell'ipotesi di fusione paritaria; ma attua l'unificazione mediante l'integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione. Il fenomeno non comporta, dunque, l'estinzione di un soggetto e la creazione di un diverso soggetto, risolvendosi in una vicenda meramente evolutivo – modificativa dello stesso soggetto, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo».*<sup>20</sup>

Il revirement della giurisprudenza sembra fondarsi sul nuovo tenore letterale dell'art. 2504 bis c.c. che, «*in ordine agli effetti della fusione, definisce le società incorporate non più come “estinte”, bensì come “partecipanti” all'operazione straordinaria*»,<sup>21</sup> con la conseguenza che la società risultante dalla fusione (o quella incorporante) prosegue in tutti i rapporti anteriori alla fusione medesima.

Occorre, tuttavia, segnalare come, di recente, la stessa Corte di Cassazione abbia ancora sposato la teoria estintiva, abbandonando quella modificativa, e affermato che la fusione di società concreta un'ipotesi di successione universale con estinzione della società incorporata e contestuale sostituzione, nella titolarità dei rapporti giuridici, della società incorporante.<sup>22</sup>

### 3. Il procedimento di fusione

Il procedimento attraverso cui si articola la fusione<sup>23</sup> può suddividersi in una fase privata e una fase pubblica. Nel corso della prima, «*gli amministratori – e sovente anche i soci di controllo – delle società per le quali si profila un interesse a fondersi intavolano gli opportuni negoziati al fine di prefigurare gli scenari suscettibili di presentarsi a seguito dell'operazione (piani d'impresa, impatti sui mercati, etc.), nonché i vantaggi e le razionalizzazioni in grado di conseguirne. [...] Una volta che siano stati raggiunti gli accordi necessari a dar corso all'operazione si passa alla fase pubblica, la quale ha inizio con la predisposizione del progetto di fusione*».<sup>24</sup> Detto progetto deve essere depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo in cui ha sede ciascuna società che partecipa all'operazione<sup>25</sup> e, salvo che i soci, con consenso unanime,

<sup>20</sup> Cass., sez. un., 28 febbraio 2006, n. 2637, in *Giur. comm.*, 2007, 4, II, 787 (s.m.), con nota di S. MILANESI, *Fusione societaria e processo: l'intervento delle Sezioni unite*, cui *adde* Cass., 23 giugno 2006, n. 14526, in *Giust. civ. Mass.*, 2006, 7-8.

<sup>21</sup> C. GARUFI, *Natura innovativa e non retroattiva per l'art. 2504 bis c.c., come introdotto dal d.lgs. n. 6/2003*, in *Diritto e giustizia*, 2010, 450.

<sup>22</sup> Cfr. Cass., 19 maggio 2011, n. 11059, in *Giust. civ. Mass.*, 2011, 5, 771.

<sup>23</sup> Sul procedimento in generale v. A. PATRONI GRIFFI, *Il procedimento di fusione, in Fusioni e scissioni di società*, Collana di studi giuridici della Luiss, a cura di A. PATRONI GRIFFI, Milano, 1995, 29 ss.

<sup>24</sup> L. DE ANGELIS, *op. cit.*, 451.

<sup>25</sup> Ai fini di snellimento procedurale, il decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 123, in attuazione della direttiva 2009/109/CE ha previsto la possibilità di sostituire al deposito del progetto di fusione presso il registro delle imprese la pubblicazione del medesimo nelle pagine web del sito della

rinuncino al termine, tra l'iscrizione del progetto (o la pubblicazione nel sito internet della società) e la data stabilita per la decisione sulla fusione devono intercorrere almeno trenta giorni.<sup>26</sup>

Si osservi, per inciso, a tal proposito, come il legislatore preveda un termine prima del quale non può procedersi alla fusione, consentendo, peraltro, ai soci di rinunciarvi, ma non detta una disciplina in ordine ai termini di validità del progetto medesimo. In particolare, non determina il periodo di tempo oltre il quale la fusione non può più essere deliberata in considerazione della circostanza che il contenuto del progetto medesimo e le informazioni degli allegati allo stesso non sono più attuali.<sup>27</sup> Occorre, peraltro, osservare che in forza delle recenti modificazioni apportate dal decreto legislativo n. 123/2012, l'organo amministrativo è tenuto a segnalare «*ai soci in assemblea e all'organo amministrativo delle altre società partecipanti alla fusione le modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo eventualmente intervenute tra la data in cui il progetto di fusione è depositato presso la sede della società ovvero pubblicato nel sito Internet di questa e la data della decisione sulla fusione*».

Gli amministratori delle società che partecipano alla fusione devono, poi, predisporre apposita relazione volta ad illustrare (e giustificare), secondo una prospettiva giuridico-economica, il progetto sopra indicato,<sup>28</sup> con particolare riferimento al rapporto di cambio delle azioni o delle quote, in ordine al quale dovranno essere indicati i criteri di determinazione.<sup>29</sup>

In effetti, occorre tenere presente che il rapporto di cambio assume un ruolo chiave dell'intero procedimento di fusione, esprimendo la misura delle azioni o quote della società risultante dalla fusione che i soci delle società partecipanti al relativo procedimento hanno diritto di ricevere sulla base del rapporto tra i patrimoni delle società medesime.<sup>30</sup> In altri termini, il rapporto di cambio rappresenta la

---

società. L'art. 1 del predetto decreto legislativo, infatti, così recita: «*all'articolo 2501-ter del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) il terzo comma è sostituito dal seguente: "Il progetto di fusione è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione. In alternativa al deposito presso il registro delle imprese il progetto di fusione è pubblicato nel sito Internet della società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione"*».

<sup>26</sup> Il termine è ridotto a quindici giorni laddove il procedimento di fusione non veda coinvolte società con capitale rappresentato da azioni.

<sup>27</sup> Sul tema v. E. CIVERRA, *Le operazioni di fusione e scissione – l'impatto della riforma e la nuova disciplina del leveraged buy out*, Milano, 2003, 90 ss.

<sup>28</sup> Secondo M.S. SPOLIDORO, *Fusioni e scissioni di società*, Torino, 1994, 56, la funzione della relazione è quella fornire una adeguata informazione ai soci e, dunque, sollecitarne un consapevole esercizio del diritto di voto, senza, tuttavia, possibilità di sindacare il merito dell'operazione e della sottesa scelta strategica.

<sup>29</sup> Per effetto delle modifiche al procedimento di fusione introdotte dall'art. 1 del decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 123 la relazione non è richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione.

<sup>30</sup> Sul rapporto di cambio, tra gli altri, v. V. PALEA, *Il rapporto di cambio nelle operazioni di fusione e scissione*, Torino, 2000; G.M. GAREGNANI, *Profili di valutazione nelle operazioni di fusione: concambio e mlbo*, Milano, 2006.

traduzione in termini di partecipazione al nuovo complesso patrimoniale-societario unificato delle singole partecipazioni dei soci tutti e delle società.

Occorre osservare come la concreta determinazione del rapporto di cambio sia spesso il risultato di una delicata trattativa tra gli amministratori delle diverse società che prendono parte al procedimento.<sup>31</sup> Trattativa, peraltro, resa anche complessa dal fatto che, nella determinazione del rapporto di cui trattasi, gli amministratori si baseranno non già o non tanto sul valore dei patrimoni sociali, bensì essenzialmente sul c.d. “valore economico del capitale”, cui gli aziendalisti pervengono attraverso la determinazione del valore attuale delle aspettative di reddito dell'impresa risultante dalla fusione e dell'apporto che ciascuna impresa che partecipa alla fusione è in grado di fornire a siffatta redditività.

Una parte della dottrina sembra propensa a riconoscere ai soci la possibilità di sindacare l'operazione proprio sotto il profilo della (in)congruità del rapporto di cambio ed in relazione alla arbitrarietà o irragionevolezza dello stesso, considerato che, se così non fosse, la stima del valore economico del capitale delle aziende degraderebbe a mero valore potenziale.<sup>32</sup>

Gli amministratori delle varie società coinvolte nella fusione redigono, poi, «con l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio, la situazione patrimoniale delle società stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società ovvero pubblicato sul sito Internet di questa», situazione patrimoniale che «può essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito o pubblicazione indicato nel primo comma».<sup>33</sup>

La situazione patrimoniale deve contribuire al completamento, sotto il profilo contabile, dell'informazione ai soci<sup>34</sup> ed ai terzi in genere, compresi i creditori sociali, anche se la stessa è ininfluente sulla contabilità, atteso che non va «ad alterare i valori contabili e perché, sul piano concreto, essa si traduce, sostanzialmente, in una mera chiusura e riapertura dei conti».<sup>35</sup>

<sup>31</sup> A tal proposito, Cass., 11 dicembre 2000, n. 15599, in *Giust. civ. Mass.*, 2000, 2581 ha affermato che nella determinazione del rapporto di cambio la discrezionalità degli amministratori deve essere contenuta nel limite rappresentato dal temperamento tra diritti dei soci al mantenimento del valore economico delle proprie quote o azioni e la possibilità di operare una valutazione che tenga conto dei diversi poteri “contrattuali” delle società che partecipano alla fusione, in ordine alla determinazione delle quote dei singoli soci. Il limite invalicabile è quello rappresentato dal generico divieto di non arrecare danno alla società.

<sup>32</sup> Cfr. L.A. BIANCHI, *La congruità del rapporto di cambio nella fusione*, Milano, 2002, 44. Sul tema dei limiti della sindacabilità del rapporto di cambio v., in giurisprudenza, Cass., 11 dicembre 2000, n. 1559, in *Giur. it.*, 2001, 1888, con nota di R. WEIGMANN.

<sup>33</sup> Art. 2501 quater c.c.

<sup>34</sup> S. CACCHI PESSANI, *Art. 2501 quater*, in P. MARCHETTI - L.A. BIANCHI - F. GHEZZI - M. NOTARI (a cura di), *Commentario alla riforma delle società*, Milano, 1999, 562, evidenzia come le situazioni patrimoniali di cui trattasi consentano ai soci di valutare se, nella determinazione del rapporto di cambio, gli organi amministrativi si siano discostati dai valori contabili.

<sup>35</sup> G. BRUNI, *La fusione delle imprese*, in *L'impresa, la gestione straordinaria*, Milano, 1990, 317.

Di particolare rilievo nell'ambito di questa prima fase del procedimento è, poi, la relazione degli esperti<sup>36</sup> sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o quote. Detta relazione è volta ad indicare il metodo seguito per la determinazione del rapporto di cambio proposto ed i valori risultanti dall'applicazione del medesimo, nonché le eventuali connesse difficoltà di valutazione. Ai sensi dell'art. 2501 *sexies*, comma 2, c.c., la relazione deve, inoltre, contenere «*un parere sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato*».

Nel ripercorrere il procedimento di determinazione del rapporto di cambio compiuto dagli amministratori al fine di verificare il corretto uso della discrezionalità tecnica degli stessi, gli esperti devono, dunque, esprimere un giudizio sulla congruità del rapporto medesimo, esponendone i metodi utilizzati ed elaborando un parere circa l'adeguatezza degli stessi, anche relativamente al peso a ciascuno di essi attribuito.<sup>37</sup>

Per completezza espositiva occorre dare conto del fatto che l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2009, n. 147, nella prospettiva della semplificazione degli adempimenti delle società, ha aggiunto un comma alla disposizione di cui all'art. 2501 *sexies* c.c., prevedendo che la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio «*non è richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci di ciascuna società partecipante alla fusione*». Successivamente, la disposizione è stata ulteriormente novellata dall'art. 1 del decreto legislativo n. 123/2012 ed ora così recita: «*La relazione di cui al primo comma non è richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna società partecipante alla fusione*». È possibile, peraltro, osservare come già prima della novella legislativa la prassi e la giurisprudenza ritenevano che, attese le valutazioni in termini di meritevolezza sotto il profilo del risparmio dei tempi e dei costi dell'operazione di fusione, fosse permesso ai soci di rinunciare, all'unanimità, alla relazione.<sup>38</sup>

<sup>36</sup> Gli esperti, che assumono responsabilità per i danni eventualmente arrecati alle società partecipanti alla fusione, ai loro soci ed ai terzi (App. Torino, 24 agosto 2000, in [www.tribunale.torino.it](http://www.tribunale.torino.it) ha affermato che l'Autorità giudiziaria non può controllare le risultanze della relazione degli esperti, ma gli stessi sono responsabili in sede civile e penale, dei danni causati dal loro comportamento), sono scelti tra i soggetti che possono esercitare il controllo contabile nelle società per azioni. Sono designati dal tribunale laddove la società incorporante o quella risultante dalla fusione sia una società per azioni od in accomandita per azioni. Se, invece, si tratta di società quotate in mercati regolamentati, l'esperto deve essere scelto tra le società di revisione iscritte nell'apposito albo. Le società che partecipano alla fusione possono comunque congiuntamente richiedere al tribunale (del luogo in cui ha sede la società risultante dalla fusione o quella incorporante) la nomina di uno o più esperti comuni.

<sup>37</sup> Cfr. F. FIMMANÒ, *Fusione, rapporto di cambio e art. 2504quinquies* (nota a sentenza Trib. Trieste, 3 febbraio 1995), in *Riv. not.*, 1996, 293.

<sup>38</sup> Cfr. App. Milano, 8 gennaio 2001, in *Giur. comm.*, 2001, II, 421; Consiglio notarile di Milano, 6 febbraio 2001, in *Riv. soc.*, 2001, 1026.

Salvo rinuncia unanime al termine da parte dei soci, durante i trenta giorni precedenti le decisioni sulla fusione devono rimanere depositate nella sede delle società che partecipano alla fusione ovvero pubblicati sul sito internet delle stesse, affinché i soci ne possano prendere visione e estrarre copia: il progetto di fusione (con le relative relazioni); i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società che partecipano alla fusione (con le relazioni degli organi di amministrazione e controllo contabile); le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione.

Il progetto di fusione è, quindi, sottoposto all'approvazione di ciascuna delle società che vi partecipano.<sup>39</sup> La decisione può apportare al progetto soltanto le modificazioni che non incidono sui diritti dei soci o dei terzi. Si tratta, dunque, di una sostanziale decisione di approvazione o di non approvazione del progetto di fusione, nel senso che l'assemblea può apportare rimedio alle eventuali irregolarità del progetto, ma non può incidere sullo stesso con modifiche sostanziali o, tantomeno, che arrechino pregiudizio ai creditori.<sup>40</sup>

La deliberazione di fusione, unitamente ai relativi documenti già depositati presso le sedi sociali, deve essere iscritta nel registro delle imprese, previa verifica della sussistenza dei presupposti di legge da parte del notaio qualora la società che adotta la delibera o quella risultante dalla fusione rivesta la forma della società di capitali.

#### 4. *L'atto di fusione e la fusione anticipata*

La fusione può essere attuata soltanto dopo sessanta giorni dall'ultima delle previste iscrizioni nel registro delle imprese,<sup>41</sup> salva l'ipotesi in cui vi sia il consenso<sup>42</sup> dei

<sup>39</sup> Salvo che l'atto costitutivo o lo statuto dispongano diversamente, siffatta approvazione avviene, nelle società di persone, con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili (salva la facoltà di recesso per il socio che non abbia consentito alla fusione) e, nelle società di capitali, secondo le norme previste per la modificazione dell'atto costitutivo o statuto con deliberazione adottata dall'assemblea straordinaria.

<sup>40</sup> Sul tema, in part., G. FERRI JR., *Modificabilità e modificazioni del progetto di fusione*, Milano, 1998.

<sup>41</sup> Si osservi che il termine ordinario, che nella disciplina previgente era di tre mesi, è stato ridotto a due mesi al fine di evitare che il procedimento già fortemente articolato nella prima fase divenisse anche eccessivamente lungo. Del resto occorre, a tal proposito, evidenziare che, siccome il deposito del progetto di fusione precede di almeno un mese la delibera assembleare, in definitiva è a disposizione dei creditori un tempo ancora maggiore per effettuare le opportune valutazioni in ordine all'operazione di cui trattasi e verificarne l'incidenza della stessa sulla propria sfera patrimoniale (cfr. G. LAURINI, *La fusione di società*, cit., 586). Sotto tale profilo è, peraltro, possibile osservare come il termine previsto dall'art. 2501 *bis*, ult. cpv., c.c. per la pubblicazione del progetto di fusione è considerato irrinunciabile anche da parte della stessa assemblea degli azionisti, considerato che lo stesso è stato indicato dal legislatore non solo nell'interesse dei soci ma anche dei creditori (cfr. Trib. Verona, 24 marzo 1995, in *Giur. comm.*, 1996, II, 66; Trib. Udine, 21 febbraio 1995, in *Società*, 1995, 968; Trib. Asti, 4 gennaio 1995, in *Giur. it.*, 1995, I, 2, 921. *Contra*, App. Torino, 18 maggio 1995, in *Giur. it.*, 1995, I, 2, 922).

<sup>42</sup> Consenso che, attesa la formulazione normativa, deve ritenersi possa essere manifestato con qualsiasi forma e modalità, anche se, ovviamente, l'interesse (degli amministratori) delle società

creditori delle società partecipanti al procedimento anteriori all'iscrizione o alla pubblicazione di cui all'art. 2501 *ter*, comma 3, c.c. Il termine anzidetto, dunque, è fissato nell'interesse dei creditori per consentire loro di proporre opposizione alla fusione «*qualora temano di subire da essa un pregiudizio per le loro ragioni di credito, come potrebbe ad es. avvenire per i creditori di una società patrimonialmente solida di cui venisse deliberata la fusione con una o più società fortemente indebitate, se non addirittura considerate incapienti*».<sup>43</sup>

L'opposizione dei creditori non ha motivo di essere, e non occorre – pertanto – attendere che sia trascorso il termine sopra indicato, neppure nell'ipotesi in cui consti il pagamento o il deposito delle somme corrispondenti al pagamento dei creditori, anteriori all'iscrizione del progetto di fusione, che non hanno prestato il loro consenso all'operazione di fusione.

Nell'ipotesi di manifestazione del consenso da parte dei creditori, dunque, gli stessi assumono esplicitamente il rischio di veder ridotta la garanzia patrimoniale a tutela dei loro crediti, mentre nel caso del pagamento, viene, addirittura, meno ogni pretesa creditoria e, dunque, la funzione stessa della garanzia patrimoniale. E siccome l'opposizione è strumentale alla protezione della posizione giuridica dei creditori, se questi hanno già ricevuto altrimenti tutela non vi è ragione di attendere che decorra il termine di legge.

Riteniamo che i presupposti stabiliti dall'ordinamento per consentire un'anticipata produzione degli effetti della fusione siano da ritenersi tassativi: «*ne consegue in particolare che il pagamento dei creditori o il deposito dei relativi importi in banca non può essere sostituito da altre forme di garanzia (ad esempio da una fideiussione). La ragione è che una garanzia, per quanto solida, non può offrire lo stesso livello di sicurezza dei meccanismi previsti dal legislatore*».<sup>44</sup> Anzi, le garanzie sono tra di loro differenti ed è, quindi, necessario valutarne l'idoneità: circostanza, questa, che è di fatto sovente preclusa al creditore.<sup>45</sup>

La fusione può, altresì, essere direttamente realizzata anche qualora la relazione degli esperti sia redatta, «*per tutte le società partecipanti alla fusione, da un'unica società di revisione la quale asseveri, sotto la propria responsabilità ai sensi del sesto comma dell'articolo 2501 sexies, che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla fusione rende non necessarie garanzie a tutela dei suddetti creditori*».<sup>46</sup>

Nel sopra indicato termine di sessanta giorni i creditori, come detto, possono proporre opposizione. Analoga opposizione possono, altresì, proporre i possessori di obbligazioni delle società coinvolte nella fusione, salvo che questa sia stata

---

coinvolte nel procedimento di fusione sarà quello di avere idonea documentazione atta a dimostrare l'espressione di suddetto consenso.

<sup>43</sup> L. DE ANGELIS, *op. cit.*, 454.

<sup>44</sup> V. SANGIOVANNI, *Fusione di società e opposizione dei creditori*, in *Contr. e impr.*, 2010, 6, 1354.

<sup>45</sup> Cfr. F. MAGLIULO, *La fusione delle società*<sup>2</sup>, Milano, 2009, 365.

<sup>46</sup> Art. 2503 c.c.

approvata dall'assemblea di categoria.<sup>47</sup>

In mancanza di opposizione può procedersi alla stipula dell'atto di fusione. Il contenuto di tale atto è essenzialmente ripetitivo di quello della deliberazione dell'assemblea, fermi restando i possibili adattamenti e chiarimenti del caso. Quanto, invece, alla natura giuridica dell'atto di fusione, deve osservarsi come le dispute dottrinarie sulla natura giuridica della fusione si riflettano «*anche sulla qualificazione dell'atto di fusione. Un indirizzo ne afferma la natura contrattuale o, comunque, di contratto plurilaterale; un altro orientamento, in considerazione della pretesa assenza dei poteri dispositivi dei soggetti redigenti, qualifica, invece, l'atto di fusione come negozio di accertamento o come mera dichiarazione di scienza*».<sup>48</sup>

Nonostante, dunque, il contenuto sia stato predeterminato nelle delibere delle diverse società partecipanti alla fusione, la dottrina prevalente attribuisce all'atto di fusione natura contrattuale.<sup>49</sup> Diversamente opinando, del resto, dovrebbe ritenersi che l'atto di fusione sia privo di effetti dispositivi suoi propri e riconoscersi allo stesso natura ultronea, ossia meramente esecutiva delle deliberazioni di fusione.

L'atto di fusione rimane, comunque, il momento d'incontro delle volontà delle parti partecipanti alla fusione, anche se le stesse sono e non possono che essere predeterminate; e solo in forza di tale atto, che dà formale e concreta esecuzione alla fusione, si può ritenere realizzato il passaggio del loro patrimonio al nuovo ente sociale ed attuata la copertura del suo capitale.

L'atto di fusione deve essere redatto per atto pubblico e deve essere depositato, entro trenta giorni, a cura del notaio o di coloro ai quali compete l'amministrazione della società risultante dalla fusione o di quella che incorpora, per l'iscrizione nel registro delle imprese dei luoghi ove è posta la sede delle società partecipanti alla fusione, della società che ne risulta o di quella incorporante. L'iscrizione attribuisce efficacia alla fusione.

Per effetto della fusione la società incorporante o quella che risulta dalla fusione assume i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione medesima e prosegue in tutti i loro rapporti, anche processuali, di data anteriore alla fusione. Il legislatore del 2003 ha significativamente riformulato la disciplina degli effetti della fusione, eliminando il riferimento alle società estinte e sancendo, in analogia

---

<sup>47</sup> Ai sensi dell'art. 2503 *bis*, comma 2, c.c. ai possessori di obbligazioni convertibili deve essere data facoltà di esercitare il diritto di conversione nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso, mentre ai possessori di obbligazioni convertibili che non abbiano esercitato la facoltà di conversione devono essere assicurati diritti equivalenti a quelli loro spettanti prima della fusione, a meno che la modificazione dei loro diritti sia stata approvata dall'assemblea di questi obbligazionisti. Nell'ipotesi di incorporazione della società che ha emesso le obbligazioni convertibili o di fusione della medesima, spetta, dunque, agli obbligazionisti che non si siano avvalsi del diritto di conversione la possibilità di convertire, alla scadenza, le obbligazioni in azioni della società incorporante o di quella risultante dalla fusione.

<sup>48</sup> A. CERRAI – G. GRIPPO, *op. cit.*, 398.

<sup>49</sup> Cfr., per tutti, FERRARA JR. – F. CORSI, *op. cit.*; L. DE ANGELIS, *op. cit.*, 454, secondo cui «*l'atto di fusione è il contratto con il quale l'operazione giunge a compimento*».

della disciplina dettata in materia di trasformazione di società, il principio della continuità dei rapporti giuridici, anche processuali,<sup>50</sup> relativi alle società partecipanti alla fusione, in capo all'incorporante od alla società risultante dall'operazione di concentrazione. Deve ritenersi che la disposizione si riferisca a tutti i rapporti trasmissibili, tanto reali, quanto obbligatori. Così, ad esempio, i debiti, ancorché non menzionati nella situazione patrimoniale di fusione,<sup>51</sup> come anche i contratti in corso di esecuzione, che mantengono le loro condizioni originarie.<sup>52</sup>

### 5. *Profili di invalidità della fusione*

Nell'intento di salvaguardare la certezza delle situazioni giuridiche e, segnatamente, le relazioni tra le società coinvolte nella fusione e tra i rispettivi azionisti, la sopra ricordata direttiva comunitaria 78/855/CEE dispone una limitazione delle cause di nullità<sup>53</sup> individuate nelle seguenti fattispecie: il difetto della forma notarile, la mancanza del controllo preventivo di legittimità (giudiziario o amministrativo), la accertata nullità od annullabilità delle deliberazioni dell'assemblea generale in virtù del diritto nazionale. L'azione di nullità, ad ogni buon conto, «non può essere proposta decorsi sei mesi dalla data alla quale la fusione diventa opponibile a chi vuol far valere la nullità oppure se la nullità è stata sanata».<sup>54</sup> Il legislatore comunitario, tuttavia, non impone ai singoli Paesi una predeterminata disciplina, lasciando, invece, agli stessi una duplice scelta: escludere la possibilità di invalidare una fusione efficace o prevedere la sanzione da assegnare nelle ipotesi di invalidità specificamente individuate.

Analizzando ora la soluzione accolta dal legislatore italiano<sup>55</sup> e muovendo dal tenore letterale della norma di cui all'art. 2504 *quater* c.c. (intestato «Invalidità della fusione») emerge chiaramente l'obiettivo di assicurare tutela all'interesse dei soci e dei terzi alla stabilità della fusione e dei suoi effetti. Così, al comma 1, recita la norma: «Eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione a norma del secondo comma dell'art. 2504, l'invalidità dell'atto di fusione non può essere

<sup>50</sup> Nei rapporti processuali, la società fusa o incorporata non ha più capacità d'azione e di resistenza in giudizio (cfr. Cass., 2 aprile 2002, n. 4679, in *Giust. civ. Mass.*, 2002, 568), considerato che la dichiarazione del procuratore costituito circa l'avvenuta realizzazione della fusione comporta l'interruzione del processo (cfr. Cass., 21 agosto 1996, n. 7704, in *Giust. civ. Mass.*, 1996, 1204).

<sup>51</sup> Cfr., in tal senso, Trib. Milano, 13 giugno 1985, in *Società*, 1986, 2, 155.

<sup>52</sup> Sulla problematica, specie per alcuni profili particolari, v. Cass., 22 febbraio 1992, n. 2205, in *Giust. civ. Mass.*, 1992, 2.

<sup>53</sup> Nullità da pronunciarsi con sentenza. Si osservi che, ai sensi dell'art. 19, punto 1, lett. g), «la sentenza che dichiara la nullità della fusione non pregiudica per se stessa la validità degli obblighi della società incorporante o degli obblighi assunti nei confronti di essa anteriori alla pubblicità della sentenza e posteriori alla data in cui la fusione ha efficacia». In forza della precedente lett. f) «l'opposizione di terzo, se prevista dalla legislazione di uno Stato membro, non può essere proposta oltre sei mesi dalla data in cui la sentenza è resa pubblica conformemente alla direttiva 2009/101/CE».

<sup>54</sup> Art. 22, n.1, lett. c), della direttiva.

<sup>55</sup> Sulla direttiva e relativa legge di attuazione v. G. SCOGNAMIGLIO, *La nullità della fusione nella III direttiva CEE e nello schema di legge di attuazione*, in *Riv. not.*, 1990, I, 887 ss.

*pronunciata*». Occorre, anzitutto, osservare come l'espressione del legislatore comunitario «nullità della fusione» (art. 22) sia stata sostituita con il più generale riferimento, nella rubrica, all'«invalidità della fusione». Siffatta formulazione normativa sembra recepire l'orientamento dottrinale secondo cui la nullità si può predicare solo sugli atti giuridici e non sugli effetti, con la conseguenza, quindi, che mal si adatta all'istituto della fusione, la cui essenza in termini di effetti si rinviene nell'unificazione e nella compenetrazione di patrimoni in origine di pertinenza di soggetti distinti.<sup>56</sup>

Diversamente dalla rubrica, il comma 1 dell'art. 2504 *quater* c.c. fa invece riferimento all'invalidità «dell'atto di fusione», ingenerando così il sospetto che il disposto normativo debba essere limitato soltanto ai cd. vizi propri dell'atto di fusione e non anche ai vizi cd. derivati, ossia a quelli che si riferiscono ad altre fasi del procedimento. Tuttavia, una siffatta lettura non può essere condivisa, anche perché in contrasto con la *ratio* dell'istituto.

Resta salva, in relazione ai motivi di invalidità inerenti il procedimento di fusione e, comunque, che risultino prima dell'ultima iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese, la possibilità per i soci, i creditori ed i titolari di diritti di obbligazione di proporre impugnazione<sup>57</sup> in via d'urgenza *ex art. 700 c.p.c.* Segnatamente, l'impugnazione sarà rivolta avverso la delibera dell'organo amministrativo o di quella dell'organo assembleare<sup>58</sup> che si ritiene viziata ed avrà l'obiettivo di interrompere il procedimento di fusione ovvero di correggere il medesimo.<sup>59</sup> Peraltro, in tale sede è possibile proporre istanza di sospensione cautelare.<sup>60</sup>

Evidente il carattere di norma di chiusura del predetto art. 2504 *quater* c.c. In forza del disposto di cui al comma 1, dunque, in seguito agli adempimenti

<sup>56</sup> Cfr. B. LIBONATI, *Rapporto di cambio e fusione fra società per azioni*, in *Riv. dir. comm.*, 1979, 127; G. SCOGNAMIGLIO, *La nullità della fusione nella III direttiva CEE e nello Schema di legge di attuazione*, cit., 888.

<sup>57</sup> Sulla tipologia dei rimedi v. in part. V. AFFERNI, *Invalidità degli atti societari. Rimedi reali e risarcitori*, in *Principi civilistici nella riforma del diritto societario*, atti del convegno, Imperia 26 - 27 Settembre 2003, Milano, 2003, 131 ss.; L. ENRIQUES - A. ZORZI, *Spunti in tema di rimedi risarcitori contro l'invalidità delle deliberazioni assembleari*, in *Giur. comm.*, 2006, 1 ss.

<sup>58</sup> Sul tema, in generale, v. R. AMBROSINI, *Validità, invalidità ed efficacia delle delibere consiliari*, in *Società*, 1992, 1183 ss.; G. MEO, *Gli effetti dell'invalidità delle deliberazioni assembleari*, Milano, 1998; V. SALAFIA, *L'invalidità delle deliberazioni assembleari nella riforma societaria*, in *Società*, 2003, 1177 ss.; A. PISANI MASSAMORMILLE, *Invalidità delle delibere assembleari. Stabilità ed effetti*, in *Riv. dir. comm.*, 2004, I, 55 ss.

<sup>59</sup> La contraria dottrina osserva, tuttavia, come le deliberazioni adottate nel corso del procedimento di fusione costituiscano atti propedeutici o interni al procedimento medesimo e che, pertanto, gli eventuali vizi degli stessi possono acquisire rilievo giuridico esterno soltanto allorché venga iscritto l'atto di fusione ed esclusivamente come vizi del medesimo (cfr., per tutti, A. GENOVESE, *L'invalidità dell'atto di fusione*, Torino, 1997, 86 s. In giurisprudenza v. App. Milano, 23 maggio 2003, in *Società*, 2004, 618, con commento di M. CASSOTTANA; App. Genova, 23 ottobre 1990, in *Società*, 1991, pag. 200 ss., con nota di C. SANTAGATA, *Informazione dei soci e invalidità della fusione*).

<sup>60</sup> Cfr. Trib. Milano, ord. 10 dicembre 2007, in *Corriere giur.*, 2008, 10, 1425, con nota di U. COREA, *Sospensione di delibere di fusione ed effettività della tutela*.

pubblicitari prescritti dall'art. 2504, comma 2, c.c., l'atto di fusione non può più essere dichiarato invalido. Lo scopo perseguito dal legislatore italiano è, da un lato, quello di voler tutelare l'affidamento riposto da parte dei soci e dei terzi nella sussistenza di una nuova organizzazione societaria generata dalla fusione, dall'altro quello di salvaguardare un complesso imprenditoriale ormai operante e, quindi, di assicurare il prosieguo delle attività imprenditoriali della società risultante dalla fusione o di quella incorporante: in definitiva, la *ratio legis* è quella della certezza dei rapporti giuridici.

Quanto all'effetto sanante dell'iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese la giurisprudenza sembra propendere per la tesi secondo cui rimangono sanati tutti i possibili vizi del procedimento, tanto quelli relativi all'atto di fusione vero e proprio, quanto le alterazioni patologiche inerenti il procedimento antecedente (o anche successivo) alla stipulazione del predetto atto,<sup>61</sup> a prescindere dal fatto che le relative cause siano qualificabili in termini di nullità, annullabilità od inesistenza.<sup>62</sup> L'ampiezza della norma è stata riferita alla considerazione delle difficoltà che si riscontrerebbero, nell'ipotesi di pronuncia della nullità della fusione, nel procedere alla scissione dei patrimoni e delle aziende ormai riunificate a seguito della fusione medesima e degli effetti delle relative ripartizioni sulle posizioni giuridiche dei soci e dei creditori. Insomma, il legislatore, nel bilanciamento degli opposti interessi e dei connessi costi e sacrifici sembra aver valutato come concretamente meglio sopportabili quelli derivanti dalla sanatoria dei vizi di invalidità, rispetto a quelli conseguenti alle operazioni di «ripristino» della situazione *quo ante*.

Per completezza di esposizione occorre, tuttavia, segnalare come non manchi chi ritiene che *«se l'invalidità non è pronunciabile poiché il valore organizzativo della fusione non è più eliminabile, ciò non significa affatto che singoli profili attuativi della fusione in quanto tali risultino, seppur viziati, intangibili in seguito alla iscrizione della fusione nel registro delle imprese. [...] Esempio a questo proposito appare il profilo delle valutazioni patrimoniali funzionali alla determinazione del rapporto di cambio. Se con riferimento alla fusione considerata nel suo valore intrinseco si pone la inoperatività assoluta della forza invalidante, non v'è motivo di ritenere che al vizio che non si rifletta sulla stabilità del medesimo valore debba applicarsi la disciplina prevista dall'art. 2504 quater c.c.»*.<sup>63</sup>

<sup>61</sup> Cfr. Cass., 20 dicembre 2005, n. 28242, in *Giust. civ. Mass.*, 2005, 12, nonché in *Giur. comm.*, 2007, 2, II, 339 (s.m.), con nota di G. GUERRIERI, *Limiti alla tutela reale e portata della tutela risarcitoria nell'ipotesi di scissione e di altre deliberazioni assembleari di s.p.a.*

<sup>62</sup> Cfr. App. Milano, 15 luglio 1994, in *Società*, 1995, 376, con commento di A. COLAVOLPE, *Fusione per incorporazione di banca s.p.a. in banca popolare*.

<sup>63</sup> P. LUCARELLI, *Rapporto di cambio incongruo, invalidità della fusione e rimedi: una relazione ancora da esplorare*, nota a Trib. Genova 21 dicembre 2000 e Trib. Milano, 2 novembre 2000, in *Riv. dir. comm.*, 2001, 282. Sotto tale profilo, riveste particolare importanza la distinzione tra accertamento dell'incongruità del rapporto di cambio e potere di modificazione dello stesso. Sul punto non si è mancato di osservare che l'eventuale riconoscimento della competenza in materia di

Sempre in tema di efficacia sanante della pubblicazione dell'atto di fusione occorre riferire della tesi secondo cui la stessa è destinata ad incidere «anche sulla sorte delle impugnazioni eventualmente proposte nei confronti delle precedenti deliberazioni assembleari e, quindi, sulla stabilità e definitiva inoppugnabilità delle stesse. La sanatoria fa infatti venir meno l'interesse dell'impugnante a ottenere l'annullamento o la declaratoria di nullità di una deliberazione i cui effetti si esauriscono all'interno dell'accennato procedimento e non hanno più alcuna proiezione esterna, stante la definitiva validità dell'atto di fusione e, quindi, dell'operazione nel suo complesso». <sup>64</sup> Con la conseguenza che, dopo l'ultima delle prescritte iscrizioni, l'impugnativa diventerà improcedibile. <sup>65</sup>

In definitiva, effettuati gli adempimenti pubblicitari di rito l'invalidità dell'atto di fusione non può più essere pronunciata. Resta salvo, tuttavia, prosegue l'art. 2504 *quater*, comma 2, c.c., «il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione». La disposizione si inserisce nel solco di quella tendenza legislativa, in materia di diritto societario, a spostare la tutela dei soci sul piano obbligatorio del risarcimento del danno, «sotto il segno di un sempre più ampio favor societatis». <sup>66</sup>

Le ragioni che militano, dunque, a favore delle istanze di conservazione delle società e di certezza delle situazioni giuridiche trovano un contrappeso proprio nella possibilità di tutelare, in sede risarcitoria, i diritti dei soci e dei creditori pregiudicati. <sup>67</sup> L'esigenza di rivestire di speciale stabilità l'operazione di fusione

---

modifica del rapporto di cambio, oltre ad essere contraria al principio di cui all'art. 2908 c.c., scalfirebbe notevolmente l'autonomia deliberativa delle società, trasformando la determinazione del rapporto di cambio in un atto di autonomia negoziale (cfr. C. SANTAGATA, *La relazione di stima nella fusione eterogenea*, in *Società*, 1990, 994 ss.). Dal canto suo la giurisprudenza prevalente afferma che il sindacato giurisdizionale sulla congruità del rapporto di cambio debba riguardare unicamente il profilo della legittimità, senza poter assurgere a controllo di merito (cfr. Trib. Milano, 2 novembre 2000, in *Giur. it.*, 2001, I, 764; Trib. Milano, 13 maggio 1999, in *Giur. it.*, 1999, 2110; Trib. Udine, 21 marzo 1995, in *Società*, 1995, 1088; Trib. Roma, 1 agosto 1994, in *Riv. dir. comm.*, 1996, II, 90; Trib. Perugia, 26 aprile 1993, in *Giur. comm.*, 1995, II, 124, nonché in *Riv. dir. comm.*, 1995, II, 371 e in *Foro it.*, 1994, I, 269; Trib. Milano, 9 marzo 1992, in *Giur. it.*, 1993, II, 2, 252; Trib. Milano, 25 novembre 1968, in *Giur. merito*, 1970, I, 191; App. Torino, 15 ottobre 1992, in *Foro it.*, 1993, I, 805; App. Genova, 23 ottobre 1990, in *Società*, 1991, 201). «La indicazione normativa di rapporto di cambio congruo rende azionabile il rispetto di tale obbligo, quale valutazione di scelta ragionevole, motivata e non arbitraria da parte degli amministratori, senza potere assurgere a controllo di merito» (Trib. Genova, 21 dicembre 2000, in *Riv. dir. comm.*, 2001, 235). Altra giurisprudenza (minoritaria), invece, ritiene opportuno superare il principio restrittivo nella valutazione del concambio e addentrarsi in un giudizio di merito sulla congruità del rapporto di cambio e sull'adeguatezza dei metodi adottati per la sua determinazione (cfr. Cass., 11 dicembre 2000, n. 15599, in *Società*, 2001, 675 e in *Giur. it.*, 2001, I, 1188).

<sup>64</sup> F. FIMMANÒ, voce «Fusione», cit., 599 s.

<sup>65</sup> Cfr. G. OPO, *Fusione e scissione delle società secondo il D.lgs. 22/1991: profili generali*, in *Riv. dir. soc.*, 1991, II, 514.

<sup>66</sup> G. CABRAS, *Le opposizioni dei creditori alle operazioni societarie*, in *dircomm.it*, genn.-giug. 2009.

<sup>67</sup> Per approfondimenti in ordine alle pretese risarcitorie v. C. ANGELICI, *La nullità della fusione*, in

ha, cioè, indotto il legislatore a privilegiare una tutela degli interessi pregiudicati di tipo obbligatorio, invece che di carattere reale.<sup>68</sup>

## 6. *La fusione delle società di calcio*

Il procedimento di fusione che coinvolga due o più imprese societarie che svolgano attività sportiva di carattere competitivo e siano affiliate, per quanto qui interessa, alla FIGC necessita di un ulteriore passaggio o fase: l'approvazione della stessa da parte degli organismi federali.

L'ordinamento federale della FIGC ammette «*la fusione tra due o più società, la scissione di una società, il conferimento in conto capitale dell'azienda sportiva in una società interamente posseduta dalla società conferente*», purché «*effettuate nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e legislative*» ed «*approvate dal Presidente della F.I.G.C.*»: così dispone l'art. 20, punto 1, delle Norme organizzative interne della FIGC (di seguito, NOIF) che precisa che «*in caso di scissione di una società o di conferimento dell'azienda sportiva in altra società interamente posseduta dalla società conferente, l'approvazione può essere concessa, a condizione che sia preservata l'unitarietà dell'intera azienda sportiva e sia garantita la regolarità e il proseguimento dell'attività sportiva*».

L'approvazione del presidente della FIGC è, dunque, condizione di efficacia della fusione (della scissione o del conferimento d'azienda). Deve, in altri termini, ritenersi che la fusione posta in essere tra due o più enti societari che operano nel mondo del calcio sia perfettamente valida e capace di produrre gli effetti che alla stessa sono propri nell'ambito dell'ordinamento giuridico: la sua efficacia, tuttavia, rimane sospesa o, meglio, condizionata alla suddetta approvazione con riferimento all'ambito sportivo di rilievo federale, anche se, a ben vedere, la formulazione della norma di cui al predetto art. 20 NOIF, laddove si precisa che «*le delibere delle società inerenti la fusione [...] debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione da parte del Presidente Federale*», sembrerebbe riferirsi al contesto giuridico generale. Tuttavia, riteniamo che l'imposizione della predetta clausola nelle deliberazioni assembleari di approvazione della fusione non possa che avere rilievo ed effetto nei soli riguardi dell'ordinamento sportivo, nel senso che ben potrà la FIGC rifiutarsi di «riconoscere» la fusione priva della clausola *de qua*, ma ciò non toglie che la medesima fusione ben potrà spiegare i propri effetti al di fuori del predetto ordinamento.

Così interpretata la disposizione dell'ordinamento settoriale sfugge a possibili censure di incostituzionalità: la stessa, infatti, non incide (né potrebbe)

*Riv. dir. comm.*, 1992, I, 267.

<sup>68</sup> Cfr., *ex multis*, M. DI SARLI, sub art. 2504 quater c.c., in *Trasformazione - Fusione - Scissione*, a cura di L.A. Bianchi, in *Commentario alla riforma delle società* diretto da P. MARCHETTI - L.A. BIANCHI - F. GHEZZI - M. NOTARI, cit., 949 ss.

sulla validità dell'atto di fusione stipulato tra le società, la cui disciplina è dettata dall'ordinamento giuridico generale e non può, di certo, essere modificata o disattesa da un ordinamento settoriale, seppur autonomo, quale quello federale calcistico. Ma non incide (né potrebbe) neppure sulla sua efficacia generale, nel senso che non appare dubbio che, pur in difetto dell'approvazione federale, la fusione tra le società spieghi i suoi effetti, tanto reali, quanto obbligatori, non solo tra le parti coinvolte nel procedimento di fusione, ma anche nei confronti dei soci delle medesime società, dei creditori sociali e dei terzi in genere. Tuttavia, la stessa non riesce a produrre i suoi effetti nell'ambito dell'ordinamento federale, essendo, a tal fine, previsto l'onere di sottoposizione dell'operazione straordinaria di cui trattasi all'approvazione del presidente della FIGC. E soltanto dopo l'intervento di siffatta approvazione la fusione *de qua* acquisirà piena ed effettiva efficacia *erga omnes*.

Sul piano della legittimità della suddetta norma federale sarà sufficiente ricordare l'autonomia riconosciuta all'ordinamento sportivo, il cui fondamento è rinvenuto «*nella norma costituzionale di cui all'art. 18, concernente la tutela della libertà associativa, nonché nell'art. 2, relativo al riconoscimento dei diritti inviolabili delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità del singolo*»:<sup>69</sup> pertanto, del tutto legittima è la potestà delle singole federazioni di emanare norme interne per l'ordinato svolgimento delle competizioni sportive e la regolarità dei campionati. In difetto, non si verserebbe in ipotesi di libertà assoluta quale, invece, deve essere secondo Costituzione. Del resto, «*gli ordinamenti statali possono non consentire nel loro territorio l'attuazione dell'agonismo programmatico in uno o più sport, ma se lo consentono ciò di per sé significa che essa può e deve essere organizzata e curata dagli sportivi stessi per mezzo di ordinamenti dotati, appunto, del requisito della giuridicità*».<sup>70</sup>

In altri termini, riteniamo si tratti di una sorta di inefficacia relativa dell'atto di fusione, che rimane pienamente valido ed efficace, ma non opponibile in sede federale. Ed è evidente il rilievo di una tale parziale inefficacia, laddove si consideri, ad esempio, la sorte del titolo sportivo della società interessata al procedimento di fusione.

Come noto, «*il titolo sportivo è il riconoscimento da parte della F.I.G.C. delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato Campionato*».<sup>71</sup> Il titolo sportivo è, dunque, una qualità, il complesso delle condizioni di natura tecnico-sportiva, uno *status* che la società sportiva titolare dello stesso riveste nei confronti dell'organizzazione calcistica della FIGC e, più in generale, dell'ordinamento sportivo. Il titolo sportivo «*inerisce al soggetto affiliato in sé, perché non solo ne descrive il merito e le capacità sportive, ma soprattutto la sua partecipazione all'organizzazione e, quindi,*

<sup>69</sup> Cass., 27 settembre 2006, n. 21006, in *Guida al dir.*, n. 46, 2006, 59 (s.m.); Cass., 28 settembre 2005, n. 18919, in *Giust. civ. Mass.*, 2005, f. 7/8.

<sup>70</sup> A. MARANI TORO, voce «Sport», in *Nov. dig. it.*, vol. XVIII, 1971, 50.

<sup>71</sup> Art. 52 NOIF.

*è una delle qualità del rapporto associativo dell'affiliato con la F.I.G.C.». <sup>72</sup> In breve, «si tratta dell'insieme delle condizioni tecnico-sportive che si concretizza in una sorta di diritto / bene immateriale appartenente, in modo personale ed esclusivo, alla società che acquisisce lo stesso in forza dei risultati sportivi». <sup>73</sup>*

Si parla di valore relativo (o «partecipativo»), e non già assoluto, del titolo sportivo, nel senso che, come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa, lo stesso «non è scindibile dall'affiliazione e non ha senso se non nell'appartenenza al sodalizio e secondo le regole, le condizioni, i requisiti (tecnico-finanziari) previsti dall'ordinamento settoriale». <sup>74</sup> Nello stesso senso, anche la giurisprudenza ordinaria ha affermato che il titolo sportivo viene attribuito dalla FIGC dietro impegno della società ad iscriversi al campionato di competenza «alle condizioni tutte che saranno determinate in via esclusiva dalla Federazione italiana giuoco calcio e dalla Lega d'appartenenza». <sup>75</sup>

Il titolo sportivo, insomma, rappresenta «l'attitudine del relativo complesso aziendale di conseguire, fintanto che permane il vincolo d'affiliazione che è la fonte del titolo stesso, successi sportivi e, perciò, risultati economici diversi e maggiori di quelli raggiungibili mercé l'utilizzazione isolata dei singoli cespiti o in un differente contesto di mercato (per esempio un campionato di rango inferiore o dilettantistico)». <sup>76</sup> La stessa FIGC, del resto, ha precisato che «la valenza del titolo sportivo deve essere determinata alla stregua delle regole proprie dell'ordinamento sportivo, al rispetto delle quali le società affiliate sono obbligate oltre che in forza di apposita previsione statutaria, anche in ragione dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo e con la sottoscrizione della domanda di ammissione al campionato». <sup>77</sup>

Orbene, ciò premesso, è possibile osservare che, quanto all'attribuzione del titolo sopra indicato, così dispone il punto 5 dell'art. 20 delle NOIF: «In caso di fusione approvata, rimane affiliata alla F.I.G.C. la società che sorge dalla fusione e ad essa sono attribuiti il titolo sportivo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione e l'anzianità di affiliazione della società affiliatasi prima». Si comprende, dunque, l'importanza fondamentale – per le società sportive che procedono alla fusione – di ottenere l'approvazione federale di cui si è detto: in difetto della stessa, infatti, la società incorporante o quella risultante dalla fusione non potrà «sfruttare» il titolo sportivo. E non può, di certo, sfuggire che anche laddove si consideri il titolo sportivo come

<sup>72</sup> TAR Lazio, sez. III *ter*, 22 settembre 2004, n. 9668, in *Foro amm. – Tar*, 2004, 2585 (s.m.).

<sup>73</sup> M. SFERRAZZA, *Società di calcio e divieto di cessione del titolo sportivo*, in [www.giustiziasportiva.it](http://www.giustiziasportiva.it), 2012, n. 1, 1.

<sup>74</sup> TAR Lazio, sez. III *ter*, 22 settembre 2004, n. 9668, cit.

<sup>75</sup> Trib. Monza, ord. 27 maggio 2004, in *Il fallimento*, 2005, 6, 62 ss.

<sup>76</sup> Così TAR Lazio, sez. III *ter*, 22 settembre 2004, n. 9668, cit.

<sup>77</sup> Consiglio Federale FIGC, C.U. n. 75/A del 12 agosto 2004.

avviamento<sup>78</sup> dell'impresa che ha ad oggetto un'attività sportiva, ossia ravvisando nello stesso l'attitudine dell'impresa a produrre utili, il predetto titolo non è comunque concepibile al di fuori dell'ordinamento sportivo: «*ciò perché il titolo sportivo, ai sensi dell'art. 52, I co., delle NOIF, costituisce una posizione di status inerente al soggetto affiliato, rilevante all'interno dell'organizzazione sportiva, sicché esso esiste solamente nella misura in cui è riconosciuto dalla FIGC nel cui contesto il relativo valore è destinato ad esprimersi e realizzarsi, onde la relativa disciplina rende inapplicabile la disciplina civilistica del trasferimento d'azienda*».<sup>79</sup>

Seppure, infatti, il titolo sportivo costituisca, nelle società che operano nell'ambito sportivo-calcistico l'essenza stessa dell'avviamento ed anzi, per le società professionistiche organizzate in forma di società di capitali, addirittura «*se non l'unico, sicuramente il principale bene patrimoniale, e comunque un elemento imprescindibile dell'azienda calcistica*»<sup>80</sup> e non già, dunque, «*un qualunque bene aziendale, bensì l'avviamento della società sportiva, nel senso che essa esprime e manifesta la capacità di profitto dell'attività produttiva dell'impresa operante nel settore professionistico*»,<sup>81</sup> occorre considerare che detto titolo rimane, comunque, solo uno degli elementi che concorrono a dar vita all'assetto organizzativo di una società sportiva che, pertanto, non può ritenersi compiuto in difetto di altri fondamentali elementi.<sup>82</sup> E, in ogni caso, il titolo sportivo si distingue dall'organizzazione aziendale, costituendo un elemento di qualificazione e specificazione dello *status* di affiliato alla federazione di appartenenza, rilevante più per il profilo soggettivo, che per quello aziendalistico.

## 7. Il procedimento di approvazione della fusione da parte della FIGC

Per ottenere l'approvazione federale, la fusione tra due o più enti calcistici che

<sup>79</sup> Come noto, l'avviamento è, in generale, conseguenza dei fattori della produzione e dell'efficienza dell'imprenditore nella gestione dell'impresa ossia quel valore aggiunto dell'azienda, rispetto a quello dei singoli beni aziendali, che può individuarsi nella capacità di attrarre clientela e generare reddito. In altri termini, «*l'avviamento è una componente del valore dell'azienda, costituita dal maggior valore che il complesso aziendale, unitamente considerato, presenta rispetto alla somma dei valori di mercato dei beni che lo compongono*» (Cass., 23 dicembre 2005, 28751, in *Giust. civ. Mass.*, 2005, f. 12). In tema di avviamento dell'impresa sportiva v. R. BONAVITACOLA, *Manuale di diritto sportivo*, II, Milano, 1991, 48 s.

<sup>79</sup> Così TAR Lazio, sez. III, 12 agosto 2005, n. 6174, in *Foro amm. – Tar*, 2005, f. 7/8, 2462 (s.m.).

<sup>80</sup> Trib. Napoli, 2 agosto 2004, in *Dir. fall.*, 2004, II, 180 ss., con nota di C. ESPOSITO.

<sup>81</sup> Cass., sez. trib., 27 settembre 2000, n. 12817, in *Giur. it.*, 2001, 630.

<sup>82</sup> Quali, ad esempio, il “parco tesserati” (cf. Cass., 8 luglio 2011, n. 15094, in *Diritto & Giustizia*, 2011, 15 luglio, con nota di A. IEOLELLA, *Il Torino perde il titolo sportivo e torna in B, il massaggiatore perde il lavoro e si rivolge alla giustizia. Ma senza cessione d'azienda è a rischio; nonché in Giust. civ.*, 2011, 12, I, 2821 (s.m.), con nota di G. VIDIRI, *Società sportive e trasferimento d'azienda*, secondo cui «*il dictum dei giudici di legittimità merita di essere condiviso anche se appaiono necessarie alcune puntualizzazioni perché la riconosciuta applicabilità alle società sportive della disciplina ex art. 2112 c.c. ne impone il coordinamento con l'ordinamento*

esercitino la loro attività nelle forme societarie per cui il codice civile ammette l'operazione straordinaria di cui trattasi, deve, anzitutto, essere effettuata, come detto, nel rispetto delle «*vigenti disposizioni normative e legislative*». Non vi è dubbio alcuno, dunque, che, al pari di qualsiasi altra società, anche quelle le cui imprese abbiano ad oggetto lo svolgimento di un'attività sportiva in ambito calcistico debbano seguire e rispettare le previsioni codicistiche sopra in sintesi ricordate. Il procedimento di fusione, quindi, è esattamente il medesimo di quello di qualsiasi altra società che voglia partecipare ad un percorso di riunificazione e riorganizzazione societaria.

Ai sensi dell'art. 20, punto 7, delle NOIF, la fusione (la scissione e il conferimento in conto capitale dell'azienda sportiva in una società posseduta dalla conferente) è consentita alle seguenti condizioni:

- che le società oggetto di fusione (la società oggetto di scissione ovvero la società conferente) siano affiliate alla FIGC da almeno due stagioni sportive;
- che, per quanto concerne l'ambito professionistico, tutte le società interessate alla fusione (ovvero alla scissione o al conferimento) abbiano sede, salvo casi di assoluta eccezionalità, nello stesso Comune o in Comuni confinanti;
- che, per quanto riguarda l'ambito dilettantistico e di settore per l'attività giovanile e scolastica, le società interessate alla fusione (ovvero alla scissione o al conferimento) abbiano sede nella stessa provincia, ovvero in comuni confinanti di province e/o regioni diverse.<sup>83</sup>

La normativa federale richiede, altresì, che le società coinvolte nel procedimento di fusione, nelle due stagioni sportive precedenti, non abbiano trasferito la sede sociale in altro comune e non siano state oggetto di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda.

Le domande di approvazione della fusione debbono essere inoltrate<sup>84</sup> al Presidente FIGC con allegate le copie autentiche dei verbali delle assemblee e di ogni altro organo delle società che hanno deliberato la fusione, i progetti di fusione, l'atto costitutivo e lo statuto della società che prosegue l'attività sportiva a seguito della fusione, nonché l'elenco nominativo dei componenti degli organi direttivi ed ogni altro atto che sia richiesto dagli organi federali.

*«Il Presidente della F.I.G.C. delibera sulle domande dopo aver acquisito il parere delle Leghe competenti e, nel caso sia interessata alla operazione una società associata a Lega professionistica, anche i pareri vincolanti e conformi della CO.VI.SO.C. e di una commissione composta dai Vice Presidenti eletti, dai Presidenti delle tre Leghe e delle Associazioni delle*

---

*sportivo e specificamente con le norme organizzative della Federazione, cui le società sportive sono affiliate»).*

<sup>83</sup> «*Nell'ipotesi in cui le suddette operazioni siano effettuate tra società del settore professionistico e società del settore dilettantistico – giovanile e scolastico*», precisa la norma, «*vige il criterio stabilito in ambito professionistico*».

<sup>84</sup> Le domande debbono essere presentate entro il 5 luglio di ogni anno, per le fusioni relative all'ambito dilettantistico o di Settore per l'attività giovanile e scolastica, ed entro il 15 luglio di ogni anno, per l'ambito professionistico.

*Componenti Tecniche o da loro rappresentanti*». <sup>85</sup> Se ne desume che la decisione di approvazione o non approvazione della fusione da parte del Presidente FIGC rimane pur sempre un provvedimento di natura sostanzialmente discrezionale, seppure la discrezionalità potrà essere esercitata soltanto nei predeterminati limiti di cui alle condizioni dettate dallo stesso ordinamento federale.

Peraltro, deve evidenziarsi che la decisione di cui trattasi, qualora la fusione concerna società di rilievo per l'ambito professionistico, rimane anche assoggettata (*rectius*, vincolata) ai pareri della Covisoc e della predetta Commissione. Insomma, deve ritenersi che, nonostante sussistano le condizioni previste dalle NOIF, non è detto che la fusione riesca a superare il vaglio federale e, soprattutto, qualora si tratti di società professionistiche, l'esame accurato che sarà svolto dalla Commissione come sopra composta e dalla Covisoc. Quest'ultima, in particolare, è presumibile svolga un'analisi approfondita degli effetti, sul piano della stabilità economica, patrimoniale e finanziaria della società incorporante o di quella risultante dalla fusione, nell'ottica della tutela dei diritti dei tesserati e dei dipendenti delle società coinvolte nel procedimento, nonché della salvaguardia dei valori e degli interessi connessi all'ordinato e regolare svolgimento dei campionati.

---

<sup>85</sup> Art. 20, punto 4, NOIF. La commissione così formata esprime il proprio parere a maggioranza qualificata, con il voto favorevole di almeno cinque componenti. La CO.VI.SO.C esprime il proprio parere, tenendo conto di ogni parametro e di ogni altro elemento idoneo a garantire la continuità e l'unitarietà dell'azienda sportiva.

## Bibliografia

- V. AFFERNI, *Invalidità degli atti societari. Rimedi reali e risarcitori*, in *Principi civilistici nella riforma del diritto societario*, atti del convegno, Imperia 26 - 27 settembre 2003, Milano, 2003.
- R. ALESSI – D. RUSSO – L. QUAGLIOTTI, *Manuale breve di diritto commerciale*, Milano, 2008.
- R. AMBROSINI, *Validità, invalidità ed efficacia delle delibere consiliari*, in *Società*, 1992, 1183–1200.
- C. ANGELICI, *La nullità della fusione*, in *Riv. dir. comm.*, 1992, I, 267–278.
- L.A. BIANCHI, *La congruità del rapporto di cambio nella fusione*, Milano, 2002.
- R. BONAVITACOLA, *Manuale di diritto sportivo*, II, Milano, 1991.
- A. BRUNETTI, *Trattato del diritto delle società*, II, Milano, 1948.
- G. BRUNI, *La fusione delle imprese*, in *L'impresa, la gestione straordinaria*, Milano, 1990.
- G. CABRAS, *Le opposizioni dei creditori alle operazioni societarie*, in *dircomm.it*, gennaio-giugno 2009, 1–7.
- S. CACCHI PESSANI, *Art. 2501 quater*, in P. Marchetti – L.A. Bianchi – F. Ghezzi – M. Notari (a cura di), *Commentario alla riforma delle società*, Milano, 1999.
- O. CAGNASSO, *Società con partecipazione pubblica. Società in accomandita per azioni. Società a responsabilità limitata. Trasformazione e fusione di società. Società estere*, Torino, 1973.
- O. CAGNASSO, *L'opposizione alla fusione: profili sostanziali e procedurali*, in *Giur. it.*, 2012, 6, 1355–1356.
- G. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, Torino, 2010.
- M. CASSOTTANA, *Deliberazione di fusione, pregiudizio dei soci e responsabilità della incorporata* (commento ad App. Milano, 23 maggio 2003), in *Società*, 2004, 610–621.
- A. CERRAI – G. GRIPPO, *La fusione*, in *Aa.Vv., Diritto Commerciale*<sup>5</sup>, Bologna, 2007, 387–404.
- E. CIVERRA, *Le operazioni di fusione e scissione – l'impatto della riforma e la nuova disciplina delle leveraged buy out*, Milano, 2003.
- A. COLAVOLPE, *Fusione per incorporazione di banca s.p.a. in banca popolare*, nota ad App. Milano, 15 luglio 1994, in *Società*, 1995, 376–389.
- U. COREA, *Sospensione di delibere di fusione ed effettività della tutela*, nota a Trib. Milano, ord. 10 dicembre 2007, in *Corr. giuridico*, 2008, 10, 1429–1437.
- M. DE ACUTIS, *La terza direttiva C.E.E. in materia di società per azioni*, in *Riv. dir. civ.*, 1979, II, 300–318.
- L. DE ANGELIS, *Trasformazione, fusione e scissione*, in *Aa.Vv., Diritto commerciale*, Bologna, 2010, 450–463.
- F. DI SABATO, *Istituzioni di diritto commerciale*, Milano, 2006.
- M. DI SARLI, *sub art. 2504 quater c.c.*, in *Trasformazione - Fusione - Scissione*, a cura di L.A. Bianchi, in *Commentario alla riforma delle società* diretto da P. Marchetti – L.A. Bianchi – F. Ghezzi – M. Notari, Milano, 2006.
- L. ENRIQUES – A. ZORZI, *Spunti in tema di rimedi risarcitori contro l'invalidità delle deliberazioni assembleari*, in *Giur. comm.*, 2006, 1–33.
- FERRARA JR. – F. CORSI, *Gli imprenditori e la società*, Milano, 1999.
- G. FERRI, *La fusione delle società commerciali*, Roma, 1936.
- G. FERRI JR., *Modificabilità e modificazioni del progetto di fusione*, Milano, 1998.

- F. FIMMANÒ, *Fusione, rapporto di cambio e art. 2504* quinquies (nota a sentenza Trib. Trieste, 3 febbraio 1995), in *Riv. not.*, 1996, 293–298.
- F. FIMMANÒ, *Funzioni, forma ed effetti dell'opposizione alla fusione*, in *Società*, 1998, 4, 437–446.
- F. FIMMANÒ, voce «Fusione», in *Il diritto*, Enc. giur. del Sole 24 ore, vol. VI, Milano, 2007, 580–606.
- G.M. GAREGNANI, *Profili di valutazione nelle operazioni di fusione: concambio e mlbo*, Milano, 2006.
- C. GARUFI, *Natura innovativa e non retroattiva per l'art. 2504 bis c.c., come introdotto dal d.lgs. n. 6/2003*, in *Diritto e giustizia*, 2010.
- A. GENOVESE, *L'invalidità dell'atto di fusione*, Torino, 1997.
- F. GUERRERA, *Il problema della responsabilità "deliberativa" nelle società di capitali*, Torino, 2004.
- G. GUERRIERI, *Limiti alla tutela reale e portata della tutela risarcitoria nell'ipotesi di scissione e di altre deliberazioni assembleari di s.p.a.*, in *Giur. comm.*, 2007, 2, II, 339–367.
- A. IEVOLELLA, *Il Torino perde il titolo sportivo e torna in B, il massaggiatore perde il lavoro e si rivolge alla giustizia. Ma senza cessione d'azienda è a rischio*, nota a Cass., 8 luglio 2011, n. 15094, in *Diritto & Giustizia*, 2011, 15 luglio.
- F. LAURINI, *Progetto di fusione e flessibilità del procedimento*, in *Notar.*, 2000, 587–596.
- G. LAURINI, *La fusione di società*, in *Riv. not.*, I, 1991, 577–594.
- B. LIBONATI, *Rapporto di cambio e fusione fra società per azioni*, in *Foro it.*, 1978, I, 1216–1223; nonché in *Giur. comm.*, 1978, II, 665–687.
- P. LUCARELLI, *Rapporto di cambio incongruo, invalidità della fusione e rimedi: una relazione ancora da esplorare*, nota a Trib. Genova 21 dicembre 2000 e Trib. Milano, 2 novembre 2000, in *Riv. dir. comm.*, 2001, 231–294.
- R. LUPI – D. STEVANATO (a cura di), *La fiscalità delle operazioni straordinarie d'impresa*, Milano, 2002.
- F. MAGLIULO, *La fusione delle società?*, Milano, 2009.
- A. MARANI TORO, voce «Sport», in *Nov. dig. it.*, vol. XVIII, 1971, 42–54.
- G. MEO, *Gli effetti dell'invalidità delle deliberazioni assembleari*, Milano, 1998.
- S. MILANESI, *Fusione societaria e processo: l'intervento delle Sezioni unite*, nota a Cass., sez. un., 28 febbraio 2006, n. 2637, in *Giur. comm.*, 2007, 4, II, 787–799.
- U. MORERA, *I principi comunitari per le fusioni di società: analisi e riflessioni nella prospettiva di adeguamento*, in *Foro it.*, 1987, IV, 250–261.
- G. OPPO, *Fusione e scissione delle società secondo il D.lgs. 22/1991: profili generali*, in *Riv. dir. soc.*, 1991, II, 501–515.
- V. PALEA, *Il rapporto di cambio nelle operazioni di fusione e scissione*, Torino, 2000.
- A. PATRONI GRIFFI, *Il procedimento di fusione*, in *Fusioni e scissioni di società*, Milano, 1995.
- M. PERRINO, *La riforma della disciplina delle fusioni di società*, in *Riv. soc.*, 2003, 507–538.
- A. PISANI MASSAMORMILLE, *Invalidità delle delibere assembleari. Stabilità ed effetti*, in *Riv. dir. comm.*, 2004, I, 55–77.
- V. SALAFIA, *L'invalidità delle deliberazioni assembleari nella riforma societaria*, in *Società*, 2003, 1177–1183.
- V. SANGIOVANNI, *Fusione di società e opposizione dei creditori*, in *Contratto e impresa*, 2010, 1349–1367.

- C. SANTAGATA, *La relazione di stima nella fusione eterogenea*, in *Società*, 1990, 939–946.
- C. SANTAGATA, *Informazione dei soci e invalidità della fusione*, nota ad App. Genova, 23 ottobre 1990, in *Società*, 1991, 200–206.
- C. SANTAGATA, *Condizioni di accoglimento dell'opposizione a fusione: natura e prova*, in *Società*, 1993, 507–510.
- G. SCOGNAMIGLIO, *La nullità della fusione nella III direttiva CEE e nello schema di legge di attuazione*, in *Riv. not.*, 1990, I, 887–905.
- G. SEPIO, voce «Operazioni straordinarie», in *Il diritto*, Enc. giur. del Sole 24 ore, vol. X, Milano, 2007, 345–348.
- M. SFERRAZZA, *Società di calcio e divieto di cessione del titolo sportivo*, in [www.giustiziasportiva.it](http://www.giustiziasportiva.it), 2012, 1, 1–23.
- M.S. SPOLIDORO, *Fusioni e scissioni di società*, Torino, 1994.
- G. TANTINI, *Trasformazione e fusione delle società*, in *Trattato di dir. comm. e dir. pubb. dell'economia*, diretto da F. Galgano, vol. VIII, Padova, 1985, 276–359.
- G. VIDIRI, *Società sportive e trasferimento d'azienda*, nota a Cass., 8 luglio 2011, n. 15094, in *Giust. civ.*, 2011, 12, I, 2821–2829.

## QUALE BILANCIO PER LA REGOLA UEFA SUI GIOCATORI CRESCIUTI A LIVELLO LOCALE?

di *Julien Zylberstein\**

SOMMARIO: Introduzione – 1. Un dispositivo concepito per incoraggiare la formazione e introdurre una maggiore equità nel calcio europeo – 1.1 Un intervento reso necessario dalle tendenze contraddittorie di interesse pubblico nel calcio europeo – 1.2 La ‘8/25’, una misura innovativa diventata punto di riferimento – 2. Una soluzione acclamata dalle istituzioni dell’Unione europea – 2.1 Una normativa in linea con il diritto europeo – 2.2 Dichiarazioni politiche all’unisono

### *Introduzione*

Inasprita dalle conseguenze della sentenza Bosman, la «mercificazione» del calcio ha generato pratiche che compromettono la formazione dei giovani talenti e minano l’equilibrio competitivo a livello europeo.

Il futuro dello sport passa attraverso una politica di formazione adeguata. Lo Stato, gli enti locali, i comitati olimpici nazionali, le federazioni e i club, tutti si sforzano di contribuire al raggiungimento di questo obiettivo. Gli sforzi degli attori istituzionali non sono comunque una sinecura in quanto gli ostacoli materiali, finanziari e normativi sono numerosi.<sup>1</sup>

Il calcio europeo si scontra con un ulteriore fenomeno, di natura differente, derivante dal crescente disinteresse dimostrato dai club nelle loro attività di formazione. Questi club, impegnati in una concorrenza sempre più agguerrita, prediligono l’uso di una manodopera già abituata e avvezza ai tornei di alto livello, a scapito dell’integrazione dei giovani calciatori in erba.

---

\* Responsabile affari europei presso UEFA. I commenti contenuti in questo articolo sono stati espressi dal suo autore e non impegnano in alcun modo la responsabilità della UEFA.

<sup>1</sup> Vocasport, *Améliorer l’emploi dans le domaine du sport en Europe par la formation professionnelle* (Vocasport, *Migliorare l’occupazione nel settore dello sport in Europa attraverso la formazione professionale*), 2004, 192.

In un mercato del lavoro libero da qualsiasi vincolo o quasi, questa pratica lascia emergere un progressivo abbandono delle strutture di formazione, particolarmente costose.<sup>2</sup> Nella veste di custodi dell'interesse pubblico delle loro discipline, le federazioni sportive sono pertanto intervenute energicamente.

La UEFA è stata tra le prime organizzazioni ad adottare misure volte a incoraggiare e promuovere la partecipazione dei talenti locali nelle competizioni che organizza. Predisposta in stretta collaborazione con tutti i componenti della famiglia del calcio europeo, la regola dei calciatori formati localmente è entrata in vigore progressivamente sin dalla stagione 2006/2007 al fine di limitare quantitativamente gli organici dei club. Da allora ha fatto emuli perché, oltre al ruolo che svolge nel promuovere gli investimenti nella formazione, cerca di ristabilire l'equità delle competizioni (o l'equilibrio competitivo). In effetti, la regola della UEFA riflette gli sforzi messi in campo dal movimento sportivo per preservare l'interesse a lungo termine delle sue discipline.

Il suo successo è verificabile anche nelle istituzioni dell'Unione europea (di seguito «UE») che oggi la approvano dopo averne sancito la compatibilità con il diritto europeo .

### *1. Un dispositivo concepito per incoraggiare la formazione e introdurre una maggiore equità nel calcio europeo*

In assenza di un meccanismo di regolamentazione di difficile concezione e tenuto conto dei vincoli posti dal diritto europeo, il calcio è rimasto vittima del proprio successo. L'indebolimento delle iniziative di formazione a favore delle operazioni di trasferimento, il deterioramento dell'equilibrio competitivo e il forte incremento degli organici sono soltanto alcune delle derive causate dalla sua commercializzazione. L'intervento della UEFA mira segnatamente a contenere le suddette derive, incentivando i club a formare i propri calciatori e limitando i loro organici.

#### *1.1 Un intervento reso necessario dalle tendenze contraddittorie di interesse pubblico nel calcio europeo*


Nonostante la formazione sia, per ammissione della Commissione europea stessa, «essenziale per lo sviluppo sostenibile dello sport a tutti i livelli»,<sup>3</sup> essa sta subendo un processo di erosione.

<sup>2</sup> In Francia, il costo medio annuale per la formazione di ogni giocatore nel 2004 era stimato a circa 115.000 Euro. Y. COLLIN, *Rapport d'information sur les problèmes liés au développement économique du football professionnel (Rapporto informativo sulle problematiche relative allo sviluppo economico del calcio professionistico)*, Sénat, 2004.

<sup>3</sup> Libro bianco della Commissione europea sullo sport, COM(2007) 391 definitivo. Leggere a questo proposito, A. HUSTING, «*Le livre blanc de la Commission sur le sport – Un document «timoré et indécis» ou le point de départ d'une politique européenne du sport? (Il Libro bianco della Commissione sullo sport - Un documento "timido e indeciso" o il punto di partenza di uno sport*

Sin dagli anni '90 i club di calcio hanno cercato di ridurre i loro investimenti nelle attività di formazione. L'esperienza dimostra che tra il 1990 e il 2004, il numero dei calciatori formati dai club dei primi cinque campionati europei ha assistito a un calo di quasi il 43%.

SCHEMA 1: NUMERO MEDIO DEI CALCIATORI FORMATI DAI CLUB NEGLI ORGANICI DI SERIE A IN GERMANIA, INGHILTERRA, SPAGNA, FRANCIA E ITALIA<sup>4</sup>



Mettendo fine alle clausole della nazionalità e alle indennità dei trasferimenti per i calciatori in scadenza di contratto, la sentenza *Bosman*<sup>5</sup> sembra aver aggravato questo fenomeno: in un mercato del lavoro libero da ogni vincolo normativo, la tentazione di usare una manodopera ritenuta più redditizia è davvero forte.<sup>6</sup> In tali circostanze, le opportunità offerte ai giovani calciatori di «sfondare» ad alto livello sono ridotte al minimo. E a forza di ridurre gli sforzi formativi, il rischio di assistere a un degrado della qualità complessiva è elevato...

europo?»), RMCUE, n° 511, settembre 2007, 513-517.

<sup>4</sup> Fonte NERA Economic Consulting e S. SZYMANSKI, *Economic study of trends in football (Studio economico delle tendenze nel mondo del calcio)*, maggio 2005, 54.

<sup>5</sup> CJCE 15 dicembre 1995, *Bosman*, Rec. I-4921

<sup>6</sup> Sulla scia della massima inglese «*Youth costs points*».

Questa preoccupazione ha fatto eco al più alto livello politico. Riunitisi a Nizza nel 2000, i Capi di Stato e dei governi degli Stati membri dell'UE hanno riconosciuto che «*le federazioni sportive (...) sono competenti per prendere le misure necessarie finalizzate a preservare la capacità formativa delle società aderenti*». <sup>7</sup> L'iniziativa era quindi attesa, in particolare, anche da parte dell'Unione europea.

Al centro della Dichiarazione di Nizza vi è un'altra preoccupazione: si tratta di mantenere l'equilibrio competitivo, vale a dire, in ultima analisi, la «gloriosa incertezza dello sport».

La liberalizzazione del settore audiovisivo iniziata negli anni '80 ha portato a una massiccia iniezione di capitali nei campionati di Germania, Inghilterra, Spagna, Francia e Italia. Le disparità di ricchezza venutesi a creare si sono quindi aggravate sotto l'effetto della sentenza *Bosman*, che ha esacerbato la correlazione tra la capacità finanziaria e i successi sportivi: essendo il mercato della manodopera sportiva deregolamentato, i club meglio attrezzati delle federazioni che fanno capo ai mercati dei diritti televisivi più importanti hanno potuto dotarsi dei servizi dei migliori calciatori, anche ad un prezzo più elevato.

La rappresentazione di questi campionati nelle retroguardie della Champions League della UEFA (di seguito «UCL») è sufficiente per misurare il notevole declino dell'equilibrio competitivo in Europa.

TABELLA 1: *PROVENIENZA DEI CLUB CHE PARTECIPANO ALLE SEMIFINALI DELL'UCL (1965-2004)*<sup>8</sup>


	<b>Germania</b>	<b>Inghilterra</b>	<b>Spagna</b>	<b>Francia</b>	<b>Italia</b>	<b>Altro</b>
1965-1995	14	15	16	8	18	53
Proporzione	11%	12%	13%	6%	15%	43%
1996-2004	6	5	10	3	7	5
Proporzione	17%	14%	28%	8%	19%	14%

Nel frattempo, alcuni club hanno ingaggiato un numero esorbitante di calciatori al solo scopo di privarne la concorrenza. Questa pratica è contraria all'etica dello sport, a una competizione sana e leale disputata «nel rispetto delle regole».

<sup>7</sup> Conclusioni della Presidenza, Consiglio europeo di Nizza, 7-9 dicembre 2000, Allegato IV, Dichiarazione relativa alle caratteristiche specifiche dello sport e alle sue funzioni sociali in Europa che devono essere prese in considerazione nell'attuazione delle politiche comuni, 2.

<sup>8</sup> Fonti: *rssf.com* e NERA Economic Consulting e S. SZYMANSKI, *Economic study of trends in football*, maggio 2005, *ibid.*, 26.

SCHEMA 2: *MEDIA DELLE PARTITE DI CAMPIONATO GIOCATE DAI CALCIATORI INTERNAZIONALI IN GERMANIA, INGHILTERRA, SPAGNA E ITALIA*<sup>9</sup>



Riconoscendo la gravità della situazione, l'UEFA si è focalizzata su una regola a cui sono stati assegnati i seguenti obiettivi: (i) incentivare i club a formare da soli un numero minimo di talenti, soprattutto perché è comunemente accettato che «*la formazione è forse il mezzo più efficace per contribuire al raggiungimento dell'equilibrio competitivo*»,<sup>10</sup> (ii) limitare la capacità dei club di rafforzarsi in proporzioni sconsiderate (iii), improntare la regola all'osservanza della legalità comunitaria.

### 1.2 *La '8/25', una misura innovativa diventata punto di riferimento*

Apparentemente complesso, l'enunciato della regola UEFA sui calciatori formati localmente è in realtà relativamente semplice.<sup>1</sup> I club che disputano l'UCL e l'Europa League (di seguito: "UEL") devono iscrivere, in un organico limitato a 25 calciatori, un determinato numero di calciatori "formati a livello locale", ovvero provenienti dai rispettivi club o da altri club affiliati alla stessa associazione nazionale e aventi un'età compresa tra i 15 e i 21 anni, indipendentemente dalla loro nazionalità.

<sup>9</sup> Fonte: *Fifa.com*, *PlayerHistory.com*, *rssf.com*, *European Football Yearbooks* et NERA Economic Consulting e S. SZYMANSKI, *Economic study of trends in football*, maggio 2005, ibid., 48. In questo calcolo è stata scelta una ponderazione, in base alla classifica FIFA, delle selezioni rappresentate.


<sup>10</sup> J.-F. BOURG & J.-J. GOUQUET, *Economie politique du sport professionnel (Economia politica dello sport professionistico)*, Vuibert, 2007, 148.

<sup>11</sup> Articolo 18 del regolamento UEFA Champions League, ed. 2012/2013; articolo 18 del regolamento UEFA Europa League, ed. 2012/2013.

Adottata nel corso della riunione del Comitato Esecutivo UEFA del 21 aprile 2005, la regola è entrata in vigore progressivamente. Allorquando è stata introdotta nel 2006/2007, la soglia minima era stata fissata a 4 calciatori provenienti dalla formazione locale, quindi a 6 calciatori nella stagione successiva e, infine, a 8 calciatori a decorrere dalla stagione 2008/2009, di cui almeno la metà dovevano essere formati dai club. Una squadra che non soddisfa questo requisito si vede ridurre il proprio organico con il numero di calciatori mancanti e formati localmente.

In forza del suo statuto, l'UEFA non è autorizzata a imporre la trasposizione di questa iniziativa alle proprie federazioni nazionali, che sono state in ogni modo invitate a farlo.<sup>12</sup> Fino ad oggi, quindici federazioni hanno adottato regole simili,<sup>13</sup> mentre varianti alle regole suddette sono state introdotte da altre federazioni di diverse discipline sportive, sia in Francia che all'estero.<sup>14</sup>

SCHEMA 3: *NUMERO MEDIO DEI CALCIATORI FORMATI SUL CAMPO DAI CLUB CHE PARTECIPANO ALLA FASE A GIRONI DELL'UCL*<sup>15</sup>



<sup>12</sup> Circolare della UEFA alle federazioni nazionali datata 28 febbraio 2005, *Regola della UEFA sulla formazione locale dei giocatori*

<sup>13</sup> Fonte: UEFA, *Rapporto di Benchmarking, esercizio 2009*, 29.

<sup>14</sup> Cfr. in questo senso l'allegato 9, articoli B1 :8 a B1 :8 del regolamento delle competizioni della *Rugby Football League* (rugby al XIII).


<sup>15</sup> Fonte: UEFA, *Rapporto di Benchmarking, esercizio 2010*, 46.

Senza che sia necessario tracciare un bilancio dettagliato della sua applicazione, una prima analisi risultante dall'attuazione della regola UEFA rivela che il suo campo di applicazione non è uniforme.

Il numero di calciatori formati localmente allineati nell'UCL è complessivamente aumentato, passando da 2,16 (prima dell'introduzione della regola) a 2,5 nel corso della stagione 2010/2011.

D'altra parte, i calciatori di età inferiore ai 21 anni hanno una probabilità maggiore del 50% rispetto a prima di giocare le partite in questa competizione.

SCHEMA 4: NUMERO MEDIO DEI CALCIATORI FORMATI SUL CAMPO E AVENTI MENO DI 21 ANNI NEI CLUB CHE PARTECIPANO ALLA FASE A GIRONI DELL'UCL<sup>16</sup>



Il livellamento tra i vari campionati si è invece gravemente deteriorato.

<sup>16</sup> UEFA, Rapporto di Benchmarking, esercizio 2010, 46.

TABELLA 2: *PROVENIENZA DEI CLUB CHE PARTECIPANO ALLE SEMIFINALI DELL'UCL (2006-2012)*<sup>17</sup>

	<b>Germania</b>	<b>Inghilterra</b>	<b>Spagna</b>	<b>Francia</b>	<b>Italia</b>	<b>Altro</b>
2006-2012	3	11	7	1	2	0
Proporzione	12,5%	46%	29%	4%	8%	0%

Ovviamente, la regola dei calciatori formati localmente non è una panacea. Resta comunque un decisivo passo in avanti nell'impegno di rivitalizzazione della formazione affidato alle organizzazioni ombrello del calcio europeo, il cui margine di manovra resta limitato dalle disposizioni del diritto dell'Unione.

Il regolamento internazionale sui trasferimenti dei calciatori, i cui principi sono stati a grandi linee definiti in maniera congiunta dalla Commissione europea, dalla FIFA e dall'UEFA nel 2001,<sup>18</sup> prevede anche una valorizzazione degli investimenti nelle strutture formative mediante indennità erogabili ai club che hanno a loro volta contribuito alla formazione di un calciatore diventato professionista.<sup>19</sup> Dal canto suo, l'UEFA richiede che i club implementino un programma di formazione strutturato e approvato dalle rispettive federazioni, nonché squadre che promuovano le competizioni giovanili a livello nazionale.<sup>20</sup>

## 2. *Una soluzione acclamata dalle istituzioni dell'Unione europea*

L'euro-compatibilità della norma UEFA sui calciatori formati localmente si può dedurre dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (di seguito "la Corte") ed è supportata dagli strumenti politici adottati dal Parlamento europeo e dalle ripetute dichiarazioni della Commissione europea a suo favore.

### 2.1 *Una normativa in linea con il diritto europeo*

Secondo una costante giurisprudenza, l'attività dei calciatori (semi)professionisti è

<sup>17</sup> Fonti: rssf.com e NERA Economic Consulting e S. SZYMANSKI, *Economic study of trends in football*, maggio 2005, 26.

<sup>18</sup> Comm. CE, 5 marzo 2001, comunicato IP/01/314 e 5 giugno 2002, comunicato IP/02/824. Y. LE LOSTECQUE, "Les transferts de joueurs", RAE, 2001-2002, 524-531.

<sup>19</sup> Allegato 4 del *Regolamento sullo Status e sul Trasferimento dei Calciatori* FIFA, edizione 2010. Cfr. anche O. ONGARO, «The system of training compensation according to the FIFA regulations on the status and transfer of players», *European Sports Law and Policy Bulletin, The Bernard Case*, I-2010, 69-92.

<sup>20</sup> Regolamento della UEFA sul rilascio delle licenze ai club e fair play finanziario, edizione 2012, art. 17 e 18.

un'attività a carattere lucrativo.<sup>21</sup> Una normativa sportiva che mira a regolare la composizione delle squadre deve quindi essere conforme alle disposizioni del Trattato, nella fattispecie ai requisiti di cui all'articolo 45 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (di seguito «TFUE»)<sup>22</sup> Questo articolo stabilisce il principio sacrosanto della libera circolazione dei lavoratori nonché il suo corollario, il principio della parità di trattamento in materia di accesso al lavoro.

Per conferirle piena efficacia, il giudice comunitario dà un'interpretazione estensiva della regola sulla parità di trattamento. Oltre alle discriminazioni palesi, basate direttamente sulla cittadinanza, vieta qualsiasi forma di discriminazione che, «*in applicazione di altri criteri di distinzione, conduca di fatto allo stesso risultato*».<sup>23</sup> Tuttavia, tenuto conto che nella maggior parte dei casi sono i cittadini nazionali a essere formati nel rispettivo Stato membro di origine, tra gli otto calciatori formati localmente si riscontra generalmente una predominanza di calciatori nazionali. Il rischio di discriminazione indiretta, inevitabile e del tutto logica, non va quindi escluso.

A differenza delle regole costitutive delle discriminazioni dirette, non suscettibili di alcuna giustificazione, una norma che violi il principio di non discriminazione indiretta può essere «riabilitata» se, da un lato, persegue un obiettivo riconosciuto dalla Corte di interesse pubblico e se, dall'altro, i mezzi posti in atto tra la norma controversa e l'obiettivo non sono eccessivi.<sup>24</sup>

Nonostante comporti una discriminazione indiretta, la regola della UEFA sembra giustificata in nome dell'interesse pubblico, ivi compresi la promozione della formazione di giovani calciatori e il mantenimento dell'equilibrio competitivo che ne sono parte integrante, così come riconosciuto nella sentenza *Bosman*.<sup>25</sup> La soluzione giuridica qui suggerita sembra del resto confermata dalla Corte che, nella sentenza *Olivier Bernard* ha rilevato che «*gli investimenti realizzati a livello locale per il reclutamento e la formazione dei giovani calciatori rivestono un'importanza notevole per la realizzazione della funzione sociale ed educativa dello sport*».<sup>26</sup>

Rimane quindi da determinare la proporzionalità della misura. Richiedere a un club che soltanto un terzo del proprio organico provenga dalle fila della

---

<sup>21</sup> CGUE, 14 luglio 1976, *Donà*, 13/76, Rec. 1333, punto 12, CGUE, 15 dicembre 1995, *Bosman*, Rec. I-4921, punto 73; CGUE, 16 marzo 2010, *Olympique Lyonnais c/Olivier Bernard e Newcastle United UFC*, C-325/08, Rec. I-2177, punto 29.

<sup>22</sup> CGUE, 12 giugno 1974 *Walrave*, 36/74, Rec. 726, punto 5; CGUE, *Donà*, punto 17; CGUE *Bosman* succitata, punto 87; CGUE, 13 aprile 2000, *Lehtonen et Castors Braine*, C-176/96, Rec. I-2681, punto 36; CGUE, *Olympique Lyonnais* precitata, punto 30.

<sup>23</sup> CGUE, 12 febbraio 1974, *Sotgiu*, 152/73, Rec. 153, par. 11.

<sup>24</sup> CGUE, 23 maggio 1996, *O'Flynn*, C-237/94, Rec. I-2617, punto 19.

<sup>25</sup> CGUE, sentenza *Bosman* suddetta, punto 106.

<sup>26</sup> CGUE, sentenza *Olympique Lyonnais* suddetta, punto 44. Leggere a questo proposito, J. ZYLBERSTEIN, «L'arrêt Olivier Bernard: une avancée significative pour la formation des sportifs» (La sentenza Olivier Bernard: un passo avanti significativo per la formazione degli sportivi), *Rivista del mercato comune e dell'Unione europea*, 2010 n° 543, 653-661.

formazione locale non altera il suo margine di manovra nella composizione del Referto ufficiale di gara. In Francia, il Consiglio di Stato quest'anno si fa, prima del solito, portavoce della suddetta analisi ammettendo che questa percentuale possa persino raggiungere il 42%.<sup>27</sup>

## 2.2 Dichiarazioni politiche all'unisono

Il Parlamento europeo e la Commissione europea hanno sottolineato in diverse occasioni i meriti della regola UEFA sui calciatori formati localmente.

Sin dal 2007, l'Assemblea parlamentare dell'UE ha manifestato *«il proprio sostegno alle misure della UEFA finalizzate a promuovere la formazione dei giovani calciatori imponendo un numero minimo di calciatori locali negli organici di un club e limitando le dimensioni delle squadre»*.<sup>28</sup> Pochi mesi dopo, i deputati europei hanno ribadito questo sostegno accordandosi nell'affermare che *«la formazione dei calciatori a livello locale è una vera e propria sfida per il movimento sportivo»* e che *«il regolamento (...)UEFA può servire da esempio per le altre federazioni, leghe e club»*.<sup>29</sup>

Più di recente, la risoluzione sulla dimensione europea dello sport del febbraio 2012 preparata dall'Eurodeputato spagnolo Santiago Fisas Aixela ha esortato *«gli organismi a tutela dello sport a moltiplicare i loro sforzi per promuovere la formazione locale dei giovani calciatori, poiché lo sviluppo di nuovi talenti è una delle principali attività di un club sportivo, e una dipendenza eccessiva dai trasferimenti dei calciatori può minare i valori dello sport»*.<sup>30</sup>

Privi di una portata giuridica vincolante, questi strumenti non sono tuttavia sprovvisti di interesse; il Parlamento europeo incarna difatti la legittimità democratica dell'Unione Europea e ha espresso il punto di vista di tutti i popoli degli Stati membri, ovvero di oltre mezzo miliardo di cittadini. Le sue risoluzioni rappresentano uno strumento di pressione non trascurabile sulle attività e le prese di posizione dei governi nazionali, e soprattutto della Commissione europea.

Il 28 Maggio 2008, ovvero quasi quattro anni dopo l'inizio delle discussioni con l'UEFA, la Commissione ha, a sua volta, riconosciuto come *«proporzionata e rispettosa del principio della libera circolazione dei lavoratori»* la regola sui calciatori formati localmente ai sensi di una dichiarazione che ribadiva che la promozione della formazione dei giovani calciatori e il rafforzamento dell'equilibrio

<sup>27</sup> Consiglio di Stato, 8 marzo 2012, RC Cannes c/ FFVB, n° 343273.

<sup>28</sup> Risoluzione del Parlamento europeo del 29 marzo 2007 sul futuro del calcio professionistico in Europa, INI/2006/2130, par. 34. Leggere a questo proposito J. ZYLBERSTEIN, "Nota introduttiva alla risoluzione del Parlamento europeo del 29 marzo 2007 sul futuro del calcio professionistico in Europa", *Appunti di diritto dello sport*, 2007, n° 8, 32-33.

<sup>29</sup> Risoluzione del Parlamento europeo in merito al Libro bianco sullo sport, 8 maggio 2008, INI/2007/2261, par. 36.

<sup>30</sup> Risoluzione del Parlamento europeo sulla dimensione europea dello sport, 2 febbraio 2012, INI/2011/2087, par. 72 e 73.

delle competizioni sono «*obiettivi di interesse pubblico legittimi*».<sup>31</sup>

Nel febbraio 2009, in risposta a un'interrogazione parlamentare, la Commissione ha confermato che «*la regola della UEFA sembra (...) appropriata per conseguire l'obiettivo di preservare la formazione dei giovani calciatori*».<sup>32</sup>

Infine, nella sua Comunicazione sulla dimensione europea adottata lo scorso anno, la Commissione ha annunciato l'intenzione di «*valutare l'impatto delle regole sui calciatori formati localmente negli sport di squadra per il 2012*».<sup>33</sup> Uno studio in fase di preparazione e i relativi risultati dovrebbero essere annunciati alla fine dell'anno. La comunità sportiva attende una presa di posizione categorica in merito alla legittimità delle regole sulla formazione locale dei calciatori. Per di più, la Commissione europea potrebbe trarre vantaggio dell'opportunità che si è data per esprimere il proprio sostegno politico significativo nella direzione tracciata dalle federazioni sportive che stanno cercando di rivitalizzare gli sforzi formativi dei club professionistici. Perché la regola dell'UEFA da sola non sarà sufficiente. È in gioco la sostenibilità dei nostri centri di formazione e lo sviluppo dei talenti di domani.

---

<sup>31</sup> Comm. CE., 28 maggio 2008, *Regola della UEFA sui "giocatori formati localmente": compatibilità con il principio della libera circolazione delle persone*, comunicato IP/08/807. Non si può escludere che l'approvazione della regola sui giocatori formati localmente abbia beneficiato direttamente, ma in proporzioni certamente limitate, della campagna concomitante lanciata dalla FIFA a favore del 6+5, che ha posto la Commissione davanti a una scelta, favorevole, in ultima analisi, alla regolamentazione meno intrusiva nel diritto europeo.

<sup>32</sup> Risposta all'interrogazione scritta E-0166/2009 presentata dall'Eurodeputato Luca Romagnoli, *Introduzione del "6+5" nelle squadre di calcio europee*, GU C 189 del 13/07/10, 53.

<sup>33</sup> Comunicazione della Commissione europea, "Sviluppare la dimensione europea dello sport", 18 gennaio 2011, COM(2011) 12 definitivo, 14.



## IL REGIME FISCALE DEI CALCIATORI: UN'ANALISI ECONOMICA COMPARATA

di *Stefano Vecchione\** e *Francesco Addesa\*\**

SOMMARIO: Introduzione – 1. Il Declino Competitivo del Calcio Italiano – 2. Il Rapporto di Lavoro Dipendente per un Calciatore Professionista – 3. IRPEF: Nozioni Generali e Risvolti nel Mondo Sportivo – 4. La Tassazione nelle Principali Leghe Europee – Conclusioni – Bibliografia

### *Introduzione*

L'industria del calcio professionistico italiano attraversa una fase di piena transizione, che fa seguito alla crisi dei mercati finanziari ma che deriva anche dall'esigenza di attirare investitori e sponsor internazionali. Allo stesso tempo, la ricerca di modelli alternativi di *governance* e l'attuazione del *Financial Fair Play*<sup>1</sup> della Union of European Football Associations (da qui in poi UEFA per brevità) sono destinate ad avere un impatto sempre più importante nel settore.

I dati che emergono dal Report Calcio 2012 della Federazione Italiana Giuoco Calcio<sup>2</sup> (di qui in poi FIGC per brevità) evidenziano come alcuni impatti derivanti da fattori macroeconomici e regolamentari si siano già manifestati. Il totale del valore della produzione del calcio professionistico italiano nel 2010-2011 è pari a circa 2,5 miliardi di euro (-1,2% rispetto alla stagione precedente), e l'82% dei ricavi sono generati dalla Serie A. Il costo della produzione è pari a 2,9 miliardi di euro (+1,5% rispetto al 2009-2010, in deciso rallentamento rispetto al +6,8% e

---

\* Dottore commercialista presso lo studio Vecchione, Avellino; agente FIFA. E-mail: [vecchionecs@virgilio.it](mailto:vecchionecs@virgilio.it).

\*\* Dottore di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell'Università di Salerno. E-mail: [francescoaddesa@virgilio.it](mailto:francescoaddesa@virgilio.it).

<sup>1</sup> Sull'argomento vedi A. BERNOLDI, C. SOTTORIVA, *La disciplina della redazione del bilancio di esercizio delle società di calcio. Confronto con l'esperienza internazionale ed impatto del c.d. financial fair play*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 7, n. 1, 2011, 147-191, e R. CARUSO, *Il Fair Play finanziario è già finito KO*, in *Fin. Merc. Sport*, 21 giugno 2011.

<sup>2</sup> FIGC, *Report calcio 2012*, vedi [www.figc.it/other/RC2012\\_Completo\\_LowRes.pdf](http://www.figc.it/other/RC2012_Completo_LowRes.pdf) (novembre 2012).

+6,4% delle due stagioni precedenti), la perdita netta di 428 milioni di euro (+23,2% rispetto alla stagione precedente). Il patrimonio netto si è ridotto di quasi 205 milioni di euro rispetto ai valori della stagione 2009-2010 (-50,2%), mentre l'indebitamento complessivo della Serie A è in aumento del 14%.

I ricavi medi delle società di Serie A sono pari a circa 102 milioni di euro (105 nella stagione precedente) a fronte di costi medi pari a 115 milioni (113 nel 2009-2010). La contrazione dei ricavi da ingresso stadio del calcio professionistico italiano è di 22,4 milioni, pari a circa l'8,2%.

Il costo del lavoro diminuisce per la prima volta dal 2007 (-0,7%), rispetto a crescita medie annuali del passato pari a circa l'8%, e l'incidenza del costo del lavoro sui ricavi di vendita (al netto delle plusvalenze) è del 71%. L'apporto complessivo operato dal calcio nel 2009 è pari a circa un miliardo di euro. L'85% del totale (875 milioni) deriva dal contributo fiscale e previdenziale delle società professionistiche italiane, mentre i rimanenti 155 milioni di euro sono relativi al gettito erariale derivante dalle scommesse sul calcio. Il contributo fiscale e previdenziale generato dalla Serie A nel 2009 è pari a circa 688 milioni di euro (il 79% del gettito totale del calcio professionistico italiano).

Le ragioni della fragilità finanziaria del calcio professionistico italiano sono già state individuate da Baroncelli e Caruso<sup>3</sup> nell'incremento dei costi, in particolare quelli salariali, ad un tasso superiore rispetto ai ricavi, provenienti principalmente dai diritti televisivi.<sup>4</sup> Eppure, nell'attuale top 10 degli ingaggi più elevati non figura alcun calciatore militante nel campionato di Serie A. E, come evidenziato da Kuper e Szymanski,<sup>5</sup> gli ingaggi costituiscono un eccellente indicatore della qualità dei giocatori: pertanto, la qualità del talento presente nel campionato italiano risulta inferiore a quella degli altri campionati europei, con conseguenze evidenti anche sui risultati conseguiti dai club italiani nelle competizioni internazionali. Il presente articolo, riprendendo le considerazioni di alcuni manager di *top club* italiani<sup>6</sup> tornate d'attualità nel corso della sessione estiva del calciomercato del 2012 in coincidenza del mancato trasferimento del calciatore brasiliano Kakà dal Real Madrid Club de Fútbol (di qui in poi Real Madrid per brevità) all'Associazione Calcio Milan (di qui in poi Milan per brevità), si concentra sul lato dei costi e intende evidenziare quanto incida su di essi la tassazione dei salari dei calciatori in Italia, comparandola con quella applicata nei Paesi europei che presentano i campionati professionistici che costituiscono i principali competitors della Serie A.

<sup>3</sup> A. BARONCELLI, R. CARUSO, *The organization and economics of Italian Serie A: a brief overall view*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 7, n. 2, 2011, 67-85.

<sup>4</sup> Sull'argomento vedi anche M. NICOLIELLO, *Reddito e capitale nelle società di calcio: la massima serie italiana 1998-2007*, in *Riv. Dir. Ec. Sp.*, vol. 4, n. 2, 2008, 67-94; F. MONTANARI, G. SILVESTRI, *Le determinanti della retribuzione tra risultati e caratteristiche individuali: il caso del campionato di calcio di Serie A*, in *Riv. Dir. Ec. Sp.*, vol. 3, n. 1, 2007, 91-106; L.A. BIANCO, D. CORRADO, *I bilanci delle società di calcio: le ragioni di una crisi*, Milano, EGEA, 2004.

<sup>5</sup> S. KUPER, S. SZYMANSKI, *Calcionomica*, ISBN Edizioni, Milano, 2010.

<sup>6</sup> Si veda ad esempio *Il calcio spagnolo contro Zapatero E l'Italia del calcio se la ride...*, disponibile on line all'indirizzo web [www.ilgiornale.it/news/calcio-spagnolo-contro-zapatero-e-litalia-calcio-se-ride.html](http://www.ilgiornale.it/news/calcio-spagnolo-contro-zapatero-e-litalia-calcio-se-ride.html) (novembre 2012).

L'articolo è strutturato come segue: nel primo sarà documentata la perdita di competitività dei club italiani a livello europeo in termini di ranking UEFA e successi nelle principali competizioni internazionali, conseguenza del minor livello di attrattività della Serie A che comporta un peggioramento qualitativo dell'offerta di talento nel calcio professionistico italiano; nel secondo paragrafo descriveremo il rapporto di lavoro dipendente per un calciatore professionista in Italia; nel terzo si discuterà delle imposte che concretamente gravano sui salari dei calciatori professionisti del campionato italiano, mentre nel quarto saranno descritti i regimi fiscali cui sono sottoposti i contratti dei calciatori nei Paesi europei che presentano i campionati di calcio più competitivi secondo il ranking UEFA.

### *1. Il declino competitivo del calcio italiano*

A partire dalla stagione calcistica 2012-2013, l'Italia ha perso una rappresentante nella massima competizione europea per club, la UEFA Champions League. Tale evento rappresenta il culmine di una perdita di competitività dei club italiani a livello internazionale che si protrae sostanzialmente dall'inizio del nuovo millennio e che interessa anche la UEFA Europa League (nota fino alla stagione 2008-2009 come Coppa UEFA), altra competizione internazionale per club organizzata dalla UEFA, seconda per importanza soltanto alla Champions League.

Uno degli strumenti per valutare tale perdita di competitività è il coefficiente UEFA per i campionati nazionali, stilato per determinare quante squadre di club di ciascuna nazione possono prendere parte alla Champions League ed all'Europa League. In particolare, le tre federazioni europee che vantano i coefficienti più alti possono contare su quattro partecipanti alla Champions League. Tale coefficiente è calcolato in base ai risultati ottenuti nelle competizioni europee dalle squadre dei vari campionati nazionali nelle ultime cinque stagioni. Il numero dei punti ottenuto in ogni stagione (due per la vittoria, uno per il pareggio) è diviso con il numero dei club partecipanti. Il risultato viene poi arrotondato per difetto alla terza cifra decimale. I punti ottenuti durante i turni preliminari vengono dimezzati e altri punti bonus sono assegnati per: a) la qualificazione per la fase a gironi della Champions League (4 punti, 3 fino alla stagione 2008-09); b) il raggiungimento degli ottavi di finale della Champions League (5 punti, 1 fino alla stagione 2008-09); c) il raggiungimento dei quarti di finale, delle semifinali e della finale delle due coppe europee (1 punto).

La Tabella 1 evidenzia il crescente divario che l'Italia ha accumulato tra il 2004 e il 2012 rispetto alle altri principali federazioni europee: in particolare, il differenziale rispetto alla federazione inglese è cresciuto da meno di 3 punti a quasi 25 e quello rispetto alla federazione spagnola da 20 a quasi 25, mentre la federazione tedesca, che nel 2004 aveva un ritardo di quasi dieci punti rispetto a quella italiana e ancora nel 2008 aveva circa 12,5 punti in meno, ha nel 2012 un coefficiente di quasi 16 punti più elevato rispetto a quello della federazione italiana (il sorpasso si è consumato al termine della stagione 2010-2011 e ha consentito alla Germania di guadagnare la quarta rappresentante in Champions League a

discapito dell'Italia). La performance attuale dei club italiani è di poco superiore a quella dei club francesi, che nel 2006 erano distanziati di quasi 16 punti, ed anche il differenziale rispetto ai club della federazione russa, che nel 2004 era al ventunesimo posto del ranking UEFA con poco meno di 40 punti di ritardo rispetto a quella italiana, si è drasticamente ridotto (poco più di 12 punti).

**Tabella 1. Coefficiente UEFA per campionati nazionali, 2004-2012**

Nazione	Anno								
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Inghilterra	62,153	63,224	63,486	68,54	75,749	79,499	81,856	85,785	84,41
Spagna	79,851	73,717	72,748	76,891	75,266	74,266	79,757	82,329	84,186
Germania	49,489	48,989	48,364	44,364	48,722	56,695	64,207	69,436	75,186
Italia	59,186	61,186	66,731	66,088	60,41	62,91	64,338	60,552	59,981
Francia	48,326	49,469	50,781	53,656	52,668	50,168	53,74	53,678	54,178
Russia	19,916	25,666	31,833	36,125	43,75	47,625	43,791	44,707	47,832

Fonte: [www.uefa.com](http://www.uefa.com)

Il declino della competitività dei club italiani in campo europeo è ancor più evidente se si analizzano i punteggi da essi conseguiti nelle singole stagioni: la Tabella 2 mostra come, a partire dal 2008, i risultati dei club italiani siano stati costantemente al di sotto delle prime tre federazioni europee, con differenziali sempre più marcati. Finanche in quella che è stata la migliore stagione tra quelle più recenti, il 2009-2010, coincisa con la vittoria della Champions League da parte del Football Club Internazionale Milano, il punteggio è stato nettamente inferiore a quello di Inghilterra, Spagna e Germania ed in linea con quello della Francia.

La minore competitività dei club italiani si evince anche dall'analisi della nazionalità delle squadre che sono arrivate alle fasi finali delle principali competizioni europee per club. I dati della Tabella 3 mostrano che le squadre italiane hanno vinto 3 volte la Champions League nel periodo 2000-2012, quanto le inglesi, che però hanno raggiunto per 8 volte la finale (le italiane 5) e per 17 le semifinali (le italiane 7); i club spagnoli hanno conquistato la vittoria addirittura 5 volte, 8 volte sono giunte alla finale e ben 18 alle semifinali. La performance dei club italiani è molto più simile a quella dei club tedeschi, che possono vantare una vittoria, 4 finali e 6 semifinali.

**Tabella 2. Coefficiente UEFA per club nel singolo anno, 2000-2012**

Nazione	Anno												
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Inghilterra	14,500	14,166	11,571	10,666	11,250	15,571	14,428	16,625	17,875	15,000	17,928	18,357	15,250
Spagna	18,571	16,611	14,857	15,500	14,312	12,437	15,642	19,000	13,875	13,312	17,928	18,214	20,857
Germania	11,071	11,062	13,500	9,142	4,714	10,571	10,437	9,500	13,500	12,687	18,083	15,666	15,250
Italia	12,000	9,812	12,571	15,928	8,875	14,000	15,357	11,928	10,250	11,375	15,428	11,571	11,357
Francia	10,285	9,500	7,125	7,916	13,500	11,428	10,812	10,000	6,928	11,000	15,000	10,750	10,500
Russia	4,250	3,833	2,333	3,625	5,875	10,000	10,000	6,625	11,250	9,750	6,166	10,916	9,750

*Fonte: www.uefa.com*

**Tabella 3. Performance dei club delle principali nazioni europee nella UEFA Champions League, 2000-2012**

Nazione	Vittorie	Finaliste	Semifinaliste
Inghilterra	3	8	17
Spagna	5	7	18
Germania	1	4	6
Italia	3	5	7
Francia	0	1	2
Russia	0	0	0

*Fonte: www.uefa.com*

Le performance registrate dai club italiani in Europa League sono ancora peggiori (Tabella 4): nel periodo 2000-2012, in cui perfino un club russo è riuscito a vincere la competizione (Professional'nyj Futbol'nyj Klub CSKA Mosca nel 2005), nessuna vittoria e soltanto 5 semifinali. Anche in questo caso la performance migliore è quella dei club spagnoli, seguiti da quelli inglesi e tedeschi: questi ultimi, pur non avendo mai raggiunto la vittoria finale, hanno fatto registrare 2 finali e ben 8 semifinali.

**Tabella 4. Performance dei club delle principali nazioni europee nella UEFA Europa League, 2000-2012**

<b>Nazione</b>	<b>Vittorie</b>	<b>Finaliste</b>	<b>Semifinaliste</b>
Inghilterra	1	4	7
Spagna	5	8	13
Germania	0	2	8
Italia	0	0	5
Francia	0	1	2
Russia	1	0	2

*Fonte: www.uefa.com*

La cattiva performance dei club italiani nel nuovo millennio è ancor più rilevante se confrontata con quella dai essi registrata nel periodo 1989-1999 (Tabella 5): 4 vittorie e 9 finaliste in Champions League, addirittura 8 vittorie e 14 finaliste in Coppa UEFA su 11 edizioni.

**Tabella 5. La performance dei club italiani nelle competizioni UEFA, 1989-1999**

<b>Competizione</b>	<b>Vittorie</b>	<b>Finaliste</b>
Champions League	4	9
Coppa UEFA	8	14

*Fonte: www.uefa.com*

Kuper e Szymanski<sup>7</sup> hanno verificato empiricamente l'ipotesi che, a lungo andare, i salari dei giocatori riflettano piuttosto fedelmente le loro qualità. Analizzando i dati relativi a 14 stagioni di calcio italiano (dal 1987 al 2001) e 10 stagioni di calcio inglese (dal 1998 al 2007), essi giungono alla conclusione che, sul lungo periodo, i salari consentano di predire il successo con altissimo grado di precisione e che quindi i salari siano un eccellente indicatore della qualità dei calciatori. Se analizziamo la classifica dei 50 calciatori con i salari più elevati per le ultime 4 stagioni,<sup>8</sup> che seguono l'inizio della crisi che l'economia mondiale sta tuttora attraversando e coincidono con un netto peggioramento delle performance dei club italiani nelle competizioni internazionali, notiamo come la presenza di calciatori che militano nel campionato professionistico italiano sia minoritaria rispetto agli altri campionati, ed il loro numero tenda addirittura a diminuire (Tabella 6). Se restringiamo l'analisi soltanto ai 20 calciatori col salario più elevato (Tabella 7), notiamo come la situazione sia ancora peggiore: dalle 4 presenze della stagione 2008-2009 si passa all'unica presenza della stagione 2011-2012. Anche in questo caso i Paesi leader sono Inghilterra e Spagna, anche se più recentemente la Russia e, se consideriamo anche Paesi extra-europei, la Cina e il Brasile sono entrati prepotentemente nel mercato del talento calcistico.

**Tabella 6. Top 50 calciatori col salario più elevato: rappresentanti per campionato di appartenenza, 2009-2012**

Nazione	Stagione			
	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012
Inghilterra	22	20	22	21
Spagna	13	17	13	17
Germania	4	4	3	4
Italia	11	9	10	5
Francia	3	0	2	0
Russia	0	0	0	2

Fonte: *www.futebolfinance.com*

<sup>7</sup> S. KUPER, S. SZYMANSKI, *Calcionomica*, cit., 4.

<sup>8</sup> Fonte: Futebol Finance. Si veda *www.futebolfinance.com* (novembre 2012).

**Tabella 7. Top 20 calciatori col salario più elevato: rappresentanti per campionato di appartenenza, 2009-2012**

Nazione	Stagione			
	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012
Inghilterra	8	9	10	10
Spagna	8	9	5	7
Germania	0	0	2	1
Italia	4	2	3	1
Francia	0	0	0	0
Russia	0	0	0	1

Fonte: [www.futebolfinance.com](http://www.futebolfinance.com)

Pertanto, possiamo ragionevolmente affermare che uno dei fattori alla base della scarsa performance dei club italiani nelle competizioni internazionali è da ricercare in una minore quantità di talento a disposizione degli stessi, come denota la presenza di un ridottissimo numero di calciatori militanti in serie A tra coloro che percepiscono i salari più elevati, che, come detto in precedenza, costituiscono un ottimo indicatore della qualità dei calciatori. Perché i *top club* italiani corrispondono ai calciatori salari meno elevati rispetto ai competitors internazionali, in particolare quelli inglesi e spagnoli? Baroncelli e Caruso<sup>9</sup> trovano una possibile spiegazione nella minore capacità, da parte dei club italiani, di generare ricavi a causa delle difficoltà incontrate sia nella costruzione di stadi di proprietà che nell'implementazione di attività commerciali di successo.<sup>10</sup> Ma un'altra possibile spiegazione, poco dibattuta in letteratura<sup>11</sup> ma avanzata con forza da alcuni dirigenti di *top club* italiani, è quella relativa ad un troppo severo regime di imposizione fiscale sui salari dei calciatori, in particolare se comparato con quello degli altri Paesi europei, soprattutto della Spagna. I paragrafi successivi saranno dedicati a descrivere la natura e le caratteristiche dell'imposizione fiscale sui salari dei

<sup>9</sup> A. BARONCELLI, R. CARUSO, *The organization and economics of Italian Serie A: a brief overall view*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, cit., 3.

<sup>10</sup> Un'altra interessante analisi sulle problematiche del calcio italiano è quella di R. CARUSO, M. DI DOMIZIO, *Domanda di calcio e violenza negli stadi*, in *Riv. Dir. Ec. Sp.*, vol. 8, n. 2, 2012, 41-66.

<sup>11</sup> Sull'argomento vedi H. KLEVEN, C. LANDAIS, E. SAEZ, *Taxation and international migration of superstars: evidence from the European football market*, The National Bureau of Economic Research, Working Paper n. 16545, 2010.

calciatori in Italia ed a proporre un confronto con quella dei Paesi competitor dal quale poter verificare dove effettivamente l'offerta di salari più elevati sia stata favorita da un regime di imposizione fiscale meno oneroso.

## 2. *Il rapporto di lavoro dipendente per un calciatore professionista*

Il rapporto di lavoro per un calciatore professionista viene stipulato per iscritto tra il calciatore e la società di calcio che beneficerà delle sue prestazioni sportive, società che deve obbligatoriamente essere costituita nella forma di società per azioni (di seguito spa) oppure a responsabilità limitata (di seguito srl).

Il lavoro sportivo professionistico è disciplinato dalla Legge n. 91/1981<sup>12</sup> sul professionismo sportivo;<sup>13</sup> l'articolo 3 prevede che il contratto tra calciatore e società sia riconducibile all'ambito del rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue che la tassazione dei redditi dell'atleta professionista debba avvenire in base alle disposizioni in materia dei redditi di lavoro dipendente,<sup>14</sup> che stabiliscono che il reddito percepito dal calciatore sia assoggettato ad una imposizione reddituale tramite ritenute alla fonte prelevate dalla società sportiva, che opera come sostituto di imposta, anche nell'ipotesi in cui gli sportivi professionisti non siano fiscalmente residenti in Italia. Infatti, qualora non esista alcuna convenzione internazionale che prescriva diversamente, la società sportiva è obbligata ad effettuare le ritenute alla fonte, ferma restando la possibilità che le stesse ritenute siano riconosciute nello Stato estero di residenza fiscale dell'atleta quali importi concorrenti alla determinazione del credito per imposte a suo favore.<sup>15</sup>

Una delle più sintetiche e meglio riuscite descrizioni del rapporto tra calciatori e società è sicuramente quella di Uckmar:<sup>16</sup> «*I club con i giocatori stipulano un accordo che è di per sé lecito ma è un "pasticcio", con cui ricevono un importo netto senza prelievo formale delle imposte. La società è dunque sostituto d'imposta che la prende a proprio carico: ovviamente terrà conto economicamente del fatto che le debba corrispondere. In altre parole, i calciatori ricevono un salario che non è decurtato dell'imposta: quest'ultima è una partita a carico della società*».

### 2.1 *Redditi di lavoro dipendente*

Per redditi di lavoro dipendente si intendono i redditi che derivano da rapporti

<sup>12</sup> Legge 23 marzo 1981, n. 91, in G.U. n. 86 del 27 marzo 1981.

<sup>13</sup> Per una puntuale definizione di sport, vedi R. CARUSO, *Crime and sport participation: evidence from Italian regions over the period 1997-2003*, in *The Jour. of Soc.-Ec.*, vol. 40, n. 5, 2011, 455-463.

<sup>14</sup> Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in G.U. n. 302 del 31 dicembre 1986.

<sup>15</sup> E. MATTESI, *La tassazione degli atleti*, in *Dir. Dei Lav.*, 2011.

<sup>16</sup> V. UCKMAR, G. CORASANITI, P. DE CAPITANI DA VIMERCATE, C. CORRADO OLIVA, *Diritto tributario internazionale. Manuale*, CEDAM, 2012.

aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione altrui: essi sono costituiti da tutte le somme e i valori in genere percepiti a qualunque titolo nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. L'espressione utilizzata dal legislatore («*tutte le somme e i valori in genere percepiti*») qualifica la nozione di reddito di lavoro dipendente in modo ampio, includendo in esso ogni provento collegato in modo diretto o indiretto al rapporto di lavoro dipendente, sì che il compenso stesso non sarebbe stato corrisposto in assenza di tale rapporto.

Se ricollegiamo tale definizione al rapporto di lavoro che coinvolge il calciatore professionista, la determinazione della base imponibile è data dalle retribuzioni in denaro e dai compensi in natura (*fringe benefit*) percepiti dal calciatore nell'anno d'imposta. Analogamente a quanto accade per la generalità dei lavoratori dipendenti, vanno quindi assoggettati all'Imposta sui Redditi delle Persone Fisiche (di seguito IRPEF per brevità) le somme e i valori percepiti in relazione allo svolgimento del rapporto di lavoro sportivo, come i salari, le utilità in natura e i premi aggiuntivi corrisposti direttamente dalla società sportiva di appartenenza, come il «premio salvezza» o il «premio promozione». Tali premi aggiuntivi sono però tassabili, e quindi inclusi nella base imponibile IRPEF, solo se sono inclusi nel contratto firmato e depositato presso la lega di appartenenza, mentre non dovrebbero essere sottoposti a tassazione nel caso in cui fossero corrisposti con puro spirito di liberalità da parte del club.<sup>17</sup>

## 2.2 *Fringe benefit*

In un rapporto di lavoro dipendente rivestono un ruolo importante i *fringe benefit*, che possono essere definiti come vantaggi accessori che i lavoratori subordinati possono ottenere ad integrazione della retribuzione convenzionalmente rappresentata dalla remunerazione in denaro. Nella maggior parte dei casi, i *fringe benefit* tendono ad identificarsi con la retribuzione in natura (ad esempio la concessione di un'auto aziendale), ma non mancano i casi in cui il benefit è costituito da erogazioni in denaro.

Dal punto di vista fiscale è molto dibattuta la questione relativa alla tassabilità dei *fringe benefit*:<sup>18</sup> in particolare ci si chiede se essi debbano essere tassati in capo al dipendente. Lo stesso quesito si pone nel mondo dello sport professionistico e, nel caso di specie, nel mondo del calcio. L'atleta, infatti, per la società di calcio rappresenta, oltre che un dipendente, lo strumento per raggiungere determinati risultati sportivi che, se conseguiti, generano per la stessa maggiori ricavi: per tale motivo, nel gergo contabile esso viene qualificato come bene

<sup>17</sup> E. MATTESI, *La tassazione degli atleti*, cit., 4.

<sup>18</sup> Sull'argomento vedi M. GABELLI, G. DAN, *Fringe benefits e rimborsi spese*, Ipsoa, 2010; A. CASOTTI, *Reddito di lavoro dipendente. Determinazione e tassazione*, Ipsoa, 2005; A. PETRETTO, *Personal income tax theory, equity and incentives: some comments and extensions*, in *Riv. It. Econ.*, vol. 1, aprile 2009.

strumentale immateriale. Pertanto, non tutti quelli che costituiscono i benefici per il dipendente possono essere ricondotti nell'ambito della retribuzione imponibile.

In sostanza, la linea di demarcazione tra ciò che rappresenta *fringe benefit* e ciò che non vi rientra è rappresentata dall'interesse: se la spesa è rappresentata nell'interesse del lavoratore, essa si configurerà quale benefit; in caso contrario, se è sostenuta nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, essa sarà esclusa da imponibilità in capo al dipendente-calciatore.<sup>19</sup>

### 3. IRPEF: nozioni generali e risvolti nel mondo sportivo

L'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) è un'imposta italiana diretta, personale, progressiva ((in quanto colpisce il reddito con aliquote che aumentano in relazione agli scaglioni di reddito) e generale, regolata dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (da qui in poi TUIR per brevità).<sup>20</sup>

I soggetti passivi dell'IRPEF sono:

- I soggetti residenti sul territorio italiano. La tassazione si realizza su base mondiale (cosiddetta *worldwide income taxation*): il soggetto residente viene tassato per i redditi ovunque prodotti nel mondo, non solo per quelli prodotti nei confini nazionali.
- I soggetti non residenti sul territorio italiano. In questo caso è prevista la tassazione dei soli redditi prodotti nel territorio italiano.

#### 3.1 Fenomeno della doppia imposizione

La maggior parte degli Stati esteri applica al loro interno un'imposizione simile a quella adottata in Italia: ciò può determinare il verificarsi di fenomeni di doppia imposizione. Si pensi al caso in cui una persona fisica residente nel territorio italiano ai fini fiscali ritragga un reddito da un'attività svolta all'estero: tale reddito sarà soggetto a ritenuta alla fonte da parte dello Stato estero e, in base al principio di tassazione su base mondiale, concorrerà anche alla formazione della base imponibile IRPEF.

Situazioni del genere si verificano costantemente nel mondo dello sport professionistico: si pensi al caso di atleti che militano in squadre straniere ma che mantengono la propria residenza in Italia, perchè la propria famiglia risiede in Italia oppure nel caso di un trasferimento con la formula del prestito temporaneo ad una squadra estera a campionato già in corso.

L'art. 165 del Tuir, al fine di eliminare il problema della doppia imposizione, prevede un «*credito per le imposte assolate all'estero*» e, al comma 1, dispone che «*se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, al contribuente spetta un credito per le imposte ivi pagate a titolo*

<sup>19</sup> N. SACCARDO, A. BENAZZI, *La tassazione dei calciatori*, Ipsoa, 2011.

<sup>20</sup> Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in G.U. n. 302 del 31 dicembre 1986, cit., 12.

*definitivo su tali redditi*) da utilizzare in abbattimento dell'imposta da pagare in Italia. È necessario, per il riconoscimento del credito, che si verifichino tre presupposti:

- che l'imposta estera sia prelevata su un reddito prodotto all'estero;
- che tale reddito abbia concorso alla formazione del reddito complessivo in Italia;
- che l'imposta estera sia effettivamente pagata.

Nel caso tutti i requisiti appena esposti siano soddisfatti, si procede al calcolo del credito per le imposte già pagate all'estero. Innanzitutto, ai sensi del già citato art. 165, comma 1 del TUIR,<sup>21</sup> l'imposta estera è accreditabile per un importo massimo corrispondente all'imposta italiana dovuta sul reddito conseguito all'estero. Tale importo massimo è pari alla quota d'imposta italiana lorda riferibile al reddito prodotto all'estero, calcolata quindi in base alla proporzione tra reddito prodotto all'estero e reddito complessivo. A tale rapporto non può mai essere attribuito un valore superiore ad 1, in maniera tale che, anche in presenza di un reddito prodotto all'estero di entità superiore al reddito complessivo, l'ammontare del credito d'imposta per le imposte pagate all'estero non possa comunque eccedere l'imposta italiana lorda. Sempre l'art. 165, comma 3 del TUIR<sup>22</sup> prevede che il credito per imposte già assolte all'estero vada calcolato separatamente per ciascun singolo Stato.

Nei casi in cui la quota di imposta italiana lorda riferibile al reddito prodotto all'estero risulti inferiore all'imposta pagata all'estero sul medesimo reddito, parte dell'imposta estera non sarà accreditabile: si genererà pertanto una eccedenza di imposta che non potrà più essere utilizzata. Tale credito si traduce in una detrazione dell'imposta netta che dovrà essere operata *«nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta cui appartiene il reddito prodotto all'estero, naturalmente a condizione che il pagamento dell'imposta avvenga prima della sua presentazione»* (art. 165, comma 4 del TUIR<sup>23</sup>). Qualora il pagamento dell'imposta estera venga effettuato successivamente, il comma 7 dell'art. 165 del TUIR<sup>24</sup> stabilisce che *«si proceda ad una nuova liquidazione, [...] tenendo conto anche dell'eventuale maggior reddito estero»* e che *«la detrazione si operi dall'imposta dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione nella quale è stata richiesta»*.

Il reddito che il calciatore percepisce dal club con cui ha in essere un contratto va quindi assimilato al reddito di lavoro dipendente. In linea generale esso è soggetto a ritenuta a titolo d'acconto dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche operata da parte del sostituto d'imposta. Il club, nella sua veste di sostituto d'imposta, è tenuto ad operare una ritenuta a titolo di acconto sulle somme ed i valori corrisposti in ciascun periodo di paga, determinata in base alle aliquote

<sup>21</sup> Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, cit., 12.

<sup>22</sup> Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, cit., 12.

<sup>23</sup> Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, cit., 12.

<sup>24</sup> Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, cit., 12.

IRPEF.<sup>25</sup>

Ai sensi dell'Art. 2, comma 3, D.P.R. n. 600/1973,<sup>26</sup> il club è altresì tenuto, entro il 28 febbraio dell'anno successivo o alla data di cessazione del rapporto di lavoro se precedente, ad effettuare il conguaglio tra l'ammontare delle ritenute operate sulle somme e i valori corrisposti in ciascun periodo di paga e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo delle somme e i valori corrisposti nel corso dell'anno.

### *3.2 Il contributo di solidarietà: l'ultimo arrivato*

Introdotta con il D.L. n. 138/2011<sup>27</sup> (legge di conversione n. 148/2011<sup>28</sup>), il contributo di solidarietà è un nuovo prelievo in vigore nei periodi di imposta dal 2011 al 2013. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il D.P.C.M. 21.11.2011,<sup>29</sup> ha dettato le modalità tecniche di attuazione della disposizione sia per i calciatori sia per le società (sostituto d'imposta). Si tratta di un'aliquota aggiuntiva del 3% per i redditi che superano i 300.000 Euro.

Il contributo di solidarietà è stato oggetto di accese discussioni, nell'estate del 2011, tra l'Associazione Italiana Calciatori e la Lega Nazionale Professionisti Serie A, l'organo che rappresenta le venti società che partecipano al campionato di Serie A: la diatriba in merito al soggetto (club o calciatore) su cui dovesse ricadere la nuova imposizione tributaria ha portato addirittura ad un avvio posticipato del campionato stesso. Probabilmente, una soluzione non era poi tanto difficile da raggiungere.

Infatti, nel momento della stipula del contratto di lavoro, alcuni club concordano con i calciatori una retribuzione lorda, altri una retribuzione netta. Nel primo caso, il contratto prevede un salario lordo per l'importo concordato, dal quale poi vengono sottratte le imposte: i calciatori che hanno stipulato simili contratti non hanno quindi un salario netto costante ma, come per la maggior parte dei lavoratori dipendenti, vedono il loro salario aumentare o diminuire secondo l'aumento o la diminuzione delle imposte. In questo caso il contributo di solidarietà dovrebbe ricadere sui calciatori, non intaccando il salario lordo precedentemente pattuito e traducendosi pertanto in una lieve riduzione del salario netto.

Nel secondo caso, molto ricorrente nel mondo del calcio professionistico, il contratto sottoscritto tra società e calciatore – cioè tra azienda e lavoratore – prevede una cifra concordata al netto delle imposte: il club si impegna a versare al

<sup>25</sup> Le aliquote IRPEF sono le seguenti: a) 23% sui redditi fino a 15.000 euro; b) 27% sui redditi da 15.000 a 28.000 euro; c) 38% sui redditi da 28.000 a 55.000 euro; d) 41% sui redditi da 55.000 a 75.000 euro; e) 43% sui redditi da 75.000 a 300.000 euro; f) 46% sui redditi oltre i 300.000 euro.

<sup>26</sup> Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973.

<sup>27</sup> Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, in G.U. n. 188 del 13 agosto 2011.

<sup>28</sup> Legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, in G.U. n. 216 del 16 settembre 2011.

<sup>29</sup> Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2011, in G.U. n. 275 del 25 novembre 2011.

giocatore sempre lo stesso importo, indipendentemente da quanto dovuto per tasse e contributi. Il contributo di solidarietà, per quanto abbia natura temporanea, è una tassa come tutte le altre: pertanto in questi casi non può incidere sul salario netto, concordato dalle due parti al momento della stipula del contratto.

#### 4. *La tassazione nelle principali leghe europee*

In questo paragrafo, traendo ispirazione dall'analisi di Benazzi e Saccardo,<sup>30</sup> illustriamo come varia la tassazione dei contratti dei calciatori nei Paesi i cui campionati rappresentano i principali competitors della nostra serie A, al fine di verificare dove effettivamente l'offerta di salari più elevati possa essere stata favorita da un regime di imposizione fiscale meno oneroso.

##### 4.1 *Spagna*

Sotto il profilo fiscale la Spagna è stata la prima a introdurre leggi tributarie particolarmente favorevoli per le società di calcio: esse prevedevano agevolazioni fiscali che non hanno favorito il calciatore professionista residente in territorio spagnolo, ma che erano riservati esclusivamente ai lavoratori stranieri che si trasferivano in una società spagnola. Parliamo in particolare della cosiddetta «legge Beckham», entrata in vigore in concomitanza con l'arrivo del giocatore inglese al Real Madrid.

Il decreto legge n. 687/2005,<sup>31</sup> approvato dal governo Aznar nel giugno del 2005 e successivamente abrogato con emendamento a partire da gennaio 2010, è stato inizialmente concepito per favorire il soggiorno di ricercatori e uomini di scienza in terra spagnola, ma si è in realtà tradotto in uno strumento utilizzato principalmente dai club sportivi per attirare talento straniero nella lega nazionale.

Secondo la normativa fiscale spagnola precedente alla «legge Beckham», chiunque trascorresse più di 183 giorni in Spagna durante un anno fiscale era tenuto a pagare le tasse all'erario come un normale residente. Il decreto 687/2005 ha introdotto una modifica sostanziale consentendo a un individuo che si fosse trasferito in Spagna da un altro Paese di scegliere se sottostare al regime di imposizione fiscale in qualità di residente in territorio spagnolo oppure in qualità di non residente: tale scelta, compiuta nell'anno di approdo del calciatore in Spagna, rimaneva valida per i successivi cinque anni. Scegliendo la qualifica di non residente, soltanto i guadagni derivanti dall'attività svolta dal calciatore in territorio spagnolo erano soggetti a tassazione, e non anche quelli derivanti da attività svolte all'estero. I guadagni derivanti dall'attività svolta dal calciatore in territorio spagnolo erano soggetti alle aliquote dei residenti (che variano dal 15% al 45%), con l'eccezione dei salari superiori a 600.000 euro che beneficiavano di un'aliquota scontata al 24% per i primi cinque anni.

<sup>30</sup> A. BENAZZI, N. SACCARDO, *La tassazione dei calciatori in Italia e all'estero*, IPSOA, 2011.

<sup>31</sup> Real Decreto n. 687/2005.

A partire dal gennaio 2010 il governo Zapatero ha modificato con emendamento il Decreto legge 687/2005; la modifica prevedeva, per i lavoratori stranieri residenti in Spagna e con un reddito superiore a 600.000 euro, un'aliquota piena del 43%, un notevole incremento rispetto al precedente 24%. La riforma non ha avuto carattere retroattivo e quindi non ha interessato i contratti già in essere.

A partire da gennaio 2012 un ulteriore incremento (6%) dell'imposizione fiscale è stato stabilito dal nuovo governo Rajoy: le aliquote che graveranno sui salari dei calciatori che militano nel campionato spagnolo oscilleranno tra il 52% e il 56%, più di quanto viene prelevato sui contratti dei calciatori che lavorano in Germania, Inghilterra e Italia e leggermente in meno di quanto avviene in Francia. Tale nuovo regime fiscale ha impedito il concretizzarsi del trasferimento del calciatore brasiliano Kakà dal Real Madrid al Milan con la formula del prestito temporaneo: il ritorno del calciatore in Spagna dopo l'anno di prestito avrebbe costretto il Real Madrid a corrispondere un'aliquota piena che è pari al 52% per i redditi superiori ai 300.000 euro.

E' evidente come la «legge Beckham» abbia favorito l'afflusso di talento nei club spagnoli, che, a parità di salario netto, corrispondevano all'erario un importo inferiore fino al 30% rispetto ai club degli altri Paesi europei. Pertanto, anche l'accresciuto divario tra le performance nelle competizioni internazionali dei club italiani e quelle dei club spagnoli può trovare una valida spiegazione nei differenti regimi impositivi. Per valutare gli effetti derivanti dai sensibili incrementi delle aliquote introdotti a partire dal 2010 ci vorrà del tempo. Nelle ultime due stagioni sportive, come visto nel primo paragrafo, non sembra diminuita la capacità dei club spagnoli di corrispondere salari molto elevati nè è peggiorata la loro performance nelle competizioni internazionali: la spiegazione sta nella capacità dei club spagnoli, in particolare dei due principali, il Real Madrid e il Futbol Club Barcelona (da qui in poi Barcellona per brevità), di generare ancora elevati ricavi. Infatti, nella stagione 2010-2011 la Liga spagnola ha raggiunto 1,72 miliardi di Euro di fatturato (rispetto agli 1,55 miliardi della Serie A), segnando un +5% rispetto al campionato 2009/10,<sup>32</sup> al termine del quale era comunque stato segnato un incremento dell'8% rispetto alla stagione precedente, il più elevato tra le 5 principali leghe europee.<sup>33</sup> Real Madrid e Barcellona, insieme, generano più della metà dei ricavi complessivi della Liga spagnola, che risulta essere la lega più polarizzata d'Europa, e mantengono quindi la capacità di domandare talento sul mercato internazionale a salari molto elevati: infatti la quasi totalità dei calciatori militanti nel campionato spagnolo che figurano tra coloro che percepiscono i salari più elevati appartiene a questi due club. Nelle prossime stagioni sarà quindi da valutare: a) l'impatto sulla capacità di corrispondere elevati salari sia del nuovo regime di

<sup>32</sup> DELOITTE, *Annual review of football finance, 2012*, vedi [www.deloitte.co.uk/sportbusinessgroup](http://www.deloitte.co.uk/sportbusinessgroup) (novembre 2012).

<sup>33</sup> DELOITTE, *Annual review of football finance, 2011*, vedi [www.deloitte.co.uk/sportbusinessgroup](http://www.deloitte.co.uk/sportbusinessgroup) (novembre 2012).

imposizione fiscale che della crisi economica internazionale che ha avuto nella Spagna uno dei Paesi europei colpiti maggiormente;<sup>34</sup> b) la capacità di tutti i club spagnoli, e non solo di Barcellona e Real Madrid, di mantenere elevata la propria competitività a livello internazionale, come accaduto nelle ultime due stagioni in cui la performance dei club iberici impegnati nelle competizioni internazionali non ha registrato flessioni significative.

#### 4.2 Inghilterra

In Inghilterra il regime di imposizione fiscale in vigore fino al 2010 consentiva ai club di corrispondere all'erario, sotto forma di imposte, non più del 40% del salario netto. Dall'aprile del 2010 il governo inglese ha aumentato l'aliquota per l'ultimo scaglione di reddito, portandola dal 40% al 50% per i redditi superiori alle 150.000 sterline.<sup>35</sup>

L'aumento dell'imposizione fiscale non ha causato né una minore capacità di corrispondere salari elevati, né un peggioramento delle performance dei club inglesi nelle competizioni internazionali, sia in assoluto che in rapporto ai club italiani (vedi paragrafo 1). In realtà, anche le migliori performance dei club inglesi rispetto a quelli italiani nelle stagioni precedenti non sono spiegabili con l'imposizione fiscale solo lievemente meno onerosa vigente in Inghilterra fino al 2010. Il fattore che in realtà spiega la maggiore competitività dei club inglesi risiede nella differenza di fatturato: la Premier League inglese è costantemente la lega che genera le entrate maggiori rispetto a tutti i campionati calcistici nel mondo. Già nel 2006-2007 essa generava entrate per 2,3 miliardi di euro, quasi un miliardo in più rispetto alla Bundesliga tedesca che risultava essere la seconda lega per introiti, con un incremento di circa l'11% rispetto alla stagione precedente: nella stessa stagione, l'Italia, anche per la retrocessione della Juventus Football Club spa in seguito allo scandalo ribattezzato «Calciopoli»,<sup>36</sup> perdeva la seconda posizione nella classifica dei ricavi e si attestava al quarto posto, superata anche dalla Liga Spagnola, con poco meno di 1,1 miliardi di euro.<sup>37</sup> Nella stagione 2010-2011, i ricavi della Premier League hanno raggiunto i 2,5 miliardi di euro (incremento del 12% in termini di sterline), mentre quelli della Serie A si attestano a 1,55 miliardi di euro, con un incremento di solo l'1%.<sup>38</sup> E' evidente che sia la grande capacità della lega inglese di generare ricavi commerciali (530 milioni, pari al 20% dei ricavi totali, contro i

<sup>34</sup> Sull'argomento vedi A. BARAJAS, P. RODRIGUEZ, *Spanish football clubs' finances: crisis and player salaries*, in *Int. Jour. of Sp. Fin.*, vol. 5, n. 1, 2010, 52-66.

<sup>35</sup> N. SACCARDO, A. BENAZZI, *La tassazione dei calciatori*, Ipsoa, 2011.

<sup>36</sup> Per approfondimenti sull'argomento, vedi B. BARTOLOZZI, M. MENSURATI, *Calciopoli. Collasso e restaurazione di un sistema corrotto*, Dalai Editore, 2007.

<sup>37</sup> DELOITTE, *Annual review of football finance, 2008*, vedi [www.deloitte.co.uk/sportbusinessgroup](http://www.deloitte.co.uk/sportbusinessgroup) (novembre 2012).

<sup>38</sup> DELOITTE, *Annual review of football finance, 2012*, vedi [www.deloitte.co.uk/sportbusinessgroup](http://www.deloitte.co.uk/sportbusinessgroup) (novembre 2012).

310 milioni della Serie A, pari al 24%<sup>39</sup>) e da stadio (più di 675 milioni di euro, pari al 25,5% dei ricavi complessivi, contro i 227 milioni della Serie A, pari al 13%<sup>40</sup>) a consentire ai club della Premier League di essere altamente competitivi sul mercato del talento e, di conseguenza, di far registrare le migliori performance nelle competizioni internazionali, come testimoniato dal coefficiente UEFA.

### 4.3 Germania

In Germania il regime di imposizione fiscale risulta essere simile a quello italiano. I redditi tra i 53.000 e i 250.000 euro sono soggetti ad imposta con aliquota del 42%, quelli superiori a 250.000 ad imposta con aliquota del 45%. Così come in Italia, il calciatore professionista è equiparato ad un normale lavoratore dipendente ed il club è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi stabiliti dalla legislazione fiscale e, in particolare, al pagamento della ritenuta d'acconto sui salari.

Un calciatore con residenza fiscale in Germania vedrà soggetti ad imposizione fiscale tutti i suoi redditi, ovunque siano stati prodotti. In base ai principi fiscali tedeschi, un atleta, al fine di ottenere la qualifica di residente in territorio tedesco, è tenuto a dimostrare di avere dimora idonea ad uso abitativo per più di sei mesi. Il calciatore che non ha la qualifica di residente in territorio tedesco vedrà invece soggetto ad imposizione fiscale soltanto il reddito prodotto nel territorio tedesco.

Già dall'analisi delle Tabelle 6 e 7 emerge come le migliori performance dei club tedeschi rispetto a quelli italiani, in particolare nelle ultime cinque stagioni, non sia riconducibile ad una maggiore capacità dei club tedeschi di corrispondere salari più elevati. Tale tesi è confermata dall'analisi del regime di imposizione fiscale, che non risulta certamente meno oneroso di quello italiano. Ma le differenze nelle performance a livello internazionale sono destinate ad aumentare se analizziamo l'andamento dei ricavi: la Bundesliga tedesca, sfruttando l'effetto traino costituito dalla disputa in Germania nel 2006 della Coppa del Mondo per nazioni, organizzata dalla Fédération Internationale de Football Association (di qui in poi FIFA per brevità), che ha in particolare richiesto la costruzione di impianti all'avanguardia, è fin dal 2006-2007 diventata seconda solo alla Premier League per quanto riguarda la capacità di generare ricavi: nella stagione 2010-2011 il fatturato dei club tedeschi risulta essere di 1,75 miliardi di euro, con un incremento del 5% rispetto alla stagione precedente.<sup>41</sup> Considerando che la lega tedesca presenta un rapporto salari ricavi pari al 53%, il valore più basso tra le principali

<sup>39</sup> DELOITTE, *Annual review of football finance, 2012*, vedi [www.deloitte.co.uk/sportbusinessgroup](http://www.deloitte.co.uk/sportbusinessgroup) (novembre 2012).

<sup>40</sup> DELOITTE, *Annual review of football finance, 2012*, vedi [www.deloitte.co.uk/sportbusinessgroup](http://www.deloitte.co.uk/sportbusinessgroup) (novembre 2012).

<sup>41</sup> DELOITTE, *Annual review of football finance, 2012*, vedi [www.deloitte.co.uk/sportbusinessgroup](http://www.deloitte.co.uk/sportbusinessgroup) (novembre 2012).

cinque leghe europee, mentre in Italia tale rapporto è pari al 75%,<sup>42</sup> si può ragionevolmente sostenere che la capacità dei club tedeschi di competere sul mercato del talento aumenterà nei prossimi anni, così come, di conseguenza, le performance nelle competizioni internazionali continueranno ad essere migliori di quelle dei club italiani.

#### 4.4. Francia

Il regime di imposizione fiscale cui sono sottoposti i calciatori professionisti della Ligue 1 risulta particolarmente oneroso, soprattutto se confrontato con quello dei Paesi che precedono la Francia nel ranking UEFA: particolarmente gravosi risultano essere i cospicui contributi previdenziali, in relazione ai quali il Governo francese introdusse nel 2004 un regime più favorevole, che fu successivamente abrogato in riferimento ai contratti firmati dal 1 luglio del 2010.

Tale regime fiscale è divenuto ancor più oneroso con l'avvento alla presidenza della Repubblica francese di Hollande, che ha colpito i ceti più abbienti, in particolare calciatori, attori e personaggi dell'*entertainment*, con un prelievo pari al 75%. Tutte le persone fisiche che guadagnano più di un milione di Euro sono soggetti ad un'aliquota pari al 75%.

In un comunicato rilasciato in maniera congiunta successivamente alla manovra fiscale introdotta da Hollande, la Ligue de Football Professionnel e l'Union Nationale de Footballeurs Professionnels sottolineano che «... *la nuova imposta si tradurrà in un aumento molto significativo della tassazione di tutti i migliori giocatori in Ligue 1, il che non tiene conto della specificità della loro breve carriera. I club che, per la stragrande maggioranza, non sono in grado di aumentare la loro massa salariale saranno privati di molti talenti essenziali al loro successo economico e sportivo. Sarebbe illusorio pensare che l'esodo sicuro di molti giocatori sarà compensato dall'inserimento di altri giocatori dello stesso livello. Pertanto, già alle prese con un costo del lavoro molto più importante rispetto ai suoi concorrenti europei e ad un calo delle risorse a causa della crisi, è l'intera catena del calcio francese professionistico, con i suoi 25.000 posti di lavoro, che sarà sottoposta a conseguenze negative di una misura fiscale sconsiderata il cui primo effetto sarà quello di ridurre la base imponibile*».<sup>43</sup>

<sup>42</sup> DELOITTE, *Annual review of football finance, 2012*, vedi [www.deloitte.co.uk/sportbusinessgroup](http://www.deloitte.co.uk/sportbusinessgroup) (novembre 2012).

<sup>43</sup> *Hollande mette in ginocchio la Ligue 1*, articolo reperibile *on line* all'indirizzo web [www.sporteconomy.it/Sport%26Fisco+-+Hollande+mette+in+ginocchio+la+Ligue1+Orange\\_44874\\_9\\_1.html](http://www.sporteconomy.it/Sport%26Fisco+-+Hollande+mette+in+ginocchio+la+Ligue1+Orange_44874_9_1.html)

Le prospettive relative alle future performance dei club francesi nelle competizioni UEFA non risultano essere particolarmente incoraggianti: la Francia presenta il regime di imposizione più fiscale più oneroso tra quelli analizzati, e la Ligue 1 è di gran lunga il campionato che genera i minori ricavi tra i primi cinque del ranking UEFA (1,04 miliardi nel 2010-2011, -3% rispetto alla stagione precedente<sup>44</sup>), con il rapporto salari/ricavi più alto (75%, al pari della Serie A). Pertanto, si può concludere che difficilmente l'acquisizione del Paris Saint-Germain Football Club (da qui in poi Paris Saint-Germain per brevità) da parte della Qatar Investment Authority sarà sufficiente a migliorare sensibilmente la performance dei club francesi, perchè la Ligue 1 nel suo complesso non genera un fatturato sufficiente a far sì che anche gli altri club siano competitivi sul mercato del talento e, inoltre, anche il regime impositivo costituisce un ulteriore ostacolo alla loro competitività, come dimostra anche il caso del trasferimento, avvenuto nell'agosto del 2012, di Zlatan Ibrahimovic dal Milan al Paris Saint-Germain, che ha richiesto una trattativa alquanto laboriosa proprio a causa della particolare onerosità del regime fiscale francese.

#### 4.5. *Russia*

Al di fuori delle principali cinque leghe europee, merita una breve trattazione la Russia, il cui campionato in pochi anni è passato dal ventunesimo al settimo posto del ranking UEFA. L'interesse degli oligarchi russi del petrolio e del gas naturale ha incrementato notevolmente gli investimenti nel calcio professionistico russo: a ciò si aggiunga che il salario dei calciatori professionisti è soggetto ad un'unica imposta non progressiva con aliquota del 13%, e che il campionato russo va sicuramente annoverato tra i campionati emergenti relativamente al giro d'affari generato (614 milioni di euro nel 2010-2011, circa il 67% in più rispetto alla stagione precedente<sup>45</sup>). Pertanto, non è irragionevole ipotizzare che i club russi possano ulteriormente migliorare le proprie performance nelle competizioni internazionali, in quanto la loro competitività sul mercato del talento non si fonda soltanto sulle potenzialità economiche degli oligarchi russi, ma anche su una rilevante capacità di generare fatturato e su un regime di imposizione fiscale particolarmente favorevole.

Di seguito la Tabella 8 riepiloga le caratteristiche principali dei regimi di imposizione fiscale vigenti attualmente nei Paesi considerati nella presente analisi.

<sup>44</sup> DELOITTE, *Annual review of football finance, 2012*, vedi [www.deloitte.co.uk/sportbusinessgroup](http://www.deloitte.co.uk/sportbusinessgroup) (novembre 2012).

<sup>45</sup> DELOITTE, *Annual review of football finance, 2012*, vedi [www.deloitte.co.uk/sportbusinessgroup](http://www.deloitte.co.uk/sportbusinessgroup) (novembre 2012).

**Tabella 8. I regimi di imposizione fiscale nelle principali leghe europee**

<b>Nazione</b>	<b>Imposizione fiscale</b>
Italia	46% sui redditi superiori ai 300.000 euro
Spagna	52% sui redditi superiori ai 300.000 euro
Inghilterra	50% sui redditi superiori alle 150.000 sterline
Germania	45% sui redditi superiori ai 250.000 euro
Francia	75% sui redditi superiori a 1.000.000 euro
Russia	Imposta unica del 13% sul reddito delle persone fisiche

Fonte: [www.ilsole24ore.com](http://www.ilsole24ore.com)

### Conclusioni

Le performance dei club italiani nelle competizioni UEFA sono notevolmente peggiorate nel corso dell'ultimo decennio, tanto da portare alla perdita di una posizione nel ranking UEFA e, conseguentemente, di una partecipante alla Champions League. Come evidenziato da Kuper e Szymanski,<sup>46</sup> i salari consentono di predire il successo con altissimo grado di precisione e costituiscono quindi un eccellente indicatore della qualità dei calciatori: dall'analisi dei salari più elevati dei calciatori emerge come sia decisamente esiguo il numero di atleti militanti nel campionato italiano rispetto a quello dei calciatori di altri campionati che costituiscono i suoi principali competitor. Esistono in letteratura contributi<sup>47</sup> che sottolineano la scarsa capacità della Serie A di generare ricavi, il che ha condotto ad una perdita di competitività dei club sul mercato del talento. Il presente articolo ha inteso offrire un'ulteriore analisi, concentrandosi sul regime di imposizione fiscale italiano che è stato indicato da alcuni dirigenti di *top club* italiani come un fattore determinante nella perdita di competitività delle squadre italiane nel mercato del talento.

Gli autori hanno innanzitutto definito il rapporto di lavoro dipendente per un calciatore professionista in Italia e discusso delle imposte che concretamente gravano sui salari dei calciatori professionisti che militano nel campionato italiano. Successivamente un'attenzione particolare è stata dedicata ai regimi fiscali cui sono sottoposti i salari dei calciatori nei Paesi europei delle leghe competitor della Serie A, al fine di verificare se fossero più o meno onerosi di quello italiano e quanto ciò abbia potuto (e possa in futuro) incidere sulla competitività nel mercato del talento e, di conseguenza, sulle performance nelle competizioni UEFA. Da tale confronto si evince come soltanto il divario accumulato nei confronti dei club spagnoli possa essere in parte attribuibile al regime di imposizione fiscale meno oneroso

<sup>46</sup> S. KUPER, S. SZYMANSKI, *Calcionomica*, cit., 4.

<sup>47</sup> A. BARONCELLI, R. CARUSO, *The organization and economics of Italian Serie A: a brief overall view*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, cit., 3.

introdotto con la «legge Beckham», e che, anche dopo l'abolizione della stessa, la capacità dei club spagnoli di attirare l'offerta di talento e le loro performance in campo internazionale sono risultate, nelle stagioni 2010-2011 e 2011-2012, nettamente migliori di quelle dei club italiani.

Tali conclusioni, ancora più evidenti al confronto con i club inglesi, riportano l'attenzione sulla scarsa capacità della Serie A di generare fatturato: la posizione del campionato italiano nel ranking UEFA rispecchia fedelmente la posizione nella classifica dei ricavi, la cui composizione, nel caso italiano, è ancora troppo sbilanciata a favore degli introiti da diritti televisivi,<sup>48</sup> che rappresentano, nella stagione 2010-2011, il 63% del fatturato complessivo (in Inghilterra sono il 54%, in Germania il 30%, in Spagna il 48%, e solo in Francia raggiungono una percentuale superiore, il 70%).<sup>49</sup> Dato che i ricavi costituiscono l'elemento chiave affinché i club possano spendere ed investire nel rispetto del Financial Fair Play,<sup>50</sup> è indispensabile una crescita del sistema relativamente alla capacità di incrementare i ricavi commerciali e da stadio attraverso la creazione di nuove infrastrutture e stadi di proprietà, l'implementazione di adeguate politiche di marketing volte alla fidelizzazione del tifoso e alla *customer care*, la protezione del *brand*; in caso contrario, sarà sempre più difficile ipotizzare un ritorno alle grandi performance sportive che hanno caratterizzato i club italiani negli anni '90.

---

<sup>48</sup> Sul tema dei ricavi provenienti dai diritti radiotelevisivi, vedi S. SZYMANSKI, *The economic evolution of sport and broadcasting*, in *Austr. Ec. Rev.*, vol. 39, n. 4, 2006, 428-434.

<sup>49</sup> DELOITTE, *Annual review of football finance, 2012*, vedi [www.deloitte.co.uk/sportbusinessgroup](http://www.deloitte.co.uk/sportbusinessgroup) (novembre 2012).

<sup>50</sup> Vedi anche S. SZYMANSKI, *Income inequality, competitive balance and the attractiveness of team sports: some evidence and a natural experiment from English soccer*, in *The Ec. Jour.*, vol. 111, febbraio, 2001, 69-84; S. SZYMANSKI, *Competitive balance and income redistribution in team sports*, Royal Economic Society Annual Conference, 2002, working paper n. 173.

*Bibliografia*

- A. BARAJAS, P. RODRIGUEZ, *Spanish football clubs' finances: crisis and player salaries*, in *International Journal of Sport Finance*, vol. 5, n. 1, 2010, 52-66.
- A. BARONCELLI, R. CARUSO, *The organization and economics of Italian Serie A: a brief overall view*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 7, n. 2, 2011, 67-85.
- B. BARTOLOZZI, M. MENSURATI, *Calciopoli. Collasso e restaurazione di un sistema corrotto*, Dalai Editore, 2007.
- A. BENAZZI, N. SACCARDO, *La tassazione dei calciatori in Italia e all'estero*, IPSOA, 2011.
- A. BERNOLDI, C. SOTTORIVA, *La disciplina della redazione del bilancio di esercizio delle società di calcio. Confronto con l'esperienza internazionale ed impatto del c.d. financial fair play*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 7, n. 1, 2011, 147-191.
- L.A. BIANCO, D. CORRADO, *I bilanci delle società di calcio: le ragioni di una crisi*, Milano, EGEA, 2004.
- R. CARUSO, *Il Fair Play finanziario è già finito KO*, in *Finanza e Mercati dello Sport*, 21 giugno 2011.
- R. CARUSO, *Crime and sport participation: evidence from Italian regions over the period 1997-2003*, in *The Journal of Socio-Economics*, vol. 40, n. 5, 2011, 455-463.
- R. CARUSO, M. DI DOMIZIO, *Domanda di calcio e violenza negli stadi*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 8, n. 2, 2012, 41-66.
- A. CASOTTI, *Reddito di lavoro dipendente. Determinazione e tassazione*, Ipsoa, 2005.
- DELOITTE, *Annual review of finance, 2008*, vedi [www.deloitte.co.uk/sportbusinessgroup](http://www.deloitte.co.uk/sportbusinessgroup) (novembre 2012).
- DELOITTE, *Annual review of finance, 2011*, vedi [www.deloitte.co.uk/sportbusinessgroup](http://www.deloitte.co.uk/sportbusinessgroup) (novembre 2012).
- DELOITTE, *Annual review of finance, 2012*, vedi [www.deloitte.co.uk/sportbusinessgroup](http://www.deloitte.co.uk/sportbusinessgroup) (novembre 2012).
- FIGC, *Report calcio 2012*, vedi [www.figc.it/other/RC2012\\_Completo\\_LowRes.pdf](http://www.figc.it/other/RC2012_Completo_LowRes.pdf) (novembre 2012).
- M. GABELLI, G. DAN, *Fringe benefits e rimborsi spese*, Ipsoa, 2010.
- H. KLEVEN, C. LANDAIS, E. SAEZ, *Taxation and international migration of superstars: evidence from the European football market*, The National Bureau of Economic Research, Working Paper n. 16545, 2010.
- S. KUPER, S. SZYMANSKI, *Calcionomica*, ISBN Edizioni, Milano, 2010.
- E. MATTESI, *La tassazione degli atleti*, in *Diritto Dei Lavori*, 2011.
- F. MONTANARI, G. SILVESTRI, *Le determinanti della retribuzione tra risultati e caratteristiche individuali: il caso del campionato di calcio di Serie A*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 3, n. 1, 2007, 91-106.
- M. NICOLIELLO, *Reddito e capitale nelle società di calcio: la massima serie italiana 1998-2007*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 4, n. 2, 2008, 67-94.
- A. PETRETTO, *Personal income tax theory, equity and incentives: some comments and extensions*, in *Rivista Italiana degli Economisti*, vol. 1, aprile 2009.
- N. SACCARDO, A. BENAZZI, *La tassazione dei calciatori*, Ipsoa, 2011.
- S. SZYMANSKI, *Competitive balance and income redistribution in team sports*, Royal Economic Society Annual Conference, 2002, working paper n. 173.

- S. SZYMANSKI, *Income inequality, competitive balance and the attractiveness of team sports: some evidence and a natural experiment from English soccer*, in *The Economic Journal*, vol. 111, febbraio, 2001, 69-84.
- S. SZYMANSKI, *The economic evolution of sport and broadcasting*, in *Australian Economic Review*, vol. 39, n. 4, 2006, 428-434.
- V. UCKMAR, G. CORASANITI, P. DE CAPITANI DA VIMERCATE, C. CORRADO OLIVA, *Diritto tributario internazionale. Manuale*, CEDAM, 2012.



## LA DUBBIA LEGITTIMITÀ DEL WHEREABOUTS SYSTEM ELABORATO DAL CODICE WADA

di *Francesca D'Urzo\**

SOMMARIO: Introduzione – 1. Gli strumenti di lotta contro il doping a livello privatistico, internazionale, nazionale e comunitario – 2. La WADA e il codice mondiale antidoping – 3. Cosa sono i *whereabouts?* – 4. La violazione della libertà e della dignità umana dell'atleta, fino all'estremo caso *Van Impe* – 5. La (il)legittimità dei *whereabouts* alla luce del diritto comunitario – 6. Possibili rimedi processuali: rinvio pregiudiziale e ricorso alla Commissione Europea – Conclusioni

### *Introduzione*

Sarebbe del tutto legittimo ambire ad uno sport scevro dal doping nel nome della lealtà competitiva, dell'etica sociale e sportiva e, ovviamente, per la tutela della salute degli atleti.

Tuttavia la regolamentazione adottata dalla WADA («World Antidoping Agency») pare molto rigida, inefficace ed illegittima sotto diversi profili.

In tema viene in rilievo il lodo del TAS relativo al «caso Contador», che portava alla squalifica del ciclista Alberto Contador per due anni.<sup>1</sup> Durante uno dei controlli antidoping del Tour de France del 2010, venivano trovati nel sangue del corridore 50 picogrammi di clenbuterolo, alias 0,00000000000050 grammi per millilitro. In forza della sentenza del TAS Contador ha perso la vittoria del Tour de France 2010, del Giro d'Italia 2011, e non ha potuto partecipare al Giro, al Tour e alle Olimpiadi di Londra 2012.

Il lodo ha sollevato non poche polemiche a causa dei tempi assai lunghi del processo (565 giorni<sup>2</sup>), e per la posizione assunta dal TAS in contrasto con la

---

\* Praticante avvocato.

<sup>1</sup> CAS, sentenza 6 febbraio 2012, 2011/A/2384 *UCI v. Alberto Contador Velasco & RFEC*, CAS 2011/A/2386 *WADA v. Alberto Contador Velasco & RFEC*.

<sup>2</sup> Infatti Contador veniva sottoposto ai controlli anti-doping il 21 luglio 2010, e il verdetto del TAS arrivava il 6 febbraio 2012.

giurisprudenza anteriore: il ciclista italiano Alessandro Colò veniva squalificato per un anno *ex art. 10.5.2 del Codice Wada*,<sup>3</sup> pur rinvenendosi dai controlli una presenza di clenbuterolo maggiore rispetto a quella invece rintracciata nel profilo di Contador (200 picogrammi).

In disparte tale profilo, vi è certamente un aspetto assorbente nel sistema anti-doping della WADA che sembra più di altri suscitare diversi dubbi di legittimità: i cd. *whereabouts*, ovvero quelle informazioni che ogni atleta deve fornire sulla propria reperibilità al fine di rendersi disponibile ai fini dei controlli anti-doping.

L'invasività di un simile metodo conoscitivo si traduce sostanzialmente nell'obbligare gli atleti a fornire, esattamente nei tempi e nei modi prescritti dalla regolamentazione in esame, le informazioni relative alla propria reperibilità, in assenza delle quali il medesimo atleta rischia di incorrere nelle stesse sanzioni irrogate nei confronti di atleti «dopati».

Appare evidente la considerevole compressione che viene a prodursi nella sfera della dignità e della libertà degli atleti e, conseguentemente, delle fonti normative che le tutelano, fra cui certamente vanno annoverate le fonti di diritto europeo, con particolare riferimento alla *privacy*, al diritto della concorrenza e alla libera circolazione dei lavoratori.

Per rendersi conto delle criticità dei *whereabouts*, e più in generale del sistema di controlli creato dalla WADA, si riporta l'esempio più estremo del ciclista belga Kevin Van Impe.

Quest'ultimo veniva sottoposto ad un controllo anti-doping nella sua abitazione nonostante stesse per prendere parte ai funerali del figlio, nato prematuro e morto poco dopo la nascita.

C'è da chiedersi fino a che punto sia giusto spingersi per garantire uno sport sano adottando delle regole che alla fine parrebbero risultare anche inefficaci.

Infatti uno studio della EU Athletes ha dimostrato che occorrono 600 *out-of-competition drug tests* per trovare un atleta dopato, contro i 62 per gli *in-competitions test*: la percentuale di violazione sul totale di controlli effettuata è dell'1%.<sup>4</sup>

Il *where-about* system, così come elaborato dalla WADA, rischierebbe di tradursi in un paradosso, in particolar modo se, a seguito di un'attenta valutazione, lo si qualificasse come illegale, inefficacie, ed oltremodo incisivo sulla libertà e sulla dignità dell'atleta.

---

<sup>3</sup> Art. 10.5.2 Codice WADA “*If an athlete or other person establishes an individual case that he or she bears no significant fault or negligence, then the otherwise applicable period of ineligibility may be reduced, but the reduced period of ineligibility may not be less than one-half of the period of ineligibility otherwise applicable. If the otherwise applicable period of ineligibility is a lifetime, the reduced period under this article may be no less than eight (8) years. When a prohibited substance or its markers or metabolites is detected in an athlete’s sample in violation of article 2.1 (presence of a prohibited substance or its metabolites or markers), the athlete must also establish how the prohibited substance entered his or her system in order to have the period of ineligibility reduced*”.

<sup>4</sup> EU Athletes Anti-doping report “Adverse Analysis”, Executive Summary, (may 2011), disponibile *on line* all'indirizzo web [www.euathletes.org](http://www.euathletes.org).

## 1. *Gli strumenti di lotta contro il doping a livello privatistico, internazionale, nazionale e comunitario*

Prima di esaminare nel dettaglio i *whereabouts* appare opportuno illustrare tanto l'insieme delle fonti normative in materia di doping quanto il metodo di coordinamento fra loro.

A livello privatistico dovrebbero essere annoverate le regolamentazioni emanate dalle istituzioni sportive, comprendendo a livello internazionale il Comitato Olimpico Internazionale (di seguito, per brevità, CIO) e le Federazioni Sportive Internazionali (di seguito, per brevità, FSI), e a livello nazionale i Comitati nazionali olimpici e le Federazioni Sportive Nazionali.<sup>5</sup>

Le singole istituzioni sportive nazionali o internazionali possono scegliere se uniformarsi alla normativa adottata dal CIO, mediante un'operazione di adattamento della propria fonte a quella esterna, ovvero emanare regole antidoping *ad hoc*; il Tribunale Arbitrale dello Sport (di seguito, per brevità, TAS) ha infatti consacrato tale ultima discrezionalità in capo alle federazioni nell'*advisory opinion* del 5 gennaio 2005,<sup>6</sup> afferente il caso di doping alla caffeina del ciclista Bugno, allorchè ha sostenuto «*che le norme antidoping del CIO possono essere applicate alle gare organizzate sotto l'egida delle federazioni sportive solamente se queste ultime le hanno espressamente accettate ovvero se nelle loro regole è presente un rinvio recettizio che adatti automaticamente la propria normativa antidoping a quella emanata dal CIO*».<sup>7</sup>

Sul fronte pubblicistico interstatale, l'atto internazionale maggiormente significativo è la Convenzione antidoping di Strasburgo del 16 novembre 1989, in vigore dal 1° marzo 1990, alla quale è permessa l'adesione anche degli Stati non membri.<sup>8</sup> Tale Convenzione, pur fornendo una definizione di doping

---

<sup>5</sup> Si precisa come le federazioni sportive internazionali e i Comitati nazionali olimpici non facciano parte, o tantomeno siano articolazioni del CIO, pur rientrando nel Movimento olimpico. Lo stesso deve dirsi per gli Stati. «*Da un punto di vista giuridico non si può dunque parlare di impegni che gli Stati aderenti assumono liberamente al momento dell'ammissione al CIO, o affermare che i Comitati olimpici nazionali sono articolazioni del CIO*», come si legge in G. VALORI, *Il diritto nello sport*, Torino, 2005, 93.

<sup>6</sup> TAS, Parere consultivo 5 gennaio 1995, n. 94/128, UCI e CONI, in M. REEB, *Recueil des sentences du TAS*.

<sup>7</sup> E. GREPPI, M. VELLANO, *Diritto internazionale dello sport*, Giappichelli Editore, Torino, 2010, 177. Si veda inoltre M. COCCIA, A. DE SILVESTRI, O. FORLENZA, L. FUMAGALLI, L. MUSUMARRA, L. SELLI, *Diritto dello sport*, Le Monnier Università, Firenze, 2004, 138 e ss.; L. FUMAGALLI, *Il Tribunale arbitrale dello sport: bilancio dell'attività e prospettive future*, in RDS, 1995, 715 e ss.; A. RIGOZZI, *L'arbitrage international en matière de sport*, Helbing Lichtenhahn Verlag, 2005.

<sup>8</sup> L'art. 16.1 della Convenzione antidoping di Strasburgo recita che «*Il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, dopo aver consultato le Parti, potrà invitare ogni Stato non membro ad aderire alla Convenzione, mediante una decisione presa a maggioranza prevista dall'articolo 20 lettera d dello statuto del Consiglio d'Europa e all'unanimità dai rappresentanti degli Stati contraenti che dispongono di un seggio nel Comitato*».

Al 31 dicembre 2009 cinquanta Stati sono Parti della Convenzione, di cui quattro non sono membri del Consiglio d'Europa. L'Italia ha ratificato la Convenzione il 12 febbraio 1996 avendola resa

tautologica,<sup>9</sup> ha in allegato una lista di sostanze e metodi dopanti aggiornata periodicamente dal «gruppo di osservazione» del Consiglio di Europa, il quale ha sempre aggiornato la lista facendola coincidere con la c.d. *Prohibited List* elaborata dal WADA.

Il Consiglio d'Europa ha aggiornato la Convenzione antidoping del 1989 con il Protocollo di Varsavia, entrato in vigore il 1° aprile 2004,<sup>10</sup> volto quest'ultimo a promuovere il reciproco riconoscimento dei controlli antidoping svolti da altri Stati o da istituzioni sportive,<sup>11</sup> ad uniformare le tecniche dei controlli,<sup>12</sup> e ad attribuire alla WADA la competenza all'espletamento dei controlli fuori competizione nei territori degli Stati membri.<sup>13</sup>

Il 1° febbraio 2007 è entrata in vigore la Convenzione dell'UNESCO<sup>14</sup> contro il doping nello sport, che ha il merito di riconoscere la rilevanza della WADA<sup>15</sup> e del Codice mondiale antidoping, recependo alcune norme in esso contenute<sup>16</sup> ed obbligando le Parti contraenti a rispettarne i principi.<sup>17</sup> La lista delle sostanze e dei metodi proibiti approvati dalla WADA, costituendo parte integrante della Convenzione,<sup>18</sup> diviene vincolante per gli Stati aderenti; invece, per quel che attiene

---

esecutiva con l. 29 novembre 1995, n. 522.

<sup>9</sup> La Convenzione all'art. 2.1 stabilisce che doping sportivo «*means the administration to sportsmen or sportswomen, or the use by them, of pharmacological classes of doping agents or doping methods*».

<sup>10</sup> Il Protocollo di Varsavia al 31 dicembre 2009 è stato ratificato da ventisei Stati. L'Italia, insieme ad altri sei Stati, si è limitata a sottoscriverlo senza ratificarlo.

<sup>11</sup> Art. 1.1 Protocollo di Varsavia «*The Parties shall mutually recognise the competence of sports or national anti-doping organizations to conduct doping controls their territory, in compliance with the national regulations of their host country, on sportsmen and women coming from other Parties of the Convention*».

<sup>12</sup> Art. 1.2 Protocollo di Varsavia «*In order to ensure compliance with internationally recognised standards, the sports or national anti-doping organisations shall be certified to the ISO quality standards for doping control*».

<sup>13</sup> Art. 1.3 Protocollo di Varsavia «*The Parties shall similarly recognise the competence of the Anti-Doping World Agency (WADA) and of the other doping control organisations operating under its authority to conduct out-of-competition controls of their sportsmen and women, whether on their territory or elsewhere*».

<sup>14</sup> La Convenzione vede la sua origine in una risoluzione del Consiglio esecutivo dell'UNESCO in cui gli esperti già ne predisponavano una prima bozza, cui ne seguiva una seconda in seguito alla Conferenza di Atene 2004. Il progetto definitivo della Convenzione si formava nel gennaio 2005 e veniva sottoposto al vaglio della Conferenza generale dell'UNESCO di Parigi 2005. La Convenzione UNESCO è entrata in vigore in Italia il 1° aprile 2008, e al 28 febbraio 2010 134 Stati vi hanno aderito.

<sup>15</sup> L'art. 14 della Convenzione stabilisce che «*Gli Stati parte si impegnano a sostenere l'Agenzia mondiale antidoping nella sua importante missione di lotta al doping sul piano internazionale*».

<sup>16</sup> La Convenzione ad esempio recepisce all'art. 2 l'elenco delle definizioni e delle violazioni antidoping.

<sup>17</sup> Art. 4 Convenzione UNESCO «*Al fine di coordinare l'attuazione della lotta al doping dello sport a livello nazionale ed internazionale, gli Stati parte si impegnano a rispettare i principi sanciti dal Codice*».

<sup>18</sup> Art. 4.3 Convenzione UNESCO «*Gli allegati costituiscono parte integrante della presente Convenzione*».

il Codice mondiale antidoping, la Convenzione esclude la sua precettività per gli Stati membri.<sup>19</sup>

A livello nazionale occorre rifarsi alla legge antidoping 14 dicembre 2000 n. 376, che ha dato luogo ad un problema di coordinamento tra il diritto nazionale e quello internazionale nel prevedere che l'individuazione delle sostanze vietate da parte del Ministero della sanità d'intesa col Ministro per i beni e le attività culturali debba avvenire «anche nel rispetto delle disposizioni della Convenzione di Strasburgo, ratificata ai sensi della citata legge 29 novembre 1995, n. 522, e delle indicazioni del Comitato internazionale olimpico (CIO) e degli organismi internazionali preposti al settore sportivo<sup>20</sup>». La l. 376/2000, in tal modo, consente che l'elenco nazionale possa divergere da quello della Convenzione europea e del CIO, che di fatto coincidono con la c.d. *Prohibited List* della WADA,<sup>21</sup> mediante la tecnica della c.d. «norma penale in bianco». <sup>22</sup> Dalla lettura dell'articolo 1 della predetta legge<sup>23</sup> si può evincere come il bene primario tutelato sarebbe la salute individuale e collettiva; tuttavia tale tesi, seppur appoggiata dalla dottrina maggioritaria,<sup>24</sup> non verrebbe condivisa da chi individua nel *fair play* il bene

<sup>19</sup> Tale possibilità viene esclusa dall'art. 4 par. 2 della Convenzione, infatti «*Il testo del Codice e la versione più recente delle appendici 2 e 3 sono riprodotti a titolo informativo e non costituiscono parte integrante della presente Convenzione. Le appendici, in quanto tali, non creano alcun obbligo vincolante di diritto internazionale per gli Stati parte*».

<sup>20</sup> Art. 2.1 Legge n. 376/2000.

<sup>21</sup> Tale ipotesi in effetti si concretizza, ad esempio il decreto ministeriale 12 marzo 2009 di «*Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente e farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376*» si discosta dalla *Prohibited List* della WADA. Da quanto esposto potrebbero sorgere tre ordini di problemi: in primo luogo un atleta potrebbe considerarsi «dopato» per la legge penale e non dal punto di vista sportivo, o viceversa; in secondo luogo si aprirebbe il terreno per una possibile violazione da parte dell'Italia della Convenzione Europea e della Convenzione UNESCO; da ultimo potrebbe ipotizzarsi una possibile questione di legittimità costituzionale della l. n. 376/2000 per violazione indiretta dell'art. 117 della Costituzione, nel momento in cui prevede che «*La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali*». Il secondo profilo potrebbe risolversi ricorrendo al principio della successione delle leggi nel tempo, potendosi sostenere che la l. n. 230/2007 contenente l'ordine di esecuzione della Convenzione UNESCO abbia abrogato la lista contenuta nella l. n. 376/2000 e l'abbia sostituita con la *Prohibited List* della WADA, essendo quest'ultima una normativa *self executing*. Per *self executing* si intende una normativa idonea a produrre effetti ed obblighi nell'ordinamento interno; a tal proposito si veda B. CONFORTI, *Diritto internazionale*, 7° Ed., Napoli, 2006, 279 e ss.

<sup>22</sup> FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, 2004, Zanichelli. Tale considerazione muove dal fatto che il legislatore si riferisca ad una fonte di rango secondario, nello specifico un atto amministrativo, per l'elencazione e per la classificazione delle sostanze e delle pratiche.

<sup>23</sup> Art. 1.1 Legge n. 376/2000 «*L'attività sportiva è diretta alla promozione della salute individuale e collettiva e deve essere informata al rispetto dei principi etici e dei valori educativi richiamati nella Convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 29 novembre 1995, n. 522. Ad essa si applicano i controlli previsti dalle vigenti normative in tema della salute e della regolarità delle gare e non può essere svolta con l'ausilio di tecniche, metodologie o sostanze di qualsiasi natura che possano mettere in pericolo l'integrità psico-fisica degli atleti*».

<sup>24</sup> In tal senso G. MARRA, *Tutela della salute umana ed etica sportiva nella nuova legge contro il*

prevalente.<sup>25</sup> Infine appare opportuno sottolineare come il legislatore italiano abbia deciso di discostarsi dal Codice mondiale della WADA sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato: la legge italiana richiede espressamente il dolo specifico,<sup>26</sup> segnatamente la volontà di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, senza che rendere necessario per la consumazione del reato che l'alterazione sia stata effettivamente conseguita.

Per quel che attiene l'Unione Europea, il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito TFUE), così come modificato dal Trattato di Lisbona, avrebbe attribuito all'Unione un'esplicita competenza in materia di sport e di doping, sia direttamente, mediante la statuizione di obiettivi certi come la promozione dell'integrità fisica e morale degli sportivi ex art. 165 TFUE,<sup>27</sup> sia indirettamente, prefiggendosi la finalità di assicurare la tutela della salute umana, come si evince dall'art. 168 TFUE.<sup>28</sup>

Tuttavia, l'intervento dell'Unione nel settore dello sport può completare,<sup>29</sup> incentivare<sup>30</sup> ed appoggiare<sup>31</sup> le politiche nazionali, senza sostituirvisi.

---

*doping. Profili penalistici*, in *Cass. pen.*, 2001, fasc. 10, 2858: "Nonostante i riferimenti ai principi etici dello sport contenuti nella disposizione di principio dell'art. 1 comma 1, la tutela penale rivolge la sua attenzione ad un interesse di maggior spessore: quello della salute dei partecipanti ad una attività sportiva; come ben dimostra anche la disposizione da ultima citata con i suoi molteplici riferimenti al pericolo per l'integrità psicofisica degli atleti ed alla tutela della salute".

<sup>25</sup> Sul punto G. ARIOLLI, V. BELLINI, *Disposizioni penali in materia di doping*, Milano, Giuffrè, 2005, 66 "Accanto alla protezione del bene salute si vuole tutelare anche i beni di portata più ampia e di rilievo collettivo: la lealtà e il regolare svolgimento delle competizioni sportive; l'interesse pubblico alla salvaguardia dei principi etici e dei valori educativi espressi dall'attività sportiva, cui è funzionale anche il corretto svolgimento dei controlli antidoping previsti in funzione preventiva-repressiva della normativa vigente".

<sup>26</sup> F. MANTOVANI, *Diritto penale*, 2° ed, Padova, 1988, 314. Si parla di dolo specifico quando "la stessa legge esige, oltre alla coscienza e alla volontà del fatto materiale, che il soggetto agisca per un fine particolare, che è appunto previsto come elemento soggettivo costitutivo della fattispecie legale, ma che sta oltre il fatto materiale tipico, onde il conseguimento di tale fine non è necessario per la consumazione del reato". Il Codice mondiale della Wada, come si vedrà di seguito, prevede invece per la repressione del doping forme di responsabilità oggettiva.

<sup>27</sup> Art. 165.1 TFUE "L'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa". Il par. 2 del medesimo articolo invece recita che l'azione dell'Unione è volta a "a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'equità e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi". Infine il par. 3 afferma che "L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di istruzione e di sport, in particolare con il Consiglio d'Europa".

<sup>28</sup> Art. 168 TFUE "Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un elevato livello di protezione della salute umana".

<sup>29</sup> Art. 168 TFUE "L'Unione completa l'azione degli Stati membri volta a ridurre gli effetti nocivi per la salute umana derivanti dall'uso di stupefacenti, comprese l'informazione e la prevenzione".

<sup>30</sup> Art. 165.4 TFUE "Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando in conformità della procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, adottando azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri".

<sup>31</sup> Art. 168.2 TFUE "L'Unione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri nei settori di cui al

In materia di lotta contro il doping rileva altresì l'art. 153 TFUE, stante il fatto che grazie alla pronuncia della Corte di Giustizia nel caso *Deliège*:<sup>32</sup> l'atleta viene considerato lavoratore nel momento in cui svolge un'attività che possa qualificarsi economica, e non in forza di una formale qualifica di professionista o dilettante.

Per finire, meritano di essere annoverati gli artt. 82 TFUE<sup>33</sup> e 83 TFUE<sup>34</sup> in tema di cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale nella lotta al traffico di droghe, tra le quali per via interpretativa possono rientrare le sostanze dopanti.

Sotto un profilo strettamente programmatico, i tre atti europei che potrebbero considerarsi maggiormente significativi per la lotta contro il doping sono la risoluzione del Consiglio del 3 dicembre 1990,<sup>35</sup> che si pone come obiettivo la creazione di comportamento antidoping per le Olimpiadi del 1992; la Dichiarazione di Losanna,<sup>36</sup> volta a promuovere la creazione della WADA; ed infine la risoluzione del Consiglio d'intesa con la Commissione sulla lotta al doping del 4 dicembre 2000,<sup>37</sup> con cui si individuano le modalità di partecipazione della Comunità europea e degli Stati membri nella WADA.

Dopo aver visto quali sono i vari strumenti di lotta contro il doping, appare opportuno soffermarsi su un principio di elaborazione dottrinale, che funge da linea guida nella regolamentazione anti-doping: il c.d. principio precauzionale, ovvero un principio funzionale che trova applicazione in tutti i casi in cui una preliminare valutazione scientifica obiettiva indichi che vi siano ragionevoli motivi di ritenere

---

*presente articolo e, ove necessario, appoggia la loro azione. In particolare incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri per migliorare la complementarietà dei loro servizi sanitari nelle regioni di frontiera”.*

<sup>32</sup> Corte di Giustizia, sentenza 11 aprile 2000, cause riunite C-51/96 e C-191/97, *Deliège*, in *Raccolta*, 2000, I-2549, punti 46-54. In particolare modo la Corte precisa che l'attività dell'atleta per qualificarsi economica deve consentire un introito, vuoi mediante sussidi pubblici, vuoi mediante sponsorizzazioni, sempre ammesso che per l'atleta non si tratti di un'attività marginale o accessoria.

<sup>33</sup> Art. 82.1 TFUE “*La cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione è fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e include il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei settori di cui al paragrafo 2 e 3 dell'art. 83*”. Tale articolo rileva nel momento in cui gli Stati membri legiferano che il traffico di sostanze dopanti costituisca reato.

<sup>34</sup> L'art. 83.1 TFUE colloca il traffico di droghe tra le “*sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni*”.

<sup>35</sup> Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di consiglio del 3 dicembre 1990, relativa ad un'azione comunitaria per la lotta al doping, compreso l'abuso di medicinali, nelle attività sportive, in GUCE 31 dicembre 1990, C 329, 4.

<sup>36</sup> Tale Dichiarazione è frutto della conferenza mondiale antidoping di Losanna tenutasi il 2-4 febbraio 1999, convocata dal CIO, e alla quale presero parte i rappresentanti dei governi degli Stati membri, i rappresentanti della Commissione, ma anche delegazioni di federazioni sportive internazionali e di numerosi Stati non europei.

<sup>37</sup> Conclusioni del Consiglio dell'Unione europea e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, d'intesa con la Commissione, *Lotta contro il doping*, 2316 Sessione del Consiglio Affari Generali, Bruxelles, 4 dicembre 2000, in [www.ue.eu.int](http://www.ue.eu.int).

che i possibili effetti nocivi sulla mente e sulla salute degli esseri umani, degli animali e delle piante, possano essere incompatibili con l'elevato livello di protezione prescelto dalla Comunità.<sup>38</sup> Nel quadro dell'attuale normativa antidoping, la quale sembrerebbe perseguire varie finalità, quali la salvaguardia della tutela degli atleti, l'uguaglianza competitiva (per preservare il c.d. *level playing field*<sup>39</sup>), e l'etica sociale e sportiva (si pensi a quelle sostanze considerate dopanti al di sopra di certe quantità, ma che non aiutano la prestazione sportiva, come le cannabinoidi, la cocaina, l'eroina o l'alcool<sup>40</sup>), si può affermare che abbia avuto una notevole influenza il principio di precauzione. Una controprova di quanto poc'anzi affermato sembra risiedere nel fatto che non tutte le sostanze o i metodi proibiti siano dannosi per la salute, o, nella sospensione cautelativa, che impedisce la partecipazione alla gara ad atleti assoggettati ai controlli prima della competizione e i cui valori superano le soglie prestabilite. Come sostenuto in dottrina, la presenza del principio precauzionale nella disciplina antidoping rileverebbe sia *de lege lata* sia *de lege ferenda*:<sup>41</sup> nel primo senso in quanto può essere utilizzato quale criterio interpretativo per le norme antidoping,<sup>42</sup> nel secondo perché sarebbe auspicabile che tale principio fosse recepito esplicitamente dalla WADA.<sup>43</sup>

## 2. La WADA e il codice mondiale antidoping

Come annunciato nella Conferenza mondiale antidoping di Losanna, il 10 novembre 1999 veniva istituita la WADA, fondazione di diritto privato ai sensi degli artt. 80 e ss. del codice civile svizzero, con sede a Montreal,<sup>44</sup> il cui finanziamento è assicurato dagli Stati membri, mentre l'Unione europea non contribuisce alle entrate generali, limitandosi a finanziarne i singoli progetti.<sup>45</sup>

<sup>38</sup> Sul principio precauzionale si veda A. BIANCHI, M. GESTRI, *Il principio precauzionale nel diritto internazionale e comunitario*, Milano 2006. Con particolare riferimento al doping si veda M. COCCIA, *La lotta al doping nello sport e il principio precauzionale*, 345-380.

<sup>39</sup> P. WEILER, *Leveling the playing field. How the law can make sports better for fans*, Cambridge, 2000.

<sup>40</sup> L. GRINSPOON, *Marijuana Reconsidered*, Cambridge, Harvard University Press, 1971; L. GRINSPOON, J.B. BAKALAR, *Marijuana the forbidden medicine*, New Haven, Yale University Press, 1993.

<sup>41</sup> E. GREPPI, M. VELLANO, *Diritto internazionale dello sport*, 217-218.

<sup>42</sup> N. DE SADELEER, *Le statut juridique du principe de précaution en droit communautaire: du slogan à la règle*, in CDE, 2001, 91-132, 116.

<sup>43</sup> D. FREESTONE, *Implementing Precaution Cautiously*, in E. HEY, *Developments in International Fisheries Law*, The Hague, 1999.

<sup>44</sup> Nata come organismo transnazionale a composizione mista, governativa e non governativa, è da segnalare l'idea iniziale degli Stati di farla divenire un'organizzazione internazionale, ma tuttavia "gli Stati sembrano aver preferito un'altra strada giuridica, tendente a "internazionalizzare" alcune regole materiali della WADA piuttosto che l'istituzione in quanto tale". E. GREPPI, M. VELLANO, *Diritto internazionale dello sport*, cit., 179.

<sup>45</sup> Commissione, *Libro Bianco sullo sport*, cit., 5. Tale presa di posizione della Commissione è giustificata dal fatto che non siano state accolte le sue domande in merito all'impostazione del bilancio della fondazione, avendo richiesto una previsione dettagliata del budget quinquennale anziché annuale, dei rigidi limiti alle previsioni di spesa, e un maggior peso rappresentativo nell'ambito del consiglio di fondazione.

Ai sensi dell'articolo 4 del suo Statuto, la WADA ha l'obiettivo di «restituire credibilità alle competizioni sportive, individuando, scoraggiando e prevenendo a livello nazionale ed internazionale il ricorso al doping, promuovere il diritto a salute, lealtà e correttezza sportiva per un'uguaglianza tra atleti, e garantire l'applicazione, armonizzare e coordinare i programmi antidoping a livello nazionale e mondiale».

Grazie all'operato della WADA nel marzo 2003 si teneva a Copenhagen la seconda Conferenza mondiale sul doping nello sport, che portava alla Dichiarazione di Copenhagen, volta a promuoverne il ruolo, del Codice mondiale antidoping, e una cooperazione intergovernativa per armonizzare le politiche e le pratiche antidoping.<sup>46</sup> Tuttavia tale Dichiarazione è un atto di *soft law*,<sup>47</sup> dal carattere meramente esortativo, e non vincolante.

Sempre nel medesimo contesto, i delegati delle Federazioni Internazionali ed i rappresentanti governativi approvavano il Programma mondiale antidoping della WADA, successivamente ratificato dal CIO; per la sua attuazione si istituivano il Codice WADA, *l'International Standard for Testing*, comprendente le regole quadro internazionali di guida in luogo di esecuzione dei test antidoping, e i *models of best practices*, volti a trovare soluzioni sulle problematiche in materia. Il Programma Mondiale Antidoping del WADA è stato recepito in Italia con Documento Tecnico Attuativo approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con deliberazione del 21 agosto 2007 n. 292.

Il Codice Mondiale Antidoping, la cui ultima versione è entrata in vigore il 1° gennaio 2009 e la prossima è prevista per il 2014, da un punto di vista tecnico-redazionale presenterebbe la peculiarità di far accompagnare ogni norma positiva da una nota ufficiale anch'essa parte integrante del Codice;<sup>48</sup> di contro presenta il difetto di essere «chiuso» e di mal adattarsi alla casistica concreta: si pensi ad esempio che la presenza di EPO e cocaina viene punita allo stesso modo, pur avendo solo la prima sostanza effetti ergogenici.

Il Codice non fornisce una definizione astratta di doping ma individua sette specifiche violazioni;<sup>49</sup> di seguito verranno illustrate solo le tre fattispecie attinenti ai fini della problematica trattata.

---

<sup>46</sup> Art. 2 Dichiarazione di Copenhagen “*The purpose of this Declaration is to articulate a political and moral understanding among Participants to: 1. Recognise the role of, and support, the World Anti-Doping Agency (WADA); 2 Support the World Anti-Doping Code (the “Code”) adopted by the WADA Foundation Board at the World Conference on Doping in Sport (Copenhagen, 3-5 March 2003); 3. Sustain international intergovernmental cooperation in advancing harmonisation in anti-doping policies and practices in sport; and 4. Support a timely process leading to a convention or other obligation on points 3-8 below, to be implemented through instruments appropriate to the constitutional and administrative contexts of each governments from all the regions of the world and international organisations*”.

<sup>47</sup> E' opportuno specificare che “*in dottrina, gli strumenti di soft law possono esprimere l'emergere di moderne tendenze e nuovi interessi nella comunità internazionale e, in particolare, possono promuovere la successiva stipulazione di accordi internazionali pienamente vincolanti per gli Stati contraenti*”. A. CASSESE, *Diritto internazionale I, I lineamenti*, Bologna, 2003, 230.

<sup>48</sup> Tale peculiarità di matrice statunitense è dovuta al fatto che il presidente della commissione di esperti che ha redatto il codice fosse statunitense.

<sup>49</sup> Art. 1 Codice mondiale antidoping “*Doping is defined as the occurrence of one or more of the anti-*

L'art. 2.3 del Codice individua la condotta del «*rifiuto o l'omissione, senza una impellente giustificazione, di sottoporsi al prelievo dei campioni biologici, previa notifica in conformità con le applicabili regole anti-doping, o il sottrarsi in altro modo al prelievo dei campioni biologici*». Un esempio di tale violazione può essere rinvenuto nel caso Mannini-Possanzini,<sup>50</sup> dove i due giocatori, allora tesserati nel Brescia, dopo essersi presentati con quindici minuti di ritardo al controllo antidoping nel contesto della partita Brescia-Chievo, venivano prima assolti dalla Federcalcio, e successivamente sanzionati per quindici giorni dal Tribunale antidoping del CONI. Successivamente i due giocatori venivano squalificati dal TAS per un anno con decisione del 29 gennaio 2009, ma, a seguito di un'istanza di revisione avanzata dalla WADA su iniziativa del CONI e della FIGC, il TAS,<sup>51</sup> confermava la prima sanzione di 15 giorni emessa dal Giudice in Ultima Istanza in materia di doping del CONI, non ravvisando nessun dolo in capo ai calciatori che si chiudevano nello spogliatoio, a detta dei loro legali, per ascoltare il presidente Luigi Corioni.

In Germania si verificava un caso analogo: due giocatori dell'Hoffenheim, Janker e Ibertsberger, dopo l'incontro contro il Borussia Moenchengladbach del 7 febbraio 2008, si sottoponevano a controlli (con esiti negativi) con dieci minuti di ritardo, dopo aver preso parte alla riunione della squadra negli spogliatoi.

Un ulteriore esempio può essere dato dalla controversia tra Gennaro Gattuso e Giuseppe Capua, responsabile della commissione antidoping FIGC, in seguito al rifiuto dello stesso Gattuso e di Pancaro di sottoporsi al controllo incrociato sangue-urine dopo la partita Roma-Milan del 20 marzo 2005. I calciatori rifiutavano i controlli in vista l'imminente partenza del charter per tornare a Milano.

Un'altra disposizione rilevante ai fini della presente analisi è data dall'art. 2.5 del Codice, volta a punire la «*tampering or attempted tampering with any part of doping control*». Un esempio su tutti può essere lo scambio delle provette di urina riguardante Maradona; infatti El Pibe de Oro veniva denunciato dal fisioterapista Sergio Parodi per delle presunte irregolarità riguardanti i controlli

---

*doping rule violations set forth in Article 2.1 through Article 2.8 of the Code*". Le quattro violazioni non riportate nel testo e collocate dall'art. 2.1 all'art. 2.8 del Codice mondiale antidoping sono: "Presence of a prohibited substance or its metabolites or markers in an athlete's sample"; "Use or attempted use by an athlete of a prohibited substance or a prohibited method"; "Possession of prohibited substances and prohibited methods"; "Trafficking in any prohibited substance or prohibited method"; "Administration or attempted administration to any athlete in-competition of any prohibited method or prohibited substance, or administration or attempted administration to any athlete out of competition of any prohibited method or any prohibited substance that is prohibited out of competition, or assisting, encouraging, aiding, abetting, covering up or any other type of complicity involving an anti-doping rule violation or any attempted anti-doping rule violation".

<sup>50</sup> La vicenda giudiziaria "iniziava" il suo lungo iter con l'assoluzione dei due da parte della Federcalcio; in seguito il tribunale nazionale antidoping del CONI li condannava a 15 giorni di squalifica. La WADA presentava ricorso e il TAS il 29 gennaio 2009 squalificava i due per un anno. Il 26 febbraio si riapriva il procedimento, e dopo l'accoglimento della richiesta di sospensione cautelativa avanzata dai legali dei calciatori il 27 luglio arrivava la sentenza di assoluzione.

<sup>51</sup> TAS, sentenza 27 luglio 2009, CAS 2008/A/1557 WADA v. CONI, FIGC, Mannini & Possanzini.

antidoping successivi alla partita dell'11 agosto 1996 tra il Deportivo Espaniol e il Boca Juniors, squadra di Maradona, nel momento in cui il controllo su quest'ultimo dava esito negativo, mentre veniva trovato positivo il giocatore avversario Martin Vargas.

Le disposizioni del Codice viste sopra *en passant* ritorneranno a breve quando si entrerà nel vivo del sistema dei whereabouts, *ivi* «introdotti» con riferimento alla fattispecie nell'art. 2.4 del Codice che punisce la «violazione delle condizioni previste per la disponibilità degli atleti che devono sottoporsi ai test fuori competizione, inclusa l'omessa comunicazione di informazioni utili per la loro reperibilità e la mancata esecuzione di test basati sugli appositi standard internazionali».

### 3. Cosa sono i whereabouts?

La WADA definisce i whereabouts come «*the information provided by a limited number of top elite athletes about their location to the International Sport Federation (IF) or National Anti-Doping Organization (NADO) that included them in their respective registered testing pool part of these top athletes anti-doping responsibilities*». <sup>52</sup> Essi possono quindi qualificarsi come informazioni sulla reperibilità che ogni atleta iscritto nel *Register Testing Pool* nazionale (di seguito RPT) ha l'obbligo di fornire per essere in ogni momento sottoponibile ai controlli anti-doping.

Spetta alle Federazioni Sportive Nazionali il compito di fornire al Comitato Controllo Antidoping (di seguito, per brevità, CCA) l'elenco costantemente aggiornato degli atleti che devono presentare i moduli whereabouts. <sup>53</sup>

Per quel che attiene l'Italia, fanno parte dell'RPT nazionale <sup>54</sup> gli atleti appartenenti al Club Olimpico; gli atleti italiani inseriti nell'RPT della rispettiva Federazione Internazionale competente; i convocati per le rappresentative nazionali

<sup>52</sup> Si veda il sito web [www.wada-ama.org/](http://www.wada-ama.org/) (marzo 2012). Il Codice mondiale antidoping all'art 14.3 così li definisce “*as further provided in the international standard for testing, athletes who have been identified by their international federation or national anti-doping organization for inclusion in a register testing pool shall provide accurate, current location information. The international federations and national anti-doping organizations shall coordinate the identification of athletes and the collecting of current location information and shall submit these to WADA*”. Ancora, il Documento Tecnico attuativo del Codice e dei relativi standard internazionali definisce i whereabouts “*informazioni sui luoghi di reperibilità e permanenza fornite trimestralmente dall'atleta inserito in un gruppo registrato ai fini dei controlli. La mancata o inesatta comunicazione delle informazioni richieste può costituire violazione delle NS*”.

<sup>53</sup> Art. 2 Dispositivo attuativo RTP & Whereabouts “*Le FSN/DSA sono obbligate a fornire al CCA, con la massima tempestività e precisione, gli elenchi costantemente aggiornati dei nominativi degli atleti che rientrano nelle singole categorie di cui al punto 1*”.

<sup>54</sup> Il Documento Tecnico attuativo del Codice e dei relativi standard internazionali infatti precisa all'art. 15.4 che “*Il CONI-NADO definisce il proprio RTP ed i relativi criteri di inclusione, pubblicati sul sito ([www.coni.it](http://www.coni.it)). Gli atleti inseriti in RTP dovranno fornire al CONI-NADO le informazioni aggiornate sulla propria reperibilità – Informazioni sul luogo di permanenza dell'atleta (whereabouts) secondo i tempi e le modalità contenute nel relativo standard allegato*”.

assolute (il CCA d'intesa con la Federazione Sportiva Nazionale decide se considerare solo le convocazioni per gli eventi ufficiali o comprendere anche quelle per gli allenamenti o raduni); gli atleti dei campionati nazionali tesserati per squadre di massima serie, *ergo* FIGC Serie A M, FIP Serie A1 M, FIPAV Serie A1 M e Serie A1 F, FIR Top Ten M (si comprendono tutti gli atleti inseriti dalle società in un'apposita lista che deve essere costantemente aggiornata, e, in ogni caso, si considera la prima partecipazione dell'atleta ad una gara del campionato); o i professionisti *ex lege* 91/81.<sup>55</sup> Da ultimo, è fatta salva la possibilità del CCA di inserire nell'RPT altri atleti di propria iniziativa.<sup>56</sup>

L'atleta deve inviare trimestralmente<sup>57</sup> il Modulo Whereabouts individuale F57, debitamente compilato, al CONI-NADO (CCA) almeno 10 giorni prima dall'inizio del trimestre di riferimento, prestando attenzione a non tralasciare le informazioni nel modulo iniziale ogni qualvolta vi siano modifiche, e/o integrazioni. Gli aggiornamenti riguardanti la reperibilità giornaliera devono essere comunicati entro e non oltre un'ora prima dell'inizio del periodo di 60 minuti di reperibilità.

La rigidità del sistema appare chiara nel momento in cui si impone all'atleta di fornire una moltitudine d'informazioni e di inserire, per ogni giorno del trimestre successivo, uno specifico arco temporale di 60 minuti nel quale rendersi disponibile in un luogo specificamente indicato per essere sottoposto ai controlli. Si rileva altresì che l'adempimento dei predetti oneri in capo all'atleta «*non limita in alcun modo l'obbligo dell'atleta a rendersi disponibile per i controlli sempre e ovunque*<sup>58</sup>».

Il modello *whereabouts* individuale F57 deve esser compilato dall'atleta (dal genitore esercente la potestà genitoriale in caso di atleta minore) o dall'eventuale delegato.

Le informazioni che l'atleta è tenuto a fornire sono il nome, cognome, nazionalità, sesso, Federazione con cui è tesserato, indirizzo di residenza abituale, recapito telefonico (in via facoltativa, l'indicazione di un'altra persona che ha facilità di reperire l'atleta, preferibilmente l'allenatore, un responsabile di squadra o un familiare) e il contatto e-mail.

L'atleta, deve inoltre indicare, fornendone l'indirizzo completo, il luogo in cui svolge una regolare attività per quattro ore al giorno (anche non consecutive,

---

<sup>55</sup> Ai sensi dell'art. 2 L. 91/81 sono sportivi professionisti “*gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione delle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica*”.

<sup>56</sup> Art. 1, Dispositivo attuativo RPT & Whereabouts, Rev. 3, CONI-NADO.

<sup>57</sup> Istruzione Compilazione Modello Whereabouts Individuale, CONI-NADO. Si specifica che i trimestri sono suddivisi dal 1° al 31 marzo, dal 1° aprile al 30 giugno, dal 1° luglio al 30 settembre, e dal 1° ottobre al 31 dicembre. I moduli possono inviarsi via e mail all'indirizzo [whereabouts@coni.it](mailto:whereabouts@coni.it) o via fax al numero 06/874302047.

<sup>58</sup> Così recita l'art. 78 delle Disposizioni attuative dell'*International Standard for Testing*.

purché rientrino tra le ore 6:00 e le ore 23:00) ed in via facoltativa indicare un secondo luogo di svolgimento di regolare attività.

Qualora l'atleta preveda delle permanenze temporanee in luoghi diversi da quelli abituali indicati, deve riferirlo, precisando sempre il luogo e l'arco temporale di quattro ore in cui è reperibile. Deve altresì indicare se prevede di partecipare a delle competizioni durante il trimestre.

Infine per ogni giorno del trimestre l'atleta deve indicare, come di sopra riportato, un'ora di disponibilità, e il luogo in cui si trova.

L'atleta deve fornire trimestralmente al CONI-NADO (CCA) anche un modulo F57s *whereabouts* di squadra, modulo quest'ultimo simile a quello individuale ma incentrato sulla reperibilità in ordine alla sede di allenamento.

L'atleta che ometta di comunicare trimestralmente le informazioni richieste sul luogo di permanenza pone in essere una condotta di «*Mancata comunicazione*»,<sup>59</sup> invece nel momento in cui questi non sia disponibile per i controlli nel giorno e nell'ora indicata, o se manca di aggiornare le informazioni modificate prima del periodo di 60 minuti, la sua inadempienza costituirà un «*Controllo mancato*».<sup>60</sup>

La normativa dei *whereabouts* sembra inaspriarsi ulteriormente nel prevedere che l'atleta, mostratosi inadempiente per tre volte, con qualsiasi combinazione di «*Mancata comunicazione*» e «*Controllo mancato*» nell'arco di diciotto mesi, debba ritenersi responsabile della violazione di cui all'art. 2.4 del Codice WADA.<sup>61</sup> Si tenga presente che il periodo di diciotto mesi decorre dalla data in cui l'atleta commette la prima inadempienza.<sup>62</sup>

<sup>59</sup> Art. 77 Disposizioni attuative dell' *International Standard for Testing* "Un'atleta facente parte dell'RTP è tenuto a comunicare ogni tre mesi le informazioni sul luogo di permanenza dell'atleta al fine di fornire dati accurati e completi circa il luogo di permanenza dell'atleta durante il trimestre successivo, ivi compresi il nome del luogo dove vivrà, si allenerà e gareggerà nel corso di tale trimestre, in modo tale da poter essere sempre localizzato ai fini dei controlli nel corso di tale trimestre. Un'inadempienza al riguardo corrisponderà a una mancata comunicazione e quindi una inadempienza relativa al luogo di permanenza dell'atleta secondo i motivi esposti nell'art. 2.4 del Codice".

<sup>60</sup> L'art. 78 Disposizioni attuative dell' *International Standard for Testing* stabilisce che "qualora l'atleta non fosse disponibile per i controlli in tale luogo nei 60 minuti indicati per il tale giorno, come indicato nelle proprie Informazioni sul luogo di permanenza dell'atleta, e non ha aggiornato le sue informazioni sul luogo di permanenza dell'atleta prima del periodo di 60 minuti al fine di fornire un arco di tempo/luogo alternativo per quel giorno, tale inadempienza corrisponderà a un controllo mancato e costituirà dunque un'inadempienza relativa alle informazioni sul luogo di permanenza dell'atleta per i motivi esposti all'art. 2.4 del codice".

<sup>61</sup> Art. 80 Disposizioni attuative dell' *International Standard for Testing* "Un atleta inserito in un RTP che sia stato riconosciuto colpevole di tre inadempienze relative alle informazioni sul luogo di permanenza dell'atleta (anche come risultato di una combinazione qualsiasi di mancate comunicazioni e/o controlli mancati sommati tra loro) in un qualsiasi arco di tempo di 18 (diciotto) mesi, indipendentemente dalla/e ADO che ha/hanno dichiarato le inadempienze relative alle informazioni sul luogo di permanenza dell'atleta in questione, avrà violato le norme antidoping ai sensi dell'art. 2.4 del Codice".

<sup>62</sup> Art. 81 Disposizioni attuative dell' *International Standard for Testing* "Il periodo di 18 mesi cui

Se l'informazione viene fornita in modo fraudolento l'atleta rischia di incorrere nelle violazioni di cui agli artt. 2.3 (elusione del prelievo del campione) e 2.5 del Codice WADA (*Manomissione o tentata manomissione del controllo antidoping*).<sup>63</sup>

In capo all'atleta pare che sia richiesta la massima diligenza nella compilazione di tali Moduli, soprattutto muovendo dalla considerazione che la violazione delle disposizioni viste sopra porterebbe per l'interessato alla paradossale conseguenza di soggiacere a delle sanzioni non molto diverse da un atleta che risulti positivo ai controlli anti-doping. Infatti, nel caso di *Mancata presentazione di informazioni utili sulla reperibilità e/o mancata esecuzione di controlli*, l'atleta rischia una squalifica da un minimo di uno ad un massimo di due anni, in base del suo grado di colpevolezza,<sup>64</sup> mentre nei casi di *Mancata presentazione o rifiuto di sottoporsi al prelievo dei campioni biologici* e di *Manomissione o tentata manomissione del controllo antidoping* il periodo di squalifica sarà di due anni, sempre che non ricorrano circostanze attenuanti o aggravanti.<sup>65</sup>

La severità del *Whereabouts System* sembra stonare con le testimonianze (forzate?) degli atleti riportate sul sito della WADA,<sup>66</sup> testimonianze che parrebbero tutte convenire con le regole imposte in nome di uno sport pulito, integro e credibile.<sup>67</sup>

---

*fa riferimento il precedente punto 80 ha inizio a partire dalla data in cui l'atleta commette una inadempienza sul luogo di permanenza dell'atleta. Su tale periodo non incide alcun effettivo prelievo di campione condotto nei confronti di quell'atleta durante il periodo di 18 mesi, in altre parole, se si verificano tre inadempienze sul luogo di permanenza dell'atleta nel corso del periodo di 18 mesi, allora la norma antidoping dell'art. 2.4 del codice viene violata, indipendentemente da qualsiasi campione effettivamente prelevato all'atleta durante il periodo di 18 mesi. Tuttavia, se un atleta che ha commesso una inadempienza sul luogo di permanenza dell'atleta, non commette altre due inadempienze sul luogo di permanenza dell'atleta nell'arco di 18 mesi a partire dalla prima, alla fine del periodo di 18 mesi la prima inadempienza sul luogo di permanenza "scade" secondo i motivi di cui al precedente punto 80".*

<sup>63</sup> Art. 96 let. b Disposizioni attuative dell'*International Standard for Testing* "se le circostanze lo garantiscono, il tentativo non riuscito può essere perseguito come elusione del prelievo del campione, ai sensi dell'art. 2.3 del codice, e/o manomissione o tentata manomissione del controllo antidoping, ai sensi dell'articolo 2.5 del codice".

<sup>64</sup> Art. 4.3.3. Documento tecnico attuativo del Codice Mondiale Antidoping e dei relativi *International Standard Testin* "Per la violazione dell'articolo 2.4 (*Mancata presentazione di informazioni utili sulla reperibilità e/o mancata esecuzione di controlli*), il periodo di squalifica determinato sulla base del grado di colpevolezza dell'atleta, va da un minimo di anni uno (1) ad un massimo di anni due (2)".

<sup>65</sup> Art 4.3.1. Documento tecnico attuativo del Codice Mondiale Antidoping e dei relativi *International Standard for Testing* "Per le violazioni degli articoli 2.3 (*Mancata presentazione o rifiuto di sottoporsi al prelievo dei campioni biologici*) o 2.5 (*Manomissione o tentata manomissione del controllo antidoping*), il periodo di squalifica sarà pari a due (2) anni, a meno che non siano soddisfatte le ipotesi disciplinate agli articoli 4.5 o 4.6".

<sup>66</sup> Visita il sito: [www.wada-ama.org/](http://www.wada-ama.org/) (marzo 2012)

<sup>67</sup> A titolo esemplificativo si riportano le testimonianze di Andreas Thorkildsen "It's the price you have to pay to be a professional athlete. If you want to have a clean sport you have got to sacrifice something. And i don't think that's a very big sacrifice compared to others job", e di Ryan Lochte

#### 4. *La violazione della libertà e della dignità umana dell'atleta, fino all'estremo caso Van Impe*

Gli oneri degli atleti iscritti nell'RTP nazionale si configurano nell'obbligo di comunicare oltre ai propri dati personali le informazioni sulla propria reperibilità per tutto l'anno, in riferimento al luogo di lavoro, allenamento, o domiciliazione momentanea, tra i quali rientrano anche i periodi di vacanza.

Gli atleti dovrebbero fornire queste informazioni per il solo fatto di essere tesserati (indipendentemente dall'effettiva partecipazione alle attività di squadra), e anche lontano dalle competizioni sportive. Il fine di tutte queste incombenze in capo all'atleta sembrerebbe, come già detto, quello di essere sempre reperibile. Per "sempre" si intende 365 giorni all'anno, per l'effettuazione dei controlli anti-doping. Il rifiuto di fornire informazioni utili e la mancata tempestività nel fornirle costituirebbero una violazione delle regole anti-doping.

Alla luce di quanto esposto fin d'ora c'è da chiedersi entro che termini la lealtà e l'integrità sportiva possano limitare libertà e dignità umana. Per chiarire il concetto di "dignità umana" da un punto di vista filosofico basta riferirsi a Kant, che nella *Metafisica dei Costumi* afferma che occorrerebbe trattare l'umanità, tanto nella propria, quanto nell'altrui persona, sempre come un fine e mai unicamente come un mezzo, essendo la dignità valore intrinseco di cui ogni uomo ragionevole è dotato.<sup>68</sup>

Ronald Dworkin, filosofo contemporaneo, nel libro *La democrazia possibile* riconosce due principi che insieme definirebbero la dignità: il principio del valore intrinseco, in base al quale «ogni vita umana ha un particolare valore oggettivo» e pertanto «dovremmo essere tutti dispiaciuti per una vita sprecata, che sia la nostra o quella di qualcun altro»;<sup>69</sup> e il principio della responsabilità personale, che muove dalla *ratio* di vietare ogni imposizione o subordinazione, attribuendo «a ciascuno di noi la responsabilità di valutare e scegliere i propri valori etici, rifiutandone quindi l'imposizione da parte degli altri».<sup>70</sup>

---

*"The anti-doping agencies are just trying to keep our sport as clean as possible. So i think it's no big deal now to give them an hour a day if you honestly want to prove you are clean".*

<sup>68</sup> I. KANT, *Metafisica dei costumi*, Laterza, Roma, 1970, 333-334. Il filosofo afferma infatti che "L'uomo considerato nel sistema della natura (homo phaenomenon [elemento nel mondo sensibile], animale razionale), è un essere di importanza mediocre ed ha un valore modesto (pretium volgare) che condivide con tutti gli altri animali che produce la terra. Ma considerato come persona, e cioè come soggetto di una ragione moralmente pratica, l'uomo è al di sopra di qualunque prezzo. Perché da questo punto di vista, come homo noumenon [membro del mondo intellegibile], egli non può essere considerato come un mezzo per i fini, ma come un fine in se stesso, e cioè egli possiede una dignità (un valore intrinseco assoluto) mediante cui costringe tutte le altre creature ragionevoli al rispetto della sua persona e può misurarsi con ciascuna di esse e considerarsi uguale ad esse".

<sup>69</sup> R. DWORKIN, *La democrazia possibile*, Feltrinelli, Milano, 2007, 28. In sostanza per il filosofo, in ossequio al primo principio della dignità umana "è in gioco un valore oggettivo, e non solo soggettivo; intendo dire che il successo o il fallimento di una vita umana non è importante solo per la persona a cui quella vita appartiene. Il successo e il fallimento di qualunque vita umana sono importanti in sé, tutti abbiamo motivo di desiderare il primo e di deplorare il secondo".

<sup>70</sup> *Ibidem*, 85.

Per il filosofo esisterebbero giustificazioni limitative della libertà personale basate su giudizi di valore personale o impersonale, data l'esistenza di leggi che «violano la dignità violando la responsabilità individuale nella scelta dei propri valori etici, e le leggi che esercitano un'indispensabile responsabilità collettiva per identificare e tutelare dei valori non etici».<sup>71</sup>

Le prime sarebbero intollerabili in virtù del secondo principio della dignità personale dworkiniana. A prima vista nel caso del *whereabouts system* il confine tra giudizi di valore personali e impersonali appare labile. Sembra difficile capire se ricondurlo tra quelle leggi che prescrivono cosa sia giusto per l'atleta, o se invece qualificarlo alla stregua di un'imposizione, in nome di un'indispensabile responsabilità collettiva, volta a garantire integrità e lealtà allo sport. *Re melius perpensa* il *whereabouts system* andrebbe collocato nella prima tipologia di leggi.

Il caso di maggiore impatto in tema di violazione della dignità umana può essere ritenuto quello del ciclista Kevin Van Impe, costretto nella propria abitazione per effettuare un test anti-doping a sorpresa, nonostante stesse per prendere parte ai funerali del figlio.

Questo episodio faceva scaturire una composta protesta nei confronti di un'eccessiva lotta al doping: i corridori all'ultima tappa della Parigi-Nizza 2008 e quelli della Tirreno-Adriatico 2008 alla sesta tappa tardavano la partenza di cinque minuti.<sup>72</sup>

Il *whereabouts system*, così come analizzato, violerebbe la dignità umana e la libertà, e di conseguenza si porrebbe in contrasto con una pluralità di fonti internazionali e comunitarie, oltre che con la nostra Costituzione.

Per quel che attiene trattati e convenzioni internazionali, il sistema elaborato dalla WADA contrasterebbe con l'art. 12 della Dichiarazione Universale ONU dei Diritti dell'Uomo di Parigi 10-12-1948 nella parte in cui prevede che «nessuno sarà oggetto d'ingerenze arbitrarie nella sua vita privata, lesione al suo onore e alla sua reputazione». Sempre il medesimo articolo stabilisce che «Ogni persona ha diritto alla protezione della legge contro simili ingerenze e lesioni», e disattenderebbe l'art. 5 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (di seguito CEDU) nel momento in cui prevede che «ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza».

Parimenti potrebbe inquadrarsi un'illegittimità di tale disposizione alla luce dell'art. 17 della CEDU nella parte in cui vieta ad ogni Stato, gruppo o individuo, di imporre limitazioni ai diritti riconosciuti nella Convenzione più gravose di quanto

<sup>71</sup> *Ibidem*, 81. Si tenga conto che la giustificazione basata su un giudizio di valore di tipo personale presuppone una teoria su che tipo di vita sia intrinsecamente buono o cattivo per chi la vive, mentre le giustificazioni basate su giudizi impersonali si rifanno al valore intrinseco di qualche oggetto o situazione impersonale, o al valore intrinseco di un certo tipo di vita.

<sup>72</sup> Proprio alla partenza della sesta tappa della Tirreno-Adriatico 17 marzo 2008, Filippo Pozzato, vice-presidente dell'Assocorridori, leggeva il forte messaggio di solidarietà per Van Impe: "Mille volte sì ad una lotta al doping forte e responsabile, mille volte no ad ogni violazione dei diritti che spettano ai corridori come a ciascun essere umano".

non siano previste nella presente.<sup>73</sup>

Sempre in tema di divieto d'ingerenze arbitrarie nella vita privata, familiare e nella propria abitazione, meritano di essere annoverati l'art. 17 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici di New York del 16-12-1966<sup>74</sup> e l'art. 7 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea 18-12-2000.<sup>75</sup> Si rileva che l'art. 2 del Patto impone alle Parti di impegnarsi a garantire gli strumenti giudiziari idonei volti alla tutelare i diritti riconosciuti nel Patto.<sup>76</sup> La normativa dei whereabouts violerebbe gli artt. 61,<sup>77</sup> 67<sup>78</sup> e 68<sup>79</sup> della Costituzione Europea, non rispettandosi dignità umana, libertà, vita privata e familiare. La normativa in oggetto si discosterebbe altresì dagli artt. 2,<sup>80</sup> 3,<sup>81</sup> 10, 13<sup>82</sup> e 14<sup>83</sup> della Costituzione italiana,

<sup>73</sup> Art. 17 CEDU “Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso di comportare il diritto di uno Stato, un gruppo o un individuo di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o che imponga a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla stessa Convenzione”.

<sup>74</sup> Art. 17 Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici di New York 16-12-1966, “Nessuno può essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegittime nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa o nella sua corrispondenza, né a illegittime offese al suo onore e alla sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze ed offese”.

<sup>75</sup> Art. 7 Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea (2000/C 364/01) “Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni”. La normativa dei whereabouts è illegittima anche alla luce dell'art. 1 della Carta, che prevede: “La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata”.

<sup>76</sup> Art. 2 Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici New York 16-12-1966, “Ciascuno degli Stati parti del presente Patto si impegna a rispettare ed a garantire a tutti gli individui che si trovino sul suo territorio e siano sottoposti alla sua giurisdizione i diritti riconosciuti nel presente Patto, senza distinzione alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione. Ciascuno degli Stati parti del presente Patto si impegna a compiere, in armonia con le proprie procedure costituzionali e con le disposizioni del presente Patto, i passi per l'adozione delle misure legislative o d'altro genere che possano occorrere per rendere effettivi i diritti riconosciuti nel presente Patto, i passi per l'adozione delle misure legislative o d'altro genere che possano occorrere per rendere effettivi i diritti riconosciuti nel presente Patto, qualora non vi provvedano già le misure, legislative o d'altro genere, in vigore. Ciascuno degli Stati parte del presente Patto s'impegna a: a) garantire che qualsiasi persona, i cui diritti o libertà riconosciuti dal presente Patto, siano stati violati, disponga di effettivi mezzi di ricorso, anche nel caso in cui la violazione sia stata commessa da persone agenti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali; b) garantire che l'autorità competente, giudiziaria, amministrativa o legislativa, od ogni altra autorità competente ai sensi dell'ordinamento giuridico dello Stato, decida in merito ai diritti del ricorrente, e sviluppare le possibilità di ricorso in sede giudiziaria; c) garantire che le autorità competenti diano esecuzione a qualsiasi pronuncia di accoglimento di tali ricorsi”.

<sup>77</sup> Art. 61 Costituzione europea “La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata”.

<sup>78</sup> Art. 66 Costituzione europea “Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza”.

<sup>79</sup> Art. 67 Costituzione europea “Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni”.

<sup>80</sup> Art. 2 Costituzione “La repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.

<sup>81</sup> Art. 3 Costituzione “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge,

volti a tutelare l'inviolabilità della libertà e del domicilio, e a stabilire che l'ordinamento giuridico italiano deve conformarsi «*alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute*».<sup>84</sup>

Dalle violazioni fin'ora elencate appare evidente come dovrebbe esser rivisto il *whereabouts system*, apportando delle limitazioni all'intrusione nella vita dell'atleta, riconoscendogli il diritto di vivere serenamente la sua vita privata e familiare. L'atleta deve non solo fornire informazioni circa la sua reperibilità, ma deve altresì accettare l'indebita ingerenza di terzi, anche fuori dalle competizioni sportive, vedendo lesa la propria *privacy*.

##### 5. *La (il)legittimità dei whereabouts alla luce del diritto europeo*

Prima di affrontare il discorso della violazione del diritto comunitario da parte del *whereabouts system* pare opportuno muovere dalla premessa secondo la quale l'attività sportiva possa essere ritenuta di competenza delle istituzioni comunitarie.

Infatti, la Corte di Giustizia riconosceva nella sentenza *Walrave*<sup>85</sup> che «*alla luce degli obiettivi della Comunità, l'attività sportiva deve considerarsi assoggettata al diritto comunitario soltanto se e in quanto configurabile come attività economica, precisando che, quando una simile attività riveste il carattere di una prestazione di lavoro subordinato o di una prestazione di*

---

*senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese*». L'art. 3 viene richiamato nel momento in cui il *whereabouts system* pone sullo stesso piano l'atleta che partecipa ad una competizione e quello che non vi partecipa, rendendoli entrambi destinatari di controlli anti-doping a sorpresa.

<sup>82</sup> Art. 13 Costituzione italiana «*La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa alcuna forma di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità e urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni. La legge punisce i limiti massimi della carcerazione preventiva*».

<sup>83</sup> Art. 14 Costituzione italiana «*Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolate da leggi speciali*».

<sup>84</sup> Art. 10 Costituzione italiana.

<sup>85</sup> Corte di Giustizia, sent. 12 dicembre 1974, causa 36/72, *Walrave*, in *Raccolta*, 1974, 1405. La Corte di giustizia è stata chiamata a giudicare in base degli artt. 45 e 66 TFUE la legittimità di una clausola del regolamento *Union Cycliste Internationale* (di seguito UCI) la quale prevede che corridore e allenatore che partecipano alle gare del Campionato mondiale di corse dietro battistrada abbiano la stessa nazionalità. Per l'UCI tale regola nelle manifestazioni a carattere mondiale, dove partecipano le rappresentative nazionali, non ha nessun carattere discriminatorio.

servizi, essa rientra a pieno titolo nell'ambito di applicazione degli artt. 39-42 CE, ora 45-48 TFUE, o degli artt. 49-55 CE, ora 56-62 TFUE, a seconda dei casi (lavoro subordinato o autonomo)».<sup>86</sup>

La Corte di Giustizia nella sentenza *Donà* precisava che riveste carattere economico l'attività di professionisti e semi-professionisti che svolgono un lavoro subordinato o effettuano una prestazione di servizi retribuita.<sup>87</sup>

Una volta riconosciuta l'applicabilità del diritto europeo al settore sportivo, si vedrà di seguito come potrebbe rilevarsi un contrasto tra quello che è il *whereabouts system* ed alcuni profili di diritto comunitario. Il primo dubbio sorgerebbe in riferimento alla direttiva 95/46/CE (di seguito Direttiva *privacy*), avente come obiettivo la tutela di diritti e libertà fondamentali in relazione alla vita privata di ogni persona, compresi gli atleti, con particolare riguardo al trattamento dei dati personali. Tutte le informazioni richieste con la compilazione dei Moduli individuali o di squadra sono fornite col consenso della persona interessata, mediante la compilazione di un apposito modulo con il quale l'atleta autorizza il trattamento dei dati, ma in modo non libero. Il codice WADA, imponendo all'atleta di fornire le informazioni, verrebbe a porre in essere un sistema che sembra contrastare con l'art. 2 della Direttiva *privacy*,<sup>88</sup> il quale richiede un consenso prestato in modo libero.

Un altro strumento comunitario fruibile per contrastare il *whereabouts system* potrebbe rinvenirsi nella normativa *antitrust*. Le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza, *ergo* gli artt. 81<sup>89</sup> e 82<sup>90</sup> CE, sono applicabili al CIO,

---

<sup>86</sup> E. GREPPI, M. VELLANO, *Diritto internazionale dello sport*, cit., 313. Nella medesima pronuncia la Corte ha precisato che “la natura privata delle federazioni sportive non può costituire un motivo sufficiente per sottrarre queste ultime al diritto comunitario” e ha limitato “la regola generale dell'assoggettabilità al diritto comunitario sottolineano che il principio di non discriminazione “non concerne la composizione di squadre sportive, ad esempio, di squadre nazionali, poiché la formazione di queste è una questione che interessa unicamente lo sport e non è configurabile come un'attività economica”.

<sup>87</sup> Corte di Giustizia, sentenza 14 luglio 1976, causa 13/76, *Donà*, in *Raccolta*, 1976, 1333. Nel presente caso il presidente della squadra di calcio di Rovigo incaricava tale Donà per compiere un sondaggio negli ambienti calcistici stranieri al fine di individuare eventuali calciatori disposti a giocare in Italia, nonostante il divieto previsto nella normativa federale italiana di ingaggiare calciatori stranieri. Dopo aver pubblicato un annuncio su un giornale sportivo belga e aver chiesto il compenso pattuito, Donà si vedeva porre un rifiuto dal suo mandante, contrastando l'attività svolta con le norme della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC).

<sup>88</sup> Esso definisce il “consenso della persona interessata” come “qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica e informata con la quale la persona interessata accetta che i dati personali che la riguardano siano oggetto di un trattamento”.

<sup>89</sup> Art. 81 TCE “Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ed in particolare consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione; b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti; c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi

«associazione di imprese», essendo le sue decisioni e la sua attività pregiudizievoli per il commercio (da intendersi in senso lato).

Il Trattato non fornisce la nozione d'impresa, ma la giurisprudenza della Corte di Giustizia nel caso *Hofner*<sup>91</sup> vi comprende ogni entità che eserciti un'attività economica, e nel caso *Fenin*<sup>92</sup> precisa che l'attività è economica se offre beni e servizi sul mercato.<sup>93</sup> Il caso *Wouters* inoltre ricomprende nel novero delle imprese anche i liberi professionisti, senza che rilevi la circostanza che questi esercitino un'attività di natura prevalentemente intellettuale.<sup>94</sup>

La Commissione nella sentenza *Meca-Medina*<sup>95</sup> qualificava il CIO come un'organizzazione sportiva e, nell'ambito del movimento olimpico, un'associazione d'impresa internazionali, e la Corte di Giustizia,<sup>96</sup> sempre nel caso *Meca-Medina*, precisava che anche una norma «*puramente sportiva*», pur estranea all'attività economica dell'art. 2 TCE, rientra nel campo di applicazione del diritto comunitario, e pertanto della normativa *antitrust*, qualora risulti sproporzionata per lo scopo conseguito (lotta al doping nel caso specifico). Tale sentenza è stata oggetto di critiche, in particolar modo per il suo configurare le organizzazioni sportive come «imprese» o «associazioni di imprese», e per il fatto che statuisca l'applicazione dei criteri della giurisprudenza *Wouters* anche quando tali organizzazioni svolgono

---

*ultimi uno svantaggio nella concorrenza; e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili: a qualsiasi accordi o categoria di accordi fra imprese; a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate, che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi, b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi”.*

<sup>90</sup> Art. 82 TCE “E' incompatibile col mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo. Tali pratiche abusive possono consistere in particolare: a) nell'imporre direttamente o indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita, od altre condizioni di transazioni non eque; b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori; c) nell'applicare nei rapporti commerciali con altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza; d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi”.

<sup>91</sup> Corte di Giustizia, sentenza 23 aprile 1991, *Hofner*, causa C-41/90, in *Raccolta*, 1-1979.

<sup>92</sup> Corte di Giustizia, sentenza 4 marzo 2003, *Fenin*, causa T-319/99, in *Raccolta*, 2-357.

<sup>93</sup> Si veda L. DANIELE, *Diritto del mercato unico europeo*, Giuffrè Editore, Milano, 2006, 192.

<sup>94</sup> Corte di Giustizia, sentenza 19 febbraio 2002, *Wouters*, causa C-309/99, in *Raccolta*, I-1577.

<sup>95</sup> Commissione, sentenza 18 luglio 2006, causa C-519/04.

<sup>96</sup> Corte di Giustizia, sentenza 18 luglio 2006, causa C-519/04 P, *Meca-Medina e Majcen c. Commissione*, in *Raccolta*, 2006, I-6991.

attività non di carattere economico ma meramente regolatorio.<sup>97</sup> Altre contestazioni sono giunte in ordine all'atteggiamento interventista della Corte in una materia prettamente tecnico-sportiva (in quanto ha sindacato nel merito se la soglia dei 2 ng/ml di nandrolone fosse appropriata o meno), e per il fatto che questa non abbia tenuto conto del principio in base al quale il diritto della concorrenza tenda a proteggere la concorrenza e il mercato, e non il singolo concorrente.<sup>98</sup>

Il caso Meca-Medina prese abbrivio da una sanzione per doping inflitta dalla *Fédération Internationale de Natation* (di seguito FINA) ai due atleti Meca-Medina e Majcen, risultati positivi ad un controllo anti-doping effettuato durante una gara di Coppa del mondo di nuoto di lunga distanza in Brasile. Dopo la condanna ad una squalifica del TAS<sup>99</sup> di due anni, i nuotatori si rivolgevano alla Commissione europea denunciando l'incompatibilità della regolamentazione antidoping del CIO con le norme comunitarie in materia di concorrenza.

Alla base delle loro pretese i due atleti sostenevano che la fissazione della soglia di tolleranza per il nandrolone a 2 ng/ml sarebbe stata da considerare una "pratica concordata" tra CIO, Federazioni Sportive e laboratori che avrebbe rischiato di coinvolgere atleti innocenti (nel caso di specie la positività dei due atleti, a loro dire, sarebbe dovuto dalla consumazione di grandi quantità di una specialità brasiliana a base di cinghiale nei giorni precedenti alla gara). Inoltre, secondo i due atleti ad aggravare ulteriormente la loro posizione avrebbero contribuito l'adozione di un meccanismo di responsabilità oggettiva e una scarsa indipendenza del TAS rispetto al CIO.

La Corte di Giustizia, pur respingendo nel merito le pretese dei nuotatori, stabiliva che tutte le regole anti-doping fossero suscettibili di valutazione, specialmente sulla loro proporzionalità, alla luce del diritto della concorrenza. In particolare, come già detto, la Corte di Giustizia sanciva che «*la sola circostanza che una norma abbia un carattere puramente sportivo non sottrae dall'ambito di applicazione del Trattato, i requisiti per il suo esercizio sono allora sottoposti a tutti gli obblighi derivanti dalle varie disposizioni del Trattato*».<sup>100</sup>

Sulla scorta di quanto detto per il caso Meca-Medina si potrebbe riscontrare una violazione degli artt. 81 e 82 CE da parte del Codice WADA, il quale prevede sanzioni gravose (rispetto allo scopo, la lotta al doping) in capo all'atleta che non adempie agli oneri imposti dal *whereabouts system*.

L'ennesimo principio del Trattato che il *whereabouts system* violerebbe sembra essere la libera circolazione dei lavoratori, sancito all'art. 39<sup>101</sup> CE. Come

<sup>97</sup> R. SUBBIOTTO, *How a lack of analytical rigour has resulted in an overboard of EC competition law in the sports sector*, in *International Sports Law Review*, 2009, 21 e ss.; M. COCCIA, *Applicable in CAS proceedings: what to do with EU law?*, in M. BERNASCONI, A. RIGOZZI (a cura di), *Sport Governance, Football Disputes, Doping and CAS Arbitration*, Berna, 2009, 69 e ss.

<sup>98</sup> M. COCCIA, *op. ult. cit.*, 84.

<sup>99</sup> Tale squalifica veniva comminata con lodo arbitrale 23 maggio 2001, riducendo la squalifica di quattro anni precedentemente decisa dalla FINA.

<sup>100</sup> Corte di Giustizia, Meca-Medina, cit., par. 27-28.

<sup>101</sup> L'Art. 39 TCE viene violato nel momento in cui "La libera circolazione dei lavoratori all'interno

visto, l'atleta sarebbe tenuto a riportare nei moduli tutti gli spostamenti che ha in programma.

Nel caso in cui questi debba spostarsi dal luogo abituale (o dai luoghi, se ha indicato il secondo luogo) indicato nel modello *whereabouts* per partecipare ad allenamenti fuori sede, o per rispondere ad offerte di lavoro, dovrebbe tassativamente indicarlo nel campo relativo alle eventuali permanenze temporanee, onde evitare di incorrere in violazioni.

L'atleta per non rischiare sanzioni potrebbe evitare, o ridurre, gli allenamenti in trasferta, o rinunciare ad offerte lavorative, decidendo di limitare la sua circolazione. Ancora, l'atleta che già sconta una sanzione si troverebbe nell'impossibilità di rispondere alle offerte di lavoro pervenutegli.

Lo sportivo che nel rispettare la normativa anti-doping si trovasse in una delle situazioni viste sopra, potrebbe far valere in sede di giudizio una violazione dell'art. 39 TCE. Occorre precisare che i principi dell'articolo in oggetto sono obbligatoriamente vincolanti per gli Stati membri.<sup>102</sup> Inoltre, come specificato nella sentenza *Walrave*, avendo l'art. 39 TCE efficacia diretta, può essere invocato in giudizio dai lavoratori anche nei confronti di soggetti di natura privatistica.

Nei casi in cui il Codice WADA violasse la normativa sulla *privacy* o sulla libera circolazione dei lavoratori si potrebbe ricorrere alla Corte di Giustizia in via pregiudiziale, mentre nel caso di violazione della normativa *antitrust* tale violazione potrebbe impugnersi dinanzi alla Commissione.

#### 6. *Possibili rimedi processuali: rinvio pregiudiziale e ricorso alla Commissione Europea*

Stante le sopra riportate incongruenze del *whereabouts system* rapportato al diritto comunitario, di seguito si propongono due strumenti processuali che potrebbero essere utilizzati come rimedio a tale situazione.

Primo tra questi il rinvio pregiudiziale, che consentirebbe alla giurisdizione nazionale di interrogare la Corte di Giustizia sull'interpretazione o sulla validità del diritto comunitario onde «evitare che i giudici nazionali attribuiscono significati diversi a disposizioni dei trattati e degli atti delle istituzioni che debbano ricevere applicazione negli ordinamenti interni».<sup>103</sup>

---

della Comunità è assicurata”. Inoltre assicura al lavoratore il diritto di “a) di rispondere a offerte di lavoro effettive; b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri; c) di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un'attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali; d) di rimanere, a condizioni che costituiranno oggetto di regolamentazione di applicazione stabiliti dalla Commissione, sul territorio di uno Stato membro, dopo aver occupato un impiego”.

<sup>102</sup> Corte di Giustizia, sentenza 4 dicembre 1974, *Van Duyn*, causa 41/74, in *Raccolta*, 1337. La sentenza pone in capo agli Stati membri “un obbligo preciso, che non richiede l'emanazione d'alcun ulteriore provvedimento da parte delle istituzioni comunitarie o degli Stati membri e che non lascia a questi ultimi alcuna discrezionalità nella sua attuazione”.

<sup>103</sup> F. POCAR, *Diritto dell'Unione europea e delle comunità europee*, Giuffrè Editore, Milano, 2004, 233.

Tale strumento, disciplinato all'art. 234 CE,<sup>104</sup> trova la sua *ratio* nel «*far sì che, almeno in via di principio, le norme siano interpretate in modo uniforme e corretto dai giudici nazionali*». <sup>105</sup> Spetta a costoro valutare, «*potendo fruire di un ampio margine di apprezzamento*»,<sup>106</sup> la rilevanza o meno della questione di interpretazione sottoposta al loro esame.

Le giurisdizioni di ultima istanza hanno l'obbligo di esercitare tale ricorso, tenuto conto che il rinvio può riguardare l'interpretazione o la verifica della validità di una norma comunitaria, e che il giudice nazionale sospende il procedimento finché la Corte decida la controversia. Si sono susseguite molte precisazioni per definire la nozione di «giurisdizione nazionale», volte ad individuare quali giudici possono chiedere in via pregiudiziale l'interpretazione della Corte di giustizia.<sup>107</sup>

La Corte di giustizia deve pronunciarsi unicamente sul quesito sottoposto dal giudice nazionale, e può rifiutare di pronunciarsi solo se il quesito non rientra nella sua competenza, o non se la risposta non sarebbe pertinente per la controversia. La sentenza della Corte «*obbliga lo Stato cui appartiene il giudice richiedente e, per esso, lo stesso giudice, ad uniformarsi nella decisione del caso concreto al principio affermato dalla Corte*». <sup>108</sup>

<sup>104</sup> Art. 234 Trattato CE «*La Corte di Giustizia è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale: a) sull'interpretazione del presente trattato; b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni della Comunità e della BCE; c) sull'interpretazione degli statuti stessi. Quando una questione del genere è sollevata dinanzi alla giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione. Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte di giustizia*».

<sup>105</sup> G. GAJA, *Introduzione al diritto comunitario*, Editore Laterza, Roma-Bari, 2007, 63.

<sup>106</sup> F. POCAR, *Diritto dell'Unione europea e delle comunità europee*, cit. 237. Si vedano altresì F. CAPOTORTI, *Sulla interpretazione uniforme dei trattati europei*, in *Riv. dir. int.*, 1960, 3-25; L. FERRARI BRAVO, *Problemi interpretativi dell'art. 177 del trattato CEE*, in *Comunicazioni e studi*, XII, Milano, 1966, 415-474; F. SORRENTINO, *Corte costituzionale e Corte di giustizia delle Comunità europee*, I, Milano, 1970, 127-199; A. TRABUCCHI, *L'effet "erga omnes" des décisions préjudicielles rendues par la Cour de Justice des Communautés européennes*, in *Rev. Trim. dr. eur.*, 1974, 56-87.

<sup>107</sup> I criteri che la Corte ha usato per determinare i giudici nazionali sono l'origine legale della nomina, il dovere di agire in modo indipendente e l'obbligatorietà delle decisioni emesse nell'esercizio della funzione giurisdizionale. La Corte ha riconosciuto tali gli organismi di diritto pubblico la cui giurisdizione sia obbligatoria, come ad esempio il Tribunale arbitrale della cassa degli impiegati delle miniere olandesi, nella sentenza 30 giugno 1996 nella causa 61/65, *Vaassen*, in *Raccolta*, 1996, 337 ss, o gli organismi istituiti nel quadro di enti professionali operanti sotto controllo amministrativo la cui attività giurisdizionale possa incidere sull'esercizio dei diritti attribuiti dal diritto comunitario, come la Commissione olandese dei ricorsi per la medicina generica nella sentenza 6 ottobre 1981 in causa 246/80, *Broekmeulen*, in *Raccolta*, 1981, 2311 ss. La Corte invece non ha riconosciuto tale un arbitrato volontario istituito convenzionalmente tra le parti, in quanto il nesso tra l'arbitrato e l'organizzazione dei mezzi di impugnazione ordinari nello Stato membro interessato non stretto abbastanza perché l'arbitro possa qualificarsi giurisdizione di uno Stato membro. Si veda la sentenza Corte di giustizia 23 marzo 1982 in causa 102/81 su domanda dell'arbitro tedesco Richter, *Nordsee Deutsche Hochseefischerei GmbH c. Reederei Mond Hochseefischerei Nordstern AG & Co. KG*, in *Raccolta* 1982, 1095 ss.

<sup>108</sup> F. POCAR, *Diritto dell'unione e delle comunità europee*, cit. 244.

Prassi ormai consolidata è che la decisione sia obbligatoria non solo per la giurisdizione nazionale, ma che abbia effetto *erga omnes*.<sup>109</sup> Quando si ricorra al rinvio pregiudiziale per la validità, nel momento in cui un atto viene dichiarato invalido gli effetti si ripercuotono anche sugli atti approvati sulla sua base.

Il secondo strumento utilizzabile, partendo dal presupposto che il *whereabouts system* viola le regole sulla concorrenza di cui agli artt. 81 e 82 CE (o, per dirla diversamente, la normativa *antitrust*), sarebbe il ricorso alla Commissione Europea ex art. 7 Regolamento CE n. 1/2003.<sup>110</sup> Alla Commissione europea spetta infatti il potere di controllare l'applicazione della normativa europea *antitrust*. La Commissione può svolgere indagini, adottare decisioni ed irrogare sanzioni. La procedura d'infrazione può aprirsi d'ufficio o, su segnalazione di parte ove il denunciante dimostri di avere un interesse legittimo nella questione. La Commissione con le sue decisioni può accertare ed imporre la cessazione delle infrazioni agli artt. 81 e 82 TCE e disporre misure cautelari ove ne riscontri la necessità e constatare l'inapplicabilità dei citati articoli. Le decisioni della Commissione possono impugnarsi in primo grado davanti al Tribunale delle Comunità Europee, la cui sentenza può appellarsi dinanzi alla Corte di Giustizia.

### Conclusioni

I controlli antidoping, così come regolamentati a livello internazionale, appaiono inefficaci e illegali.

La Wada ha predisposto un sistema sanzionatorio che può definirsi discutibile, in quanto va a punire allo stesso modo l'atleta inadempiente sul fronte delle informazioni sulla reperibilità e l'atleta risultato positivo ai controlli.

Le regole antidoping violerebbero la dignità e la libertà dell'atleta, e potrebbero considerarsi in contrasto con la normativa rilevante in materia di privacy, sia per l'invasività dei Moduli Whereabouts individuale e di squadra da compilare, sia perché l'atleta risulta costretto ad accettare i controlli antidoping fuori competizione in ogni momento, anche in quelli meno opportuni.

<sup>109</sup> Si rileva infatti che “*Si è talora parlato di un effetto generale (“erga omnes”) delle pronunce rese dalla Corte di giustizia a titolo pregiudiziale, quasi che esse risolvano una volta per tutte le questioni decise*”. G. GAJA, *Introduzioni al diritto comunitario*, cit. 69. Tale prassi iniziava a consolidarsi permettendo al giudice nazionale di rivolgersi alla Corte anche per proporre una questione interpretativa identica ad un'altra già risolta. Si veda in tal punto la sentenza della Corte di giustizia 27 marzo 1963, nelle cause riunite da 28 a 30/62, *Da Costa en Schaake*, in *Raccolta*, 1963, 74 e ss.

<sup>110</sup> Art. 7 Regolamento CE n. 1/2003 “*Se la Commissione constata, in seguito a denuncia o d'ufficio, un'infrazione all'articolo 81 o all'articolo 82 del trattato, può obbligare, mediante decisione, le imprese e associazioni di imprese interessate a porre fine all'infrazione constatata. A tal fine può imporre loro l'adozione di tutti i rimedi comportamentali o strutturali, proporzionati all'infrazione commessa e necessari a far cessare effettivamente l'infrazione stessa. I rimedi strutturali possono essere imposti solo quando non esiste un rimedio comportamentale parimenti efficace o quando un rimedio comportamentale parimenti efficace risulterebbe più oneroso, per l'impresa interessata, del rimedio strutturale. Qualora la Commissione abbia un legittimo interesse in tal senso, essa può inoltre procedere alla constatazione di un'infrazione già cessata*”.

Conclusivamente, il whereabouts system appare porsi in contrasto con la normativa antitrust e con il principio fondamentale della libera circolazione dei lavoratori.

E' auspicabile che la WADA tenga conto delle criticità della sua regolamentazione nel momento in cui procederà all'adozione del nuovo codice internazionale del 2014,<sup>111</sup> ed altresì che questa attui finalmente un corretto temperamento tra l'interesse a perseguire ogni illecita ed indebita alterazione fisica e psichica dell'atleta e la salvaguardia ed il rispetto della libertà e dignità umana, in particolar modo con riguardo alla tutela della riservatezza della vita privata e familiare.

Il *whereabouts system* attualmente in vigore sembra costringere l'atleta a ciò che potrebbe definirsi una condizione di «sottomissione permanente» ai controlli antidoping, e, in luce ad una visione obiettiva di una normativa così afflittiva, dovrebbe concludersi che questa non sia comunque sufficiente ad assicurare un'efficace lotta al doping.

---

<sup>111</sup> La WADA ha infatti avviato un processo di riforma del Codice Antidoping, la cui conclusione è prevista nel 2013 con la Conferenza Mondiale di Johannesburg. Si veda il Code Review Plan ([www.wada-ama.org/Documents/World\\_Anti-Doping\\_Program/WADP-The-Code](http://www.wada-ama.org/Documents/World_Anti-Doping_Program/WADP-The-Code)). Appare altresì opportuno rilevare l'iniziativa del WADA CONNECT, strumento *on line* che consente a chiunque di avanzare le proprie proposte. Si veda [www.wada-ama.org/Documents/World\\_Anti-Doping\\_Program/WADP-The-Code](http://www.wada-ama.org/Documents/World_Anti-Doping_Program/WADP-The-Code)).



NOTA A SENTENZA

---



**Cass., Sez. III pen. del 14 maggio 2012, n.18108**

*Presidente Mannino – Relatore Mulliri*

**Violenza negli stadi – Pericolosità sociale – Divieto di assistere a manifestazioni sportive (DASPO) – Lesione dell’ordine pubblico – Misure di prevenzione**

*In caso di soggetti incensurati che non risultano aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose, nè si sono resi responsabili di incitazione o istigazione alla violenza, il semplice fatto di aver scavalcato la recinzione divisoria tra le tifoserie non può costituire elemento sintomatico di pericolosità sociale*

**DASPO: STADI CON BIGLIETTO NOMINATIVO, MA SCAVALCARE LA BARRIERA TRA I SUPPORTERS È LECITO**

di *Giandonato Marino\**

SOMMARIO: 1. Introduzione sul DASPO e sull’obbligo di firma – 2. Il caso e la decisione della Suprema Corte – 3. La genesi giurisprudenziale della decisione – 4. Analisi dei motivi della sentenza – 5. Analisi della massima e conclusioni

**1.** La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, è intervenuta in tema di prevenzione della violenza negli stadi di calcio, in particolare sulla convalida del “Divieto di assistere a manifestazioni sportive” (c.d. DASPO).

Prima di passare all’analisi della sentenza, è necessario descrivere il provvedimento in questione e le varie modifiche normative intervenute nel corso degli anni. Il DASPO fa parte delle misure antiviolenza introdotte con la Legge 13 Dicembre 1989 n. 401, per contrastare il fenomeno dilagante della violenza negli stadi di calcio; è un provvedimento amministrativo con il quale il Questore dispone il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate e a tutti quelli, sempre specificatamente indicati, interessati alla sosta, al transito ovvero al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni

---

\* Carlezzo Advogados (São Paulo). LL.M. in International Sports Law, presso l’Istituto Superior de Derecho y Economía - ISDE (Madrid).

medesime. Inoltre, sono previste disposizioni ancora più rigide, riguardanti il divieto di accesso nelle aree adiacenti o comunque interessate dallo svolgimento delle manifestazioni sportive.

Il provvedimento in questione, sulla base delle modifiche apportate dal decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8,<sup>1</sup> convertito con la Legge 4 aprile 2007, n. 41, può avere una durata minima di 1 anno ed una massima di 5 anni, salvo ulteriori casi specifici in cui può arrivare fino a 8 anni ed, inoltre, può essere applicato nei casi specifici previsti dall'articolo 6, comma 1, della 401/1989, e cioè nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate, anche con sentenza non definitiva, nel corso degli ultimi 5 anni per uno dei reati previsti:

1) dall'art. 4, primo e secondo comma, della legge n. 110 del 18 aprile 1975 (porto di armi od oggetti atti ad offendere, come mazze ferrate, sfollagente, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche);

2) dall'art. 5 della legge n. 152 del 22 maggio 1975 (l'uso di caschi protettivi o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo);

3) dall'art. 2 comma 2 del decreto legge n. 122 del 26 aprile 1993, così come convertito (introduzione di emblemi o simboli razzisti o discriminatori);

4) dall'articolo 6 bis comma 1, legge 401/1989 (lancio o utilizzo, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere);

5) dall'art. 6 bis, comma 2 della legge 401 del 13/12/1989 (superamento indebito di una recinzione o separazione dell'impianto, ovvero, invasione del terreno di gioco);

6) dall'articolo 6 ter, legge 401/1989 (possessione di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere).

Peraltro, Il DASPO viene applicato anche nei confronti di coloro che hanno preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive o di coloro che abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza.

Inoltre, bisogna precisare che il DASPO è un provvedimento amministrativo avente diverse tipologie e, nel caso esaminato in questa sentenza, trattasi di DASPO del Questore, con annesso obbligo di presentazione alla Polizia (art. 6, comma 2, l. 461/1989, così come modificata dal decreto Amato). Tale DASPO viene emesso dal Questore della Provincia competente a livello territoriale<sup>2</sup> e, in seguito, viene

<sup>1</sup> C.d. decreto Amato, emanato in seguito agli episodi di violenza avvenuti a Catania nel 2007.

<sup>2</sup> Il testo originale dell'art.6 della L. 401/89 stabiliva che fosse competente a decidere "il Questore della provincia dove si svolge la competizione agonistica". In seguito, il testo dell'inciso in questione

comunicato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale del luogo ove ha sede l'ufficio della Questura che ha emesso il provvedimento. Peraltro, il divieto deve essere basato su presupposti specifici, tra cui, quello più rilevante in questo caso, riguardante la pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica del soggetto, con riferimento all'accesso alle manifestazioni sportive ovvero ai luoghi connessi alle stesse.

In seguito, il P.M., valutata la presenza dei suddetti presupposti, deve avanzare richiesta di convalida al GIP entro 48 ore dalla notificazione del provvedimento e quest'ultimo deve pronunciare ordinanza di convalida entro le 48 ore successive (art. 6, comma 3 della L. 410/89), pena la perdita di efficacia del provvedimento con specifico riferimento all'obbligo di presentazione alla Polizia, mentre resta pienamente valida la sanzione costituita dal divieto di accesso alle manifestazioni sportive. Contro l'ordinanza di convalida è proponibile ricorso in Cassazione,<sup>3</sup> ai sensi dell'art. 6, comma 4 L. 401/89 e successive modifiche.

2. Nel caso *de quo*, il P.M. impugnava davanti alla Suprema Corte l'ordinanza con la quale il GIP non aveva convalidato la sua richiesta avente ad oggetto il provvedimento del Questore di imposizione del DASPO per la durata di due anni, con annesso obbligo di presentazione negli uffici della Polizia nei confronti di due soggetti, P.M. ed A.N., colpevoli di aver scavalcato indebitamente la recensione divisoria tra le tifoserie.

A tal riguardo, il P.M. faceva notare come il GIP non avesse convalidato l'intero provvedimento del Questore, in quanto non ravvisava la pericolosità sociale dei sottoposti. Inoltre, il P.M. ricorreva per l'ingerenza del GIP in una competenza del giudice amministrativo.

La Suprema Corte rigettava il ricorso, dichiarandolo inammissibile per due ragioni fondamentali che di seguito si illustrano brevemente: "*per mancanza di interesse*", con riferimento alla decisione del GIP relativa al divieto di accesso agli impianti sportivi, in quanto, semmai, è al Prefetto che compete adire l'organo amministrativo in caso di una eventuale ingerenza del GIP: "*per genericità*", in relazione alle determinazioni del GIP circa la pericolosità sociale dei soggetti coinvolti.

Inoltre, la Suprema Corte si è spinta più in profondità nell'analisi del provvedimento del GIP, entrando nel merito della sua valutazione sulla pericolosità sociale dei soggetti sottoposti e, quindi, fornendo un'interessante interpretazione della norma in oggetto. Invero, la S.C. ha stabilito che non è ravvisabile la pericolosità sociale di soggetti incensurati che non risultino aver preso parte attiva ad episodi di violenza

---

è stato totalmente riscritto.

Successivamente, si è giunti, attraverso consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (v. Sentenza Cassazione n. 38660/2004, n. 4226/2006, n. 46342/2003), all'orientamento secondo il quale l'autorità competente alla emissione della misura interdittiva è quella del luogo di commissione del fatto, rendendo così irrilevante il luogo di residenza del soggetto sottoposto a tale misura. Comunque, rimane necessario un intervento normativo *ad hoc*.

<sup>3</sup> Alcune questure stabiliscono un termine di 60 giorni dalla notifica dell'ordinanza, mentre sono solo 15, trattandosi di procedimento in camera di consiglio (cfr. [www.studiolegalecontucci.it](http://www.studiolegalecontucci.it))

su persone o cose, che non hanno incitato, danneggiato ovvero indotto alla violenza, in quanto il semplice fatto di aver scavalcato la recensione divisoria tra le tifoserie non può considerarsi elemento sintomatico di pericolosità sociale

3. Peraltro, bisogna fare un passo indietro per poter comprendere la *ratio* di questa sentenza, in quanto sono intervenute diverse pronunce della Corte Costituzionale e della S.C. di Cassazione in tema di poteri del GIP per la convalida del DASPO con obbligo di comparizione. Invero, in passato la Giurisprudenza aveva dato vita a due filoni interpretativi opposti: secondo alcuni, il Giudice doveva solo provvedere ad una verifica formale dei presupposti applicati dal Questore, senza possibilità di operare un controllo effettivo;<sup>4</sup> secondo altri, invece, doveva effettuare una valutazione in concreto circa l'esistenza dei presupposti di legge. Quest'ultimo è stato l'orientamento dominante nella Giurisprudenza (sebbene non uniforme sin dal principio<sup>5</sup>), confermato da due pronunce della Corte Costituzionale (23/4/1998, n. 136; 4/12/2002, n. 512) e, in seguito, dalla Cassazione con la sentenza delle Sezioni Unite n. 44273 del 27 Ottobre 2004. In tale sentenza, la Suprema Corte stabilisce che *“in sede di convalida del provvedimento del Questore adottato ai sensi dell'art.6, c.2 l.401/89... il controllo di legittimità del Giudice deve riguardare l'esistenza di tutti i presupposti legittimanti l'adozione dell'atto da parte dell'Autorità amministrativa, compresi quelli imposti dalla circostanza che con esso si dispone una misura di prevenzione”*. Quindi, il GIP deve effettuare un controllo pieno sul provvedimento del Questore, poichè l'obbligo di comparizione incide direttamente sulla libertà personale del sottoposto, ex art. 13 Cost.

4. Dal punto di vista procedurale, poi, il caso in questione presenta non poche anomalie. Infatti, il GIP non solo non ha convalidato la richiesta del P.M. riguardante l'obbligo di firma, ma ha anche deciso sul provvedimento di DASPO emesso dal Questore. In questo caso è lapalissiana l'ingerenza del GIP nella competenza dell'Autorità amministrativa.

Tuttavia, la pronuncia della S.C. conferma che la distribuzione delle competenze giurisdizionali fra le diverse A.G. costituisce un caposaldo dell'ordinamento giuridico italiano.

---

<sup>4</sup> Alcune sentenze hanno considerato sufficiente persino un rinvio *per relationem* alle valutazioni del questore (Cass. Sez. I, 6/02/1996; Sez. I, 5/10/2000, n. 825; Cass. Sez. III, 19/06/2002, n. 32815; Cass. Sez. I, 20/01/2004, n. 3875; Cass. Sez. I 19/02/2004, n. 9684), mentre altre hanno considerato la motivazione *per relationem* valida solo in alcuni casi concreti (Cass. Sez. I, 4/6/2003, n. 27363; Cass. Sez. I, 12/02/2003, n. 12719).

<sup>5</sup> Alcune pronunce hanno previsto come necessaria la sola valutazione circa la pericolosità del soggetto (Cass. Sez. I, 20/01/1997, n.284; Cass. Sez. III, 10/12/2001, n.3428 e 1671; Cass. Sez. III, 4/12/2001 n. 3352; Cass. Sez. VI, 20/09/2002, n. 433); alcune fanno riferimento alla verifica delle ragioni di necessità ed urgenza, dell'adeguatezza del contenuto e delle modalità applicative del provvedimento, anche sotto il profilo della durata (Cass., Sez. I, 26/03/2003, n. 20654; Cass., Sez. I, 24/01/2003, n. 6293; Cass. Sez. I, 20/01/2004, n. 3876 11/12/2002, n. 8026), alcune solo al requisito della necessità ed urgenza (Cass. Sez. III, 14/02/2003, n. 18075).

Infatti, la stessa Corte di Cassazione censura il ricorso del P.M. per mancanza di interesse, in quanto l'intera materia riguardante il provvedimento amministrativo di DASPO del Questore è completamente sottratta all'analisi del Giudice penale, essendo estranea alla sua competenza.

Sotto quest'ultimo punto di vista, la pronuncia della S.C. finisce implicitamente per criticare la stessa decisione del GIP, entrando in contraddizione solo apparente con la decisione finale adottata che ha statuito l'inammissibilità del ricorso, ex art. 637 e ss. cpp. Infatti, sono gli stessi Giudici di legittimità ad individuare la soluzione a livello procedurale, sottolineando chiaramente che, rispetto ad una situazione abnorme come quella in concreto verificatasi (*rectius*: un GIP che non si limita a pronunciare sulla misura cautelare personale dell'obbligo di presentazione agli uffici di polizia ex art. 282 cpp, ma che provvede anche sul provvedimento amministrativo del DASPO), non v'è ragione per continuare nell'errore (entrando illegittimamente nel merito del c.d. DASPO anche dinanzi alla Corte di Cass. Pen.), in quanto l'ordinamento giuridico offre sul punto le adeguate soluzioni, indicate nella Sentenza n. 18108/12 qui commentata, "*nell'adire il Giudice Amministrativo*" da parte del soggetto giuridico legittimato, ossia il Prefetto. Pertanto, attraverso l'inciso appena riportato, la S.C., in maniera concisa e perentoria, ha chiarito l'equivoco procedurale, senza lasciare spazio ad ulteriori anomalie.

Come anticipato, la III Sez. Pen. della S.C. censura, altresì, il ricorso del P.M. "*per genericità*", sottolineando l'assenza di una qualsiasi critica del provvedimento del GIP sull'elemento della pericolosità sociale che, in definitiva, costituisce l'unico possibile oggetto di indagine penale nel caso in analisi.

In conclusione, dopo un'attenta analisi di entrambe le motivazioni della sentenza in oggetto, l'operato della S.C. appare coerente e rigoroso, nonostante l'anomalia procedurale del caso. In realtà, come suggerito dai Giudici di legittimità, il caso avrebbe dovuto seguire il c.d. doppio binario previsto nel caso di DASPO con obbligo di firma, con l'appello del P.M. alla Corte di Cassazione per la misura penale e l'appello (in questo caso del Prefetto per ingerenza del GIP) al Giudice amministrativo per la misura di polizia adottata.

5. Al di là di queste precisazioni, la massima espressa dalla Suprema Corte in questo caso sembra condivisibile. La motivazione del provvedimento del GIP è esaustiva e priva di illogicità, in quanto l'atto di scavalcare le barriere tra tifosi non è di per sé un atto violento o generatore di pericolo. È chiaro che la norma sull'obbligo di comparizione è finalizzata ad evitare la consumazione di reati attinenti la tutela dell'ordine pubblico in occasione di manifestazioni di carattere sportivo da parte di soggetti che, per precedenti condotte, siano socialmente pericolosi.<sup>6</sup> Quindi, sotto questo punto di vista, la motivazione del provvedimento di mancata convalida da parte del GIP sembra ineccepibile e, di conseguenza, è condivisibile anche l'ulteriore conferma da parte della Suprema Corte sul punto.

<sup>6</sup> Come confermato dalla sentenza Cassazione Penale, sez. IV, n. 7094 del 18/02/2009. Pubblicata in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 5, n. 1, 2009.

La normativa in oggetto, redatta in base ad esigenze emergenziali e, quindi, chiaramente improntata alla prevenzione e repressione della violenza nelle manifestazioni sportive è, in definitiva, ampiamente censurabile dal punto di vista del diritto di difesa e delle garanzie processuali per i soggetti sottoposti ai provvedimenti in questione.<sup>7</sup>

Pertanto, si può ritenere che la S.C., con la massima espressa, abbia voluto porre un freno a situazioni di questo tipo, cercando di consolidare un orientamento giurisprudenziale che ha come obiettivo un'analisi dettagliata dei presupposti di applicazione del DASPO, in modo tale da evitare un'applicazione scriteriata di una misura tanto utile quanto lesiva della libertà personale.

---

<sup>7</sup> Sono da segnalare: - l'assenza di una qualsiasi forma di partecipazione dell'interessato all'attività istruttoria preliminare; - l'assenza di termini certi per la presentazione di memorie difensive o deduzioni; - l'impossibilità di prendere visione del fascicolo del provvedimento; - l'assenza di un'udienza di convalida e di un'autonoma attività istruttoria in capo alla pubblica accusa (cfr. P. Garaffa, "Misure anti violenza nello sport: la comparizione personale innanzi agli uffici di pubblica sicurezza tra istanze di prevenzione e diritti fondamentali", in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 6, n. 2, 2010).

## REGOLAMENTAZIONE INTERNAZIONALE

---



## **FIFA REGULATIONS ON STATUS AND TRANSFER OF PLAYERS (2012)\***

Based on article 5 of the FIFA Statutes, the Executive Committee has Issued the following regulations and annexes, which form an integral part of the basic text.

### **DEFINITIONS**

For the purpose of these regulations, the terms set out below are defined as follows:

1. Former association: the association to which the former club is affiliated.
2. Former club: the club that the player is leaving.
3. New association: the association to which the new club is affiliated.
4. New club: the club that the player is joining.
5. Official matches: matches played within the framework of organised football, such as national league championships, national cups and international championships for clubs, but not including friendly and trial matches.
6. Organised football: association football organised under the auspices of FIFA, the confederations and the associations, or authorised by them.
7. Protected period: a period of three entire seasons or three years, whichever comes first, following the entry into force of a contract, where such contract is concluded prior to the 28th birthday of the professional, or two entire seasons or two years, whichever comes first, following the entry into force of a contract, where such contract is concluded after the 28th birthday of the professional.
8. Registration period: a period fixed by the relevant association in accordance with article 6.
9. Season: the period starting with the first official match of the relevant national league championship and ending with the last official match of the relevant national league championship.

---

\* La versione Italiana del Regolamento FIFA Su Status e Trasferimenti dei Calciatori è pubblicata nella II edizione del volume "Il Calcio e le sue regole", SLPC, Dicembre 2012, info@slpc.eu.

10. Training compensation: the payments made in accordance with Annexe 4 to cover the development of young players.
11. Minor: a player who has not yet reached the age of 18.
12. Academy: an organisation or an independent legal entity whose primary, long-term objective is to provide players with long-term training through the provision of the necessary training facilities and infrastructure. This shall primarily include, but not be limited to, football training centres, football camps, football schools, etc.
13. Transfer matching system (TMS): a web-based data information system with the primary objective of simplifying the process of international player transfers as well as improving transparency and the flow of information. Reference is also made to the Definitions section in the FIFA Statutes.

NB: Terms referring to natural persons are applicable to both genders. Any term in the singular applies to the plural and vice-versa.

## I. INTRODUCTORY PROVISION

### *I Scope*

1. These regulations lay down global and binding rules concerning the status of players, their eligibility to participate in organised football, and their transfer between clubs belonging to different associations.
2. The transfer of players between clubs belonging to the same association is governed by specific regulations issued by the association concerned in accordance with article 1 paragraph 3 below, which must be approved by FIFA. Such regulations shall lay down rules for the settlement of disputes between clubs and players, in accordance with the principles stipulated in these regulations. Such regulations should also provide for a system to reward clubs investing in the training and education of young players.
3.
  - a) The following provisions are binding at national level and must be included without modification in the association's regulations: articles 2-8, 10, 11, 18, 18bis, 19 and 19bis.
  - b) Each association shall include in its regulations appropriate means to protect contractual stability, paying due respect to mandatory national law and collective bargaining agreements. In particular, the following principles must be considered:
    - article 13: the principle that contracts must be respected;
    - article 14: the principle that contracts may be terminated by either party without consequences where there is just cause;

- article 15: the principle that contracts may be terminated by professionals with sporting just cause;
  - article 16: the principle that contracts cannot be terminated during the course of the season;
  - article 17 paragraphs 1 and 2: the principle that in the event of termination of contract without just cause, compensation shall be payable and that such compensation may be stipulated in the contract;
  - article 17 paragraphs 3-5: the principle that in the event of termination of contract without just cause, sporting sanctions shall be imposed on the party in breach.
4. These regulations also govern the release of players to association teams in accordance with the provisions of Annexe 1. These provisions are binding for all associations and clubs.

## II. STATUS OF PLAYERS

### 2 *Status of players: amateur and professional players*

1. Players participating in organised football are either amateurs or professionals.
2. A professional is a player who has a written contract with a club and is paid more for his footballing activity than the expenses he effectively incurs. All other players are considered to be amateurs.

### 3 *Reacquisition of amateur status*

1. A player registered as a professional may not re-register as an amateur until at least 30 days after his last match as a professional.
2. No compensation is payable upon reacquisition of amateur status. If a player re-registers as a professional within 30 months of being reinstated as an amateur, his new club shall pay training compensation in accordance with article 20.

### 4 *Termination of activity*

1. Professionals who end their careers upon expiry of their contracts and amateurs who terminate their activity shall remain registered at the association of their last club for a period of 30 months.
2. This period begins on the day the player made his last appearance for the club in an official match.

### III. REGISTRATION OF PLAYERS

#### 5 *Registration*

1. A player must be registered at an association to play for a club as either a professional or an amateur in accordance with the provisions of article 2. Only registered players are eligible to participate in organised football. By the act of registering, a player agrees to abide by the statutes and regulations of FIFA, the confederations and the associations.
2. A player may only be registered with one club at a time.
3. Players may be registered with a maximum of three clubs during one season. During this period, the player is only eligible to play official matches for two clubs. As an exception to this rule, a player moving between two clubs belonging to associations with overlapping seasons (i.e. start of the season in summer/autumn as opposed to winter/spring) may be eligible to play in official matches for a third club during the relevant season, provided he has fully complied with his contractual obligations towards his previous clubs. Equally, the provisions relating to the registration periods (article 6) as well as to the minimum length of a contract (article 18 paragraph 2) must be respected.
4. Under all circumstances, due consideration must be given to the sporting integrity of the competition. In particular, a player may not play official matches for more than two clubs competing in the same national championship or cup during the same season, subject to stricter individual competition regulations of member associations.

#### 6 *Registration periods*

1. Players may only be registered during one of the two annual registration periods fixed by the relevant association. As an exception to this rule, a professional whose contract has expired prior to the end of a registration period may be registered outside that registration period. Associations are authorised to register such professionals provided due consideration is given to the sporting integrity of the relevant competition. Where a contract has been terminated with just cause, FIFA may take provisional measures in order to avoid abuse, subject to article 22.
2. The first registration period shall begin after the completion of the season and shall normally end before the new season starts. This period may not exceed 12 weeks. The second registration period shall normally occur in

the middle of the season and may not exceed four weeks. The two registration periods for the season shall be entered into TMS at least 12 months before they come into force (cf. Annexe 3, article 5.1 paragraph 1). FIFA shall determine the dates for any association that fails to communicate them on time.

3. Players may only be registered - subject to the exception provided for in article 6 paragraph 1 - upon submission of a valid application from the club to the relevant association during a registration period.
4. The provisions concerning registration periods do not apply to competitions in which only amateurs participate. The relevant association shall specify the periods when players may be registered for such competitions provided that due consideration is given to the sporting integrity of the relevant competition.

#### *7 Player passport*

The registering association is obliged to provide the club with which the player is registered with a player passport containing the relevant details of the player. The player passport shall indicate the club(s) with which the player has been registered since the season of his 12th birthday. If a birthday falls between seasons, the player passport shall indicate the club with which he was registered during the season following his birthday.

#### *8 Application for registration*

The application for registration of a professional must be submitted together with a copy of the player's contract. The relevant decision-making body has discretion to take account of any contractual amendments or additional agreements that have not been duly submitted to it.

#### *9 International Transfer Certificate*

1. Players registered at one association may only be registered at a new association once the latter has received an International Transfer Certificate (hereinafter: ITC) from the former association. The ITC shall be issued free of charge without any conditions or time limit. Any provisions to the contrary shall be null and void. The association issuing the ITC shall lodge a copy with FIFA. The administrative procedures for issuing the ITC are contained in Annexe 3, article 8, and Annexe 3a of these regulations.

2. Associations are forbidden from requesting the issue of an ITC in order to allow a player to participate in trial matches.
3. The new association shall inform the association(s) of the club(s) that trained and educated the player between the ages of 12 and 23 (cf. article 7) in writing of the registration of the player as a professional after receipt of the ITC.
4. An ITC is not required for a player under the age of 12 years.

#### *10 Loan of professionals*

1. A professional may be loaned to another club on the basis of a written agreement between him and the clubs concerned. Any such loan is subject to the same rules as apply to the transfer of players, including the provisions on training compensation and the solidarity mechanism.
2. Subject to article 5 paragraph 3, the minimum loan period shall be the time between two registration periods.
3. The club that has accepted a player on a loan basis is not entitled to transfer him to a third club without the written authorisation of the club that released the player on loan and the player concerned.

#### *11 Unregistered players*

Any player not registered at an association who appears for a club in any official match shall be considered to have played illegitimately. Without prejudice to any measure required to rectify the sporting consequences of such an appearance, sanctions may also be imposed on the player and/or the club. The right to impose such sanctions lies in principle with the association or the organiser of the competition concerned.

#### *12 Enforcement of disciplinary sanctions*

1. Any disciplinary sanction of up to four matches or up to three months that has been imposed on a player by the former association but not yet (entirely) served by the time of the transfer shall be enforced by the new association at which the player has been registered in order for the sanction to be served at domestic level. When issuing the ITC, the former association shall notify the new association via TMS (for players to be registered as professionals) or in writing (for players to be registered as amateurs) of any such disciplinary sanction that has yet to be (entirely) served.

2. Any disciplinary sanction of more than four matches or more than three months that has not yet been (entirely) served by a player shall be enforced by the new association that has registered the player only if the FIFA Disciplinary Committee has extended the disciplinary sanction to have worldwide effect. Additionally, when issuing the ITC, the former association shall notify the new association via TMS (for players to be registered as professionals) or in writing (for players to be registered as amateurs) of any such pending disciplinary sanction.

#### IV. MAINTENANCE OF CONTRACTUAL STABILITY BETWEEN PROFESSIONALS AND CLUBS

##### *13 Respect of contract*

A contract between a professional and a club may only be terminated upon expiry of the term of the contract or by mutual agreement.

##### *14 Terminating a contract with just cause*

A contract may be terminated by either party without consequences of any kind (either payment of compensation or imposition of sporting sanctions) where there is just cause.

##### *15 Terminating a contract with sporting just cause*

An established professional who has, in the course of the season, appeared in fewer than ten per cent of the official matches in which his club has been involved may terminate his contract prematurely on the ground of sporting just cause. Due consideration shall be given to the player's circumstances in the appraisal of such cases. The existence of sporting just cause shall be established on a case-by-case basis. In such a case, sporting sanctions shall not be imposed, though compensation may be payable. A professional may only terminate his contract on this basis in the 15 days following the last official match of the season of the club with which he is registered.

##### *16 Restriction on terminating a contract during the season*

A contract cannot be unilaterally terminated during the course of a season.

##### *17 Consequences of terminating a contract without just cause*

The following provisions apply if a contract is terminated without just cause:

1. In all cases, the party in breach shall pay compensation. Subject to the provisions of article 20 and Annexe 4 in relation to training compensation, and unless otherwise provided for in the contract, compensation for the breach shall be calculated with due consideration for the law of the country concerned, the specificity of sport, and any other objective criteria. These criteria shall include, in particular, the remuneration and other benefits due to the player under the existing contract and/or the new contract, the time remaining on the existing contract up to a maximum of five years, the fees and expenses paid or incurred by the former club (amortised over the term of the contract) and whether the contractual breach falls within a protected period.
2. Entitlement to compensation cannot be assigned to a third party. If a professional is required to pay compensation, the professional and his new club shall be jointly and severally liable for its payment. The amount may be stipulated in the contract or agreed between the parties.
3. In addition to the obligation to pay compensation, sporting sanctions shall also be imposed on any player found to be in breach of contract during the protected period. This sanction shall be a four-month restriction on playing in official matches. In the case of aggravating circumstances, the restriction shall last six months. These sporting sanctions shall take effect immediately once the player has been notified of the relevant decision. The sporting sanctions shall remain suspended in the period between the last official match of the season and the first official match of the next season, in both cases including national cups and international championships for clubs. This suspension of the sporting sanctions shall, however, not be applicable if the player is an established member of the representative team of the association he is eligible to represent, and the association concerned is participating in the final competition of an international tournament in the period between the last match and the first match of the next season. Unilateral breach without just cause or sporting just cause after the protected period shall not result in sporting sanctions. Disciplinary measures may, however, be imposed outside the protected period for failure to give notice of termination within 15 days of the last official match of the season (including national cups) of the club with which the player is registered. The protected period starts again when, while renewing the contract, the duration of the previous contract is extended.
4. In addition to the obligation to pay compensation, sporting sanctions shall be imposed on any club found to be in breach of contract or found to be inducing a breach of contract during the protected period. It shall be

presumed unless established to the contrary, that any club signing a professional who has terminated his contract without just cause has induced that professional to commit a breach. The club shall be banned from registering any new players, either nationally or internationally, for two entire and consecutive registration periods. The club shall be able to register new players, either nationally or internationally, only as of the next registration period following the complete serving of the relevant sporting sanction. In particular, it may not make use of the exception and the provisional measures stipulated in article 6 paragraph 1 of these regulations in order to register players at an earlier stage.

5. Any person subject to the FIFA Statutes and regulations (club officials, players' agents, players, etc.) who acts in a manner designed to induce a breach of contract between a professional and a club in order to facilitate the transfer of the player shall be sanctioned.

#### *18 Special provisions relating to contracts between professionals and clubs*

1. If an agent is involved in the negotiation of a contract, he shall be named in that contract.
2. The minimum length of a contract shall be from its effective date until the end of the season, while the maximum length of a contract shall be five years. Contracts of any other length shall only be permitted if consistent with national laws. Players under the age of 18 may not sign a professional contract for a term longer than three years. Any clause referring to a longer period shall not be recognised.
3. A club intending to conclude a contract with a professional must inform the player's current club in writing before entering into negotiations with him. A professional shall only be free to conclude a contract with another club if his contract with his present club has expired or is due to expire within six months. Any breach of this provision shall be subject to appropriate sanctions.
4. The validity of a contract may not be made subject to a successful medical examination and/or the grant of a work permit.
5. If a professional enters into more than one contract covering the same period, the provisions set forth in Chapter IV shall apply.

## V. THIRD-PARTY INFLUENCE

### *18bis Third-party influence on clubs*

1. No club shall enter into a contract which enables any other party to that contract or any third party to acquire the ability to influence in employment and transfer-related matters its independence, its policies or the performance of its teams.
2. The FIFA Disciplinary Committee may impose disciplinary measures on clubs that do not observe the obligations set out in this article.

## VI. INTERNATIONAL TRANSFERS INVOLVING MINORS

### *19 Protection of minors*

1. International transfers of players are only permitted if the player is over the age of 18.
2. The following three exceptions to this rule apply:
  - a) The player's parents move to the country in which the new club is located for reasons not linked to football.
  - b) The transfer takes place within the territory of the European Union (EU) or European Economic Area (EEA) and the player is aged between 16 and 18. In this case, the new club must fulfil the following minimum obligations:
    - i. It shall provide the player with an adequate football education and/ or training in line with the highest national standards.
    - ii. It shall guarantee the player an academic and/or school and/or vocational education and/or training, in addition to his football education and/or training, which will allow the player to pursue a career other than football should he cease playing professional football.
    - iii. It shall make all necessary arrangements to ensure that the player is looked after in the best possible way (optimum living standards with a host family or in club accommodation, appointment of a mentor at the club, etc.).
    - iv. It shall, on registration of such a player, provide the relevant association with proof that it is complying with the aforementioned obligations.
  - c) The player lives no further than 50km from a national border and the club with which the player wishes to be registered in the neighbouring association is also within 50km of that border. The maximum distance between the player's domicile and the club's headquarters shall be 100km. In such cases, the player must continue to live at home and the two associations concerned must give their explicit consent.

3. The conditions of this article shall also apply to any player who has never previously been registered with a club and is not a national of the country in which he wishes to be registered for the first time.
4. Every international transfer according to paragraph 2 and every first registration according to paragraph 3 is subject to the approval of the sub-committee appointed by the Players' Status Committee for that purpose. The application for approval shall be submitted by the association that wishes to register the player. The former association shall be given the opportunity to submit its position. The sub-committee's approval shall be obtained prior to any request from an association for an International Transfer Certificate and/ or a first registration. Any violations of this provision will be sanctioned by the Disciplinary Committee in accordance with the FIFA Disciplinary Code. In addition to the association that failed to apply to the sub-committee, sanctions may also be imposed on the former association for issuing an International Transfer Certificate without the approval of the sub-committee, as well as on the clubs that reached an agreement for the transfer of a minor.
5. The procedures for applying to the sub-committee for a first registration and an international transfer of a minor are contained in Annexe 2 of these regulations.

*19bis Registration and reporting of minors at academies*

1. Clubs that operate an academy with legal, financial or de facto links to the club are obliged to report all minors who attend the academy to the association upon whose territory the academy operates.
2. Each association is obliged to ensure that all academies without legal, financial or de facto links to a club:
  - a) run a club that participates in the relevant national championships; all players shall be reported to the association upon whose territory the academy operates, or registered with the club itself; or
  - b) report all minors who attend the academy for the purpose of training to the association upon whose territory the academy operates.
3. Each association shall keep a register comprising the names and dates of birth of the minors who have been reported to it by the clubs or academies.
4. Through the act of reporting, academies and players undertake to practise football in accordance with the FIFA Statutes, and to respect and promote the ethical principles of organised football.

5. Any violations of this provision will be sanctioned by the Disciplinary Committee in accordance with the FIFA Disciplinary Code.
6. Article 19 shall also apply to the reporting of all minor players who are not nationals of the country in which they wish to be reported.

## VII. TRAINING COMPENSATION AND SOLIDARITY MECHANISM

### 20 *Training compensation*

Training compensation shall be paid to a player's training club(s): (1) when a player signs his first contract as a professional, and (2) each time a professional is transferred until the end of the season of his 23rd birthday. The obligation to pay training compensation arises whether the transfer takes place during or at the end of the player's contract. The provisions concerning training compensation are set out in Annexe 4 of these regulations.

### 21 *Solidarity mechanism*

If a professional is transferred before the expiry of his contract, any club that has contributed to his education and training shall receive a proportion of the compensation paid to his former club (solidarity contribution). The provisions concerning solidarity contributions are set out in Annexe 5 of these regulations.

## VIII. JURISDICTION

### 22 *Competence of FIFA*

Without prejudice to the right of any player or club to seek redress before a civil court for employment-related disputes, FIFA is competent to hear:

- a) disputes between clubs and players in relation to the maintenance of contractual stability (articles 13-18) where there has been an ITC request and a claim from an interested party in relation to said ITC request, in particular regarding the issue of the ITC, sporting sanctions or compensation for breach of contract;
- b) employment-related disputes between a club and a player of an international dimension, unless an independent arbitration tribunal guaranteeing fair proceedings and respecting the principle of equal representation of players and clubs has been established at national level within the framework of the association and/or a collective bargaining agreement;
- c) employment-related disputes between a club or an association and a coach of an international dimension, unless an independent arbitration tribunal guaranteeing fair proceedings exists at national level;

- d) disputes relating to training compensation (article 20) and the solidarity mechanism (article 21) between clubs belonging to different associations;
- e) disputes relating to the solidarity mechanism (article 21) between clubs belonging to the same association provided that the transfer of a player at the basis of the dispute occurs between clubs belonging to different associations;
- f) disputes between clubs belonging to different associations that do not fall within the cases provided for in a), d) and e).

### 23 *Players' Status Committee*

1. The Players' Status Committee shall adjudicate on any of the cases described under article 22 c) and f) as well as on all other disputes arising from the application of these regulations, subject to article 24.
2. In case of uncertainty as to the jurisdiction of the Players' Status Committee or the Dispute Resolution Chamber, the chairman of the Players' Status Committee shall decide which body has jurisdiction.
3. The Players' Status Committee shall adjudicate in the presence of at least three members, including the chairman or the deputy chairman, unless the case is of such a nature that it may be settled by a single judge. In cases that are urgent or raise no difficult factual or legal issues, and for decisions on the provisional registration of a player in relation to international clearance in accordance with Annexe 3, article 8, and Annexe 3a, the chairman or a person appointed by him, who must be a member of the committee, may adjudicate as a single judge. Each party shall be heard once during the proceedings. Decisions reached by the single judge or the Players' Status Committee may be appealed before the Court of Arbitration for Sport (CAS).

### 24 *Dispute Resolution Chamber (DRC)*

1. The DRC shall adjudicate on any of the cases described under article 22 a), b), d) and e) with the exception of disputes concerning the issue of an ITC.
2. The DRC shall adjudicate in the presence of at least three members, including the chairman or the deputy chairman, unless the case is of a nature that may be settled by a DRC judge. The members of the DRC shall designate a DRC judge for the clubs and one for the players from among its members. The DRC judge may adjudicate in the following cases:

- i. all disputes up to a litigious value of CHF 100,000;
- ii. disputes relating to training compensation without complex factual or legal issues, or in which the DRC already has a clear, established jurisprudence;
- iii. disputes relating to solidarity contributions without complex factual or legal issues, or in which the DRC already has a clear, established jurisprudence.

The DRC judge is obliged to refer cases concerning fundamental issues to the chamber. The chamber shall consist of equal numbers of club and player representatives, except in those cases that may be settled by a DRC judge. Each party shall be heard once during the proceedings. Decisions reached by the Dispute Resolution Chamber or the DRC judge may be appealed before the Court of Arbitration for Sport (CAS).

## 25 *Procedural guidelines*

1. As a rule, the single judge and the DRC judge shall adjudicate within 30 days of receipt of a valid request and the Players' Status Committee or the Dispute Resolution Chamber shall adjudicate within 60 days. The proceedings shall be governed by the Rules Governing the Procedures of the Players' Status Committee and the Dispute Resolution Chamber.
2. The maximum cost of proceedings before the Players' Status Committee, including the single judge, as well as before the DRC, including the DRC judge, in relation to disputes regarding training compensation and the solidarity mechanism shall be set at CHF 25,000 and shall normally be paid by the unsuccessful party. The allocation of costs shall be explained in the decision. Proceedings before the DRC and the DRC judge relating to disputes between clubs and players in relation to the maintenance of contractual stability as well as employment-related disputes between a club and a player of an international dimension are free of charge.
3. Disciplinary proceedings for violation of these regulations shall, unless otherwise stipulated herein, be in accordance with the FIFA Disciplinary Code.
4. If there is reason to believe that a case raises a disciplinary issue, the Players' Status Committee, the Dispute Resolution Chamber, the single judge or the DRC judge (as the case may be) shall submit the file to the Disciplinary Committee together with a request for the commencement of disciplinary proceedings in accordance with the FIFA Disciplinary Code.
5. The Players' Status Committee, the Dispute Resolution Chamber, the single judge or the DRC judge (as the case may be) shall not hear any case

subject to these regulations if more than two years have elapsed since the event giving rise to the dispute. Application of this time limit shall be examined ex officio in each individual case.

6. The Players' Status Committee, the Dispute Resolution Chamber, the single judge or the DRC judge (as the case may be) shall, when taking their decisions, apply these regulations whilst taking into account all relevant arrangements, laws and/or collective bargaining agreements that exist at national level, as well as the specificity of sport.
7. The detailed procedure for the resolution of disputes arising from the application of these regulations shall be further outlined in the Rules Governing the Procedures of the Players' Status Committee and the Dispute Resolution Chamber.

## IX. FINAL PROVISIONS

### 26 *Transitional measures*

1. Any case that has been brought to FIFA before these regulations come into force shall be assessed according to the previous regulations.
2. As a general rule, all other cases shall be assessed according to these regulations with the exception of the following:
  - a) disputes regarding training compensation;
  - b) disputes regarding the solidarity mechanism;
  - c) labour disputes relating to contracts signed before 1 September 2001.

Any cases not subject to this general rule shall be assessed according to the regulations that were in force when the contract at the centre of the dispute was signed, or when the disputed facts arose.

3. Member associations shall amend their regulations in accordance with article 1 to ensure that they comply with these regulations and shall submit them to FIFA for approval. Notwithstanding the foregoing, each member association shall implement article 1 paragraph 3 a).

### 27 *Matters not provided for*

Any matters not provided for in these regulations and cases of force majeure shall be decided by the FIFA Executive Committee, whose decisions are final.

## 28 *Official languages*

In the case of any discrepancy in the interpretation of the English, French, Spanish or German texts of these regulations, the English text shall be authoritative.

## 29 *Enforcement*

These regulations were approved by the FIFA Executive Committee on 27 September 2012 and come into force on 1 December 2012.

Zurich, 27 September 2012

For the FIFA Executive Committee

President:  
Joseph S. Blatter

Secretary General:  
Jérôme Valcke

## ANNEXE 1 Release of players to association teams

### 1 Principles

1. Clubs are obliged to release their registered players to the representative teams of the country for which the player is eligible to play on the basis of his nationality if they are called up by the association concerned to play in an international match between two representative teams belonging to different associations. Any agreement between a player and a club to the contrary is prohibited.
2. The release of players under the terms of paragraph 1 of this article is mandatory for matches on dates listed in the coordinated international match calendar and for all matches for which a duty to release players exists on the basis of a special decision by the FIFA Executive Committee.
3. It is not compulsory to release players for matches scheduled on dates not listed in the coordinated international match calendar.
4. Players must also be released for the period of preparation before the match, which is laid down as follows:
  - a) friendly matches: 48 hours
  - b) qualifying matches for an international tournament:
    - four days (including the day of the match). The release period shall be extended to five days if the match concerned is held in a different confederation to the one in which the player's club is registered;
    - prior to double-dates (Friday - Tuesday) listed in the coordinated international match calendar, the release period shall in any case be five days prior to the beginning of the time span fixed by the calendar (including the relevant Friday);
  - c) qualifying matches for an international tournament that are staged on a date reserved for friendly matches: 48 hours;
  - d) friendly matches that are staged on a date reserved for qualifying matches for an international tournament: 48 hours;
  - e) the final competition of an international tournament: 14 days before the opening match of the relevant final competition.

Players shall join the association team no later than 48 hours before kick-off.

5. The players of associations that have automatically qualified for the final competition of the FIFA World Cup™ or for continental championships for national "A" teams shall be released for friendly matches on dates reserved for official qualifying matches in accordance with the directives that would apply for official matches staged on those dates.

6. The clubs and associations concerned may agree a longer period of release.
7. Players complying with a call-up from their association under the terms of this article shall resume duty with their clubs no later than 24 hours after the end of the match for which they were called up. This period shall be extended to 48 hours if the match concerned took place in a different confederation to the one in which the player's club is registered. Clubs shall be informed in writing of a player's outbound and return schedule ten days before the match. Associations shall ensure that players are able to return to their clubs on time after the match.
8. If a player does not resume duty with his club by the deadline stipulated in this article, the next time the player is called up by his association, the period of release shall be shortened as follows:
  - a) friendly matches: 24 hours;
  - b) qualifying matches: three days;
  - c) the final competition of an international tournament: ten days.
9. Should an association repeatedly breach these provisions, the FIFA Players' Status Committee may impose appropriate sanctions, including but not limited to:
  - a) fines;
  - b) a reduction of the period of release;
  - c) a ban on calling up a player(s) for subsequent match(es).

## 2 *Financial provisions and insurance*

1. Clubs releasing a player in accordance with the provisions of this annexe are not entitled to financial compensation.
2. The association calling up a player shall bear the costs of travel incurred by the player as a result of the call-up.
3. The club with which the player concerned is registered shall be responsible for his insurance cover against illness and accident during the entire period of his release. This cover must also extend to any injuries sustained by the player during the international match(es) for which he was released.
4. If a professional male player participating in eleven-a-side football suffers during the period of his release for an international "A" match a bodily injury caused by an accident and is, as a consequence of such an injury, temporary totally disabled, the club with which the player concerned is registered will be indemnified by FIFA. The terms and conditions of the indemnification, including the loss-handling procedures, are set forth in the Technical Bulletin - Club Protection Programme.

### 3 *Calling up players*

1. As a general rule, every player registered with a club is obliged to respond affirmatively when called up by the association he is eligible to represent on the basis of his nationality to play for one of its representative teams.
2. Associations wishing to call up a player must notify the player in writing at least 15 days before the day of the match for which he is required. Associations wishing to call up a player for the final competition of an international tournament must notify the player in writing at least 15 days before the beginning of the 14-day preparation period (cf. Annexe 1 article 1 paragraph 4 e)). The player's club shall also be informed in writing at the same time. The club must confirm the release of the player within the following six days.
3. Associations that request FIFA's help to obtain the release of a player playing abroad may only do so under the following two conditions:
  - a) The association at which the player is registered has been asked to intervene without success.
  - b) The case is submitted to FIFA at least five days before the day of the match for which the player is needed.

### 4 *Injured players*

A player who due to injury or illness is unable to comply with a call-up from the association that he is eligible to represent on the basis of his nationality shall, if the association so requires, agree to undergo a medical examination by a doctor of that association's choice. If the player so wishes, such medical examination shall take place on the territory of the association at which he is registered.

### 5 *Restrictions on playing*

A player who has been called up by his association for one of its representative teams is, unless otherwise agreed by the relevant association, not entitled to play for the club with which he is registered during the period for which he has been released or should have been released pursuant to the provisions of this annexe. This restriction on playing for the club shall, moreover, be prolonged by five days in the event that the player, for whatsoever reason, did not wish to or was unable to comply with the call-up.

### 6 *Disciplinary measures*

1. Violations of any of the provisions set forth in this annexe shall result in the imposition of disciplinary measures.

2. If a club refuses to release a player or neglects to do so despite the provisions of this annexe, the FIFA Players' Status Committee shall furthermore request the association to which the club belongs to declare any match(es) in which the player took part to have been lost by the club concerned. Any points thus gained by the club in question shall be forfeited. Any match contested according to the cup system shall be regarded as having been won by the opposing team, irrespective of the score.
3. If a player reports late for duty with his club more than once after being called up by an association, the FIFA Players' Status Committee may, at the request of the player's club, impose additional sanctions on the player and/or his association.

ANNEXE 2 Procedure governing applications for first registration and international transfer of minors (article 19 paragraph 4)

*1 Principles*

1. All applications for a first registration of a minor according to article 19 paragraph 3, or an international transfer involving a minor according to article 19 paragraph 2, must be submitted and managed through TMS.
2. Unless otherwise specified in the provisions below, the Rules Governing the Procedures of the Players' Status Committee and the Dispute Resolution Chamber shall be applied in the application procedure, subject to slight deviations that may result from the computer-based process.

*2 Responsibility of member associations*

1. All member associations shall check the "Minors" tab in TMS at regular intervals of at least every three days and pay particular attention to any enquiries or requests for statements.
2. Member associations will be fully responsible for any procedural disadvantages that may arise due to a failure to respect paragraph 1 above.

*3 Composition of sub-committee*

1. The sub-committee appointed by the Players' Status Committee shall be composed of the chairman and deputy chairman of the Players' Status Committee and nine members.
2. In view of the urgent nature of the relevant applications, as a general rule, all members of the sub-committee pass decisions as single judges. However, the sub-committee may also pass decisions with three or more members.

*4 Conduct during proceedings*

1. All parties involved in proceedings shall act in good faith.
2. All parties involved in proceedings are obliged to tell the truth to the sub-committee. Sanctions may be imposed on any association or club found to have provided untrue or false data to the sub-committee or for having misused the TMS application procedure for illegitimate purposes. Any violations, such as forged documents for example, will be sanctioned

by the FIFA Disciplinary Committee in accordance with the FIFA Disciplinary Code.

3. The sub-committee may use all means at its disposal to ensure that these principles of conduct are observed.
4. FIFA TMS GmbH shall investigate matters in relation to the obligations of parties under the present annexe. All parties are obliged to collaborate to establish the facts. In particular, they shall comply, upon reasonable notice, with requests for any documents, information or any other material of any nature held by the parties. In addition, the parties shall comply with the procurement and provision of documents, information or any other material of any nature not held by the parties but which the parties are entitled to obtain. Non-compliance with these requests from FIFA TMS GmbH may lead to sanctions imposed by the FIFA Disciplinary Committee.

5 *Initiation of proceedings, submission of documents*

1. The application for an approval of a first registration (article 19 paragraph 3) or an international transfer (article 19 paragraph 2) shall be entered in TMS by the association concerned. Applications under the aforementioned provisions submitted by any other means will not be considered.
2. Depending on the details of the case in question, the association that submits an application shall also mandatorily enter specific documents from the following list in TMS:
  - Proof of identity and nationality - player
  - Proof of identity and nationality - player's parents
  - Proof of birth date (birth certificate) - player
  - Employment contract - player
  - Employment contract - player's parents
  - Work permit - player
  - Work permit - player's parents
  - Proof of residence - player
  - Proof of residence of player's parents
  - Documentation of academic education
  - Documentation of football education
  - Documentation of accommodation/ care
  - Parental authorisation
  - Proof of distance: 50km rule
  - Proof of consent of counterpart association
3. If an obligatory document is not submitted, or if a translation or an official

confirmation is not submitted in accordance with article 7 below, the applicant will be notified accordingly in TMS. An application will only be processed if all obligatory documents have been submitted, or if all necessary translations and official confirmations have been correctly submitted in accordance with article 7 below.

4. The applicant may also submit any other documents it deems necessary together with the application. The sub-committee may request further documents from the applicant at any time.

#### 6 *Statement, non-submission of statement*

1. In the case of a request for approval of an international transfer, the former association will be given access to all non-confidential documents in TMS and invited to submit a statement within seven days through TMS.
2. The former association may also submit any documents it deems relevant through TMS.
3. If a statement is not submitted, the sub-committee will decide on the basis of the documents available.

#### 7 *Language of documents*

If a document is not available in one of the four official languages of FIFA, the association shall also submit either a translation of the document in one of the four official languages of FIFA, or an official confirmation of the association concerned that summarises the pertinent facts of each document in one of the four official languages of FIFA. Failure to do so may, subject to article 5 paragraph 3 above, result in the sub-committee disregarding the document in question.

#### 8 *Deadlines*

1. Deadlines shall be set legally through TMS.
2. All submissions must be entered in TMS by the deadline in the time zone of the association concerned.

#### 9 *Notification of decisions, legal remedy*

1. The association(s) concerned shall be legally notified of the sub-committee's decision via TMS. Notification will be deemed complete once the decision has been uploaded into TMS. Such notification of decisions shall be legally binding.

2. The association(s) concerned will be notified of the findings of the decision. At the same time, the association(s) shall be informed that they have ten days from notification in which to request, in writing via TMS, the grounds of the decision, and that failure to do so will result in the decision becoming final and binding. If an association requests the grounds of the decision, the motivated decision will be notified to the association(s) in full, written form via TMS. The time limit to lodge an appeal begins upon such notification of the motivated decision.

## ANNEXE 3 Transfer matching system

### 1 *Scope*

1. The transfer matching system (TMS; cf. point 13 of the Definitions section) is designed to ensure that football authorities have more details available to them on international player transfers. This will increase the transparency of individual transactions, which will in turn improve the credibility and standing of the entire transfer system.
2. TMS is designed to clearly distinguish between the different payments in relation to international player transfers. All such payments must be entered in the system as this is the only way to be transparent about tracking the money being moved around in relation to these transfers. At the same time, the system will require associations to ensure that it is indeed a real player who is being transferred and not a fictitious player being used for illicit activities such as money-laundering.
3. TMS helps safeguard the protection of minors. If a minor is being registered as a non-national for the first time or is involved in an international transfer, an approval must be given by a sub-committee appointed by the Players' Status Committee for that purpose (cf. article 19 paragraph 4). The request for approval by the association that wishes to register the minor on the basis of article 19 paragraphs 2 and 3 and the subsequent decision-making workflow must be conducted through TMS (cf. Annexe 2).
4. Within the scope of the present annexe (cf. specifically, article 1 paragraph 5), TMS is the means by which ITCs are requested and delivered.
5. The use of TMS is a mandatory step for all international transfers of professional male players within the scope of eleven-a-side football, and any registration of such a player without the use of TMS will be deemed invalid. In the following articles of the present annexe, the term "player" will exclusively refer to male players participating in eleven-a-side football. The term "international transfer" will exclusively refer to the transfer of such players between associations.
6. An international transfer needs to be entered in TMS whenever a player is to be registered as a professional (cf. article 2 paragraph 2) by the new association.

## 2 *System*

1. TMS provides associations and clubs with a web-based data information system designed to administer and monitor international transfers.
2. Depending on the type of instruction, a variety of information must be entered.
3. In case of an international transfer where no transfer agreement exists, the new club must submit specific information and upload certain documents relating to the transfer into TMS. The process is then moved to the associations for electronic ITC handling (cf. section 8 below).
4. In case of an international transfer where a transfer agreement exists, both clubs involved must, independently of each other, submit information and, where applicable, upload certain documents relating to the transfer into TMS as soon as the agreement has been formed.
5. In the case referred to in the preceding paragraph of this article, the process is only moved to the associations for electronic ITC handling (cf. section 8 below) once club-level agreement has been reached.

## 3 *Users*

1. All users shall act in good faith.
2. All users shall check TMS at regular intervals on a daily basis and pay particular attention to any enquiries or requests for statements.
3. Users are responsible for ensuring that they have all the necessary equipment to fulfil their obligations.

### 3.1 *Clubs*

1. Clubs are responsible for entering and confirming transfer instructions in TMS and, where applicable, for ensuring that the required information matches. This also includes uploading the required documents.
2. Clubs are responsible for ensuring that they have the necessary training and know-how in order to fulfil their obligations. In this regard, clubs shall appoint TMS managers who are trained to operate TMS, and shall be responsible for the training of a replacement TMS manager if required, so that clubs are at all times in a position to fulfil their obligations in TMS.

The TMS administrators and the relevant hotline may assist them in this respect with all technical- related issues, if need be. Furthermore, article 5.3 of this annexe applies in connection with this matter.

### 3.2 Associations

1. Associations are responsible for maintaining their season and registration details as well as those of their clubs (including, in particular, the categorisation of clubs in connection with training compensation) and agents. In addition, they are responsible for conducting the electronic ITC process (cf. section 8 below) and, where applicable, for confirming players deregistering from their association.
2. Associations are responsible for ensuring that they have the necessary training and know-how in order to fulfil their obligations. In this regard, each association shall appoint a TMS manager and, at least, one additional user who are trained to operate TMS. Associations shall be responsible for the training of a replacement TMS manager if required, so that associations are at all times in a position to fulfil their obligations in TMS. The TMS administrators and the relevant hotline may assist them in this respect with all technical-related issues, if need be.

### 3.3 FIFA general secretariat

The various competent departments within the FIFA general secretariat are responsible for:

- a) entering relevant sporting sanctions and managing possible objections to regulation infringements;
- b) entering relevant disciplinary sanctions;
- c) entering association suspensions.

### 3.4 Confidentiality and access

1. Associations and clubs will keep all data obtained based on the access to TMS strictly confidential and take all reasonable measures and apply the highest degree of care in order to guarantee at all times complete confidentiality. Furthermore, associations and clubs will use the confidential information exclusively for the purpose of accomplishing player transactions in which they are directly involved.
2. Associations and clubs will ensure that only authorised users have access to TMS. Furthermore, associations and clubs will select, instruct and control the authorised users with the highest possible care.

#### 4 *Obligations of clubs*

1. Clubs must use TMS for international transfers of players.
2. Clubs must provide the following compulsory data when creating instructions, as applicable:
  - Instruction type (Engage player or Release player)
  - Indication of whether the transfer is on a permanent basis or on loan
  - Indication of whether there is a transfer agreement with the former club
  - Indication of whether the transfer relates to an exchange of players
  - If related to an earlier loan instruction, indication of whether:
    - it is a return from loan; or
    - it is a loan extension; or
    - the loan is being converted into a permanent transfer
  - Player's name, nationality(ies) and date of birth
  - Player's former club
  - Player's former association
  - Date of the transfer agreement
  - Start and end dates of the loan agreement
  - Club agent's name, type and commission
  - Start and end dates of player's contract with former club
  - Reason for termination of player's contract with former club
  - Start and end dates of player's contract with new club
  - Player's fixed remuneration as provided for in player's contract with new club
  - Player agent's name and type
  - Indication of whether the transfer is being made against any of the following payments:
    - Fixed transfer fee, including details of instalments, if any
    - Any fee paid in execution of a clause in the player's contract with his former club providing for compensation for termination of the relevant contract
    - Conditional transfer fee, including details of conditions
    - Solidarity contribution
    - Training compensation
  - Payment currency
  - Amount(s), payment date(s) and recipient(s) for each of the above listed types of payments
  - Own banking details (Name of bank or bank code; Account number or IBAN; Bank address; Account holder)
  - Declaration on third-party payments and influence.
3. Clubs are also obliged to upload at least the mandatory documents to support

the information that has been entered in TMS (cf. Annexe 3, article 8.2 paragraph 1) and provide confirmation of the relevant instruction.

4. Equally, where matching exceptions arise, clubs are required to resolve them with the participation of the other club concerned.
5. The procedure in relation to the ITC request (cf. Annexe 3, article 8.2 paragraph 1) can only be initiated once the club(s) have complied with their obligations in line with the preceding paragraphs of this article.
6. Clubs must declare in TMS any payments made. This also applies to payments made by the player's new club to the player's former club on the basis of contractual clauses contained in the player's contract with his former club and despite no transfer agreement having been concluded. When declaring the execution of a payment, the club making the payment must upload evidence of the money transfer into TMS.

## 5 *Obligations of the associations*

Associations must use TMS in connection with international transfers of players.

### 5.1 *Master data*

1. The start and end dates of both registration periods and of the season shall be entered in TMS at least 12 months before they come into force. Under exceptional circumstances, associations may amend or modify their registration period dates up until they commence. Once the registration period has begun, no alteration of dates will be possible. The registration periods shall always comply with the terms of article 6 paragraph 2.
2. Associations shall ensure that club address, telephone, e-mail and training category (cf. Annexe 4, article 4) information is kept up to date.
3. Associations shall ensure that players' agents licence details are kept up to date.

### 5.2 *Transfer-related information*

1. When entering transfer instructions, clubs shall specify the player involved (cf. Annexe 3, article 4 paragraph 2). TMS contains the details of many players who have participated in FIFA tournaments. If the details of the player involved are not already in TMS, the clubs shall enter them as a part of the transfer instruction. The procedure in relation to the ITC request (cf.

Annexe 3, article 8.2 paragraph 1) may only be initiated once these player details have been verified, corrected if required and confirmed by the player's former association. The former association shall reject the player if the details of his identity cannot be fully confirmed against its own registration records. The verification of player details shall be done without delay.

2. The procedure in relation to the ITC request (cf. Annexe 3, article 8.2 paragraph 2) shall be carried out by the new association at the appropriate time.
3. The procedure in relation to the response to the ITC request and the player deregistration (cf. Annexe 3, article 8.2 paragraphs 3 and 4) shall be carried out by the former association at the appropriate time.
4. In case of ITC receipt, the new association is required to enter and confirm the player registration date (cf. Annexe 3, article 8.2 paragraph 1).
5. In case of rejection of the ITC request (cf. Annexe 3, article 8.2 paragraph 7), the new association is required to either accept or dispute the rejection, as the case may be.
6. In case of provisional registration (cf. Annexe 3, article 8.2 paragraph 6) or in case of authorisation for provisional registration by the single judge after the new association has disputed the rejection (cf. article 23 paragraph 3), the new association is required to enter and confirm the registration information.

### 5.3 Club training

To ensure that all affiliated clubs are able to fulfil their obligations in relation to this annexe, ongoing training is the responsibility of the relevant association.

## 6 Role of FIFA general secretariat

1. Upon request, the relevant department will deal with any validation exceptions and, if need be, refer the matter to the competent decision-making body, i.e. the Players' Status Committee, its single judge, or the DRC or a DRC judge, as the case may be, for a decision, except for the so-called "player confirmation", which needs to be dealt with by the association concerned (cf. Annexe 3, article 5.2 paragraph 1).
2. Upon request, the relevant department will deal with any validation warnings

and, if need be, refer the matter to the competent decision-making body for a decision.

3. Within the scope of proceedings pertaining to the application of these regulations, FIFA may use any documentation or evidence generated by or contained in TMS or obtained by FIFA TMS GmbH on the basis of their investigation powers (cf. Annexe 3, article 7 paragraph 4) in order to properly assess the issue at stake.
4. Sporting sanctions of relevance for TMS will be entered in TMS by the competent department.
5. Disciplinary sanctions of relevance for TMS will be entered in TMS by the competent department.
6. Association sanctions of relevance for TMS will be entered in TMS by the competent department.

#### *7 Role of FIFA TMS GmbH*

1. FIFA TMS GmbH is responsible for ensuring the availability of and access to the system. FIFA TMS GmbH is additionally responsible for managing user access and defining criteria to be an authorised user.
2. To ensure that all associations are able to fulfil their obligations in relation to this annexe, ongoing training and support of member associations is the responsibility of FIFA TMS GmbH.
3. To fulfil these responsibilities, FIFA TMS GmbH has qualified TMS administrators.
4. To ensure that the clubs and associations are fulfilling their obligations in respect to this annexe, FIFA TMS GmbH shall investigate matters in relation to international transfers.

All parties are obliged to collaborate to establish the facts. In particular, they shall comply, upon reasonable notice, with requests for any documents, information or any other material of any nature held by the parties. In addition, the parties shall comply with the procurement and provision of documents, information or any other material of any nature not held by the parties but which the parties are entitled to obtain. Non-compliance with these requests from FIFA TMS GmbH may lead to sanctions imposed by the FIFA Disciplinary Committee.

## 8 *Administrative procedure governing the transfer of professionals between associations*

### 8.1 *Principles*

1. Any professional player who is registered with a club that is affiliated to one association may only be registered with a club affiliated to a different association after an ITC has been delivered by the former association and the new association has confirmed receipt of the ITC. The ITC procedure must be conducted exclusively via TMS. Any form of ITC other than the one created by TMS shall not be recognised.
2. At the very latest, the ITC must be requested by the new association in TMS on the last day of the registration period of the new association.
3. The former association must upload a copy of the player passport (cf. article 7) when creating an ITC in favour of the new association.
4. The former association must upload a copy of any relevant documentation pertaining to disciplinary sanctions imposed on a player and, if applicable, their extension to have worldwide effect (cf. article 12) when creating an ITC in favour of the new association.

### 8.2 *Creating an ITC for a professional player*

1. All data allowing the new association to request an ITC shall be entered into TMS, confirmed and matched by the club wishing to register a player during one of the registration periods established by that association (cf. Annexe 3, article 4 paragraph 4). When entering the relevant data, depending on the selected instruction type, the new club shall upload at least the following documents into TMS:
  - a copy of the contract between the new club and the professional player;
  - a copy of the transfer or loan agreement concluded between the new club and the former club, if applicable;
  - copy of proof of the player's identity, nationality(ies) and birth date, such as passport or identity card;
  - proof of player's last contract end date and reason for termination.Documents must be uploaded in the format required by FIFA TMS GmbH. If explicitly requested, a document not available in one of the four official languages of FIFA (English, French, German and Spanish), or a specifically defined excerpt of it, must be uploaded in TMS together with its respective translation in one of the four official languages. Failure to do so may result in the document in question being disregarded.

A professional player is not eligible to play in official matches for his new club until the new association has confirmed the receipt of the ITC and has entered and confirmed the player registration date in TMS (cf. Annexe 3, article 5.2 paragraph 4).

2. Upon notification in the system that the transfer instruction is awaiting an ITC request, the new association shall immediately request the former association through TMS to deliver an ITC for the professional player (“ITC request”).
3. Upon receipt of the ITC request, the former association shall immediately request the former club and the professional player to confirm whether the professional player’s contract has expired, whether early termination was mutually agreed or whether there is a contractual dispute.
4. Within seven days of the date of the ITC request, the former association shall, by using the appropriate selection in TMS, either:
  - a) deliver the ITC in favour of the new association and enter the deregistration date of the player; or
  - b) reject the ITC request and indicate in TMS the reason for rejection, which may be either that the contract between the former club and the professional player has not expired or that there has been no mutual agreement regarding its early termination.
5. Once the ITC has been delivered, the new association shall confirm receipt and complete the relevant player registration information in TMS.
6. If the new association does not receive a response to the ITC request within 15 days of the ITC request being made, it shall immediately register the professional player with the new club on a provisional basis (“provisional registration”). The new association shall complete the relevant player registration information in TMS (cf. Annexe 3, article 5.2 paragraph 6). A provisional registration shall become permanent one year after the ITC request. The Players’ Status Committee may withdraw a provisional registration, if, during this one-year period, the former association presents valid reasons explaining why it did not respond to the ITC request.
7. The former association shall not deliver an ITC if a contractual dispute on grounds of the circumstances stipulated in Annexe 3, article 8.2 paragraph 4 b) has arisen between the former club and the professional player. In such a case, upon request of the new association, FIFA may take provisional measures in exceptional circumstances. If the competent body authorises the provisional registration (cf. article 23 paragraph 3), the new association

shall complete the relevant player registration information in TMS (cf. Annexe 3, article 5.2 paragraph 6). Furthermore, the professional player, the former club and/or the new club are entitled to lodge a claim with FIFA in accordance with article 22. FIFA shall then decide on the issue of the ITC and on sporting sanctions within 60 days. In any case, the decision on sporting sanctions shall be taken before the delivery of the ITC. The delivery of the ITC shall be without prejudice to compensation for breach of contract.

### *8.3 Loan of professional players*

1. The rules set out above also apply to the loan of a professional player from a club affiliated to one association to a club affiliated to another association, as well as to his return from loan to his original club, if applicable.
2. When applying for the registration of a professional player on a loan basis, the new club shall upload a copy of the pertinent loan agreement concluded with the former club, and possibly also signed by the player, into TMS (cf. Annexe 3, article 8.2 paragraph 1). The terms of the loan agreement shall be represented in TMS.
3. Loan extensions and permanent transfers resulting from loans shall also be entered in TMS at the appropriate time.

## *9 Sanctions*

### *9.1 General provision*

1. Sanctions may be imposed on any association or club that violates any of the provisions of the present annexe.
2. Sanctions may also be imposed on any association or club found to have entered untrue or false data into the system or for having misused TMS for illegitimate purposes.
3. Associations and clubs are liable for the actions and information entered by their TMS managers.

### *9.2 Competence*

1. The FIFA Disciplinary Committee is responsible for imposing sanctions in accordance with the FIFA Disciplinary Code.
2. Sanction proceedings may be initiated by FIFA, either on its own initiative or at the request of any party concerned, including FIFA TMS GmbH.

3. FIFA TMS GmbH may also initiate sanction proceedings on its own initiative for non-compliance with the obligations under its jurisdiction when authorised to so by the FIFA Disciplinary Committee for explicitly specified violations.

### *9.3 Sanctions on associations*

In particular, the following sanctions may be imposed on associations for violation of the present annexe in accordance with the FIFA Disciplinary Code:

- a reprimand or a warning;
- a fine;
- exclusion from a competition;
- return of awards.

These sanctions may be imposed separately or in combination.

### *9.4 Sanctions on clubs*

In particular, the following sanctions may be imposed on clubs for violation of the present annexe in accordance with the FIFA Disciplinary Code:

- a reprimand or a warning;
- a fine;
- annulment of the result of a match;
- defeat by forfeit;
- exclusion from a competition;
- a deduction of points;
- demotion to a lower division;
- a transfer ban;
- return of awards.

These sanctions may be imposed separately or in combination.

## *10 Time limits*

With respect to proceedings and investigations conducted by FIFA TMS GmbH, electronic notifications through TMS or by electronic mail to the address provided in TMS by the parties are considered as valid means of communication and will be deemed sufficient to establish time limits. For the avoidance of doubt, this will have no impact and is not applicable to proceedings before the FIFA Disciplinary Committee.

## ANNEXE 3a Administrative procedure governing the transfer of players between associations outside TMS

### 1 *Scope*

The present annexe governs the procedure for the international transfer of all players, excluding those concerned by Annexe 3 of these regulations. Specifically it concerns amateur male players participating in eleven-a-side football, all female players as well as all futsal players.

### 2 *Principles*

1. Any player who is registered with a club that is affiliated to one association shall not be eligible to play for a club affiliated to a different association unless an ITC has been issued by the former association and received by the new association in accordance with the provisions of this annexe. Special forms provided by FIFA for this purpose or forms with similar wording shall be used.
2. At the very latest, the ITC must be requested on the last day of the registration period of the new association.
3. The association issuing the ITC shall also attach a copy of the player passport to it.

### 3 *Issue of an ITC for a professional*

1. All applications to register a professional must be submitted by the new club to the new association during one of the registration periods established by that association. All applications shall be accompanied by a copy of the contract between the new club and the professional. Equally, a copy of the transfer agreement concluded between the new club and the former club shall be provided to the new association, if applicable. A professional is not eligible to play in official matches for his new club until an ITC has been issued by the former association and received by the new association.
2. Upon receipt of the application, the new association shall immediately request the former association to issue an ITC for the professional (“ITC request”). An association that receives an unsolicited ITC from another association is not entitled to register the professional concerned with one of its clubs.
3. Upon receipt of the ITC request, the former association shall immediately

request the former club and the professional to confirm whether the professional's contract has expired, whether early termination was mutually agreed or whether a contractual dispute exists.

4. Within seven days of receiving the ITC request, the former association shall either:
  - a) issue the ITC to the new association; or
  - b) inform the new association that the ITC cannot be issued because the contract between the former club and the professional has not expired or that there has been no mutual agreement regarding its early termination.
5. If the new association does not receive a response to the ITC request within 30 days of the ITC request being made, it shall immediately register the professional with the new club on a provisional basis ("provisional registration"). A provisional registration shall become permanent one year after the ITC request. The Players' Status Committee may withdraw a provisional registration, if, during this one-year period, the former association presents valid reasons explaining why it did not respond to the ITC request.
6. The former association shall not issue an ITC if a contractual dispute has arisen between the former club and the professional. In such a case, the professional, the former club and/or the new club are entitled to lodge a claim with FIFA in accordance with article 22. FIFA shall then decide on the issue of the ITC and on sporting sanctions within 60 days. In any case, the decision on sporting sanctions shall be taken before the issue of the ITC. The issue of the ITC shall be without prejudice to compensation for breach of contract. FIFA may take provisional measures in exceptional circumstances.
7. The new association may grant a player temporary eligibility to play until the end of the season that is underway on the basis of an ITC sent by fax. If the original ITC is not received by that time, the player's eligibility to play shall be considered definitive.
8. The foregoing rules and procedures also apply to professionals who, upon moving to their new club, acquire amateur status.

#### *4 Issue of an ITC for an amateur*

1. All applications to register an amateur player must be submitted by the new club to the new association during one of the registration periods established by that association.

2. Upon receipt of the application, the new association shall immediately request the former association to issue an ITC for the player (“ITC request”).
3. The former association shall, within seven days of receiving the ITC request, issue the ITC to the new association.
4. If the new association does not receive a response to the ITC request within 30 days, it shall immediately register the amateur with the new club on a provisional basis (“provisional registration”). A provisional registration shall become permanent one year after the ITC request. The Players’ Status Committee may withdraw a provisional registration, if, during this one-year period, the former association presents valid reasons explaining why it did not respond to the ITC request.
5. The foregoing rules and procedures also apply for amateurs who, upon moving to their new club, acquire professional status.

#### 5 *Loan of players*

1. The rules set out above also apply to the loan of a professional from a club affiliated to one association to a club affiliated to another association.
2. The terms of the loan agreement shall be enclosed with the ITC request.
3. Upon expiry of the loan period, the ITC shall be returned, upon request, to the association of the club that released the player on loan.

## ANNEXE 4 Training compensation

### 1 *Objective*

1. A player's training and education takes place between the ages of 12 and 23. Training compensation shall be payable, as a general rule, up to the age of 23 for training incurred up to the age of 21, unless it is evident that a player has already terminated his training period before the age of 21. In the latter case, training compensation shall be payable until the end of the season in which the player reaches the age of 23, but the calculation of the amount payable shall be based on the years between the age of 12 and the age when it is established that the player actually completed his training.
2. The obligation to pay training compensation is without prejudice to any obligation to pay compensation for breach of contract.

### 2 *Payment of training compensation*

1. Training compensation is due when:
  - i. a player is registered for the first time as a professional; or
  - ii. a professional is transferred between clubs of two different associations (whether during or at the end of his contract) before the end of the season of his 23rd birthday.
2. Training compensation is not due if:
  - i. the former club terminates the player's contract without just cause (without prejudice to the rights of the previous clubs); or
  - ii. the player is transferred to a category 4 club; or
  - iii. a professional reacquires amateur status on being transferred.

### 3 *Responsibility to pay training compensation*

1. On registering as a professional for the first time, the club with which the player is registered is responsible for paying training compensation within 30 days of registration to every club with which the player has previously been registered (in accordance with the players' career history as provided in the player passport) and that has contributed to his training starting from the season of his 12th birthday. The amount payable is calculated on a pro rata basis according to the period of training that the player spent with each club. In the case of subsequent transfers of the professional, training compensation will only be owed to his former club for the time he was effectively trained by that club.

2. In both of the above cases, the deadline for payment of training compensation is 30 days following the registration of the professional with the new association.
3. An association is entitled to receive the training compensation which in principle would be due to one of its affiliated clubs, if it can provide evidence that the club in question - with which the professional was registered and trained - has in the meantime ceased to participate in organised football and/ or no longer exists due to, in particular, bankruptcy, liquidation, dissolution or loss of affiliation. This compensation shall be reserved for youth football development programmes in the association(s) in question.

#### 4 *Training costs*

1. In order to calculate the compensation due for training and education costs, associations are instructed to divide their clubs into a maximum of four categories in accordance with the clubs' financial investment in training players. The training costs are set for each category and correspond to the amount needed to train one player for one year multiplied by an average "player factor", which is the ratio of players who need to be trained to produce one professional player.
2. The training costs, which are established on a confederation basis for each category of club, as well as the categorisation of clubs for each association, are published on the FIFA website ([www.FIFA.com](http://www.FIFA.com)). They are updated at the end of every calendar year. Associations are required to keep the data regarding the training category of their clubs inserted in TMS up to date at all times (cf. Annexe 3, article 5.1 paragraph 2).

#### 5 *Calculation of training compensation*

1. As a general rule, to calculate the training compensation due to a player's former club(s), it is necessary to take the costs that would have been incurred by the new club if it had trained the player itself.
2. Accordingly, the first time a player registers as a professional, the training compensation payable is calculated by taking the training costs of the new club multiplied by the number of years of training, in principle from the season of the player's 12th birthday to the season of his 21st birthday. In the case of subsequent transfers, training compensation is calculated based on the training costs of the new club multiplied by the number of years of training with the former club.

3. To ensure that training compensation for very young players is not set at unreasonably high levels, the training costs for players for the seasons between their 12th and 15th birthdays (i.e. four seasons) shall be based on the training and education costs of category 4 clubs. This exception shall, however, not be applicable where the event giving rise to the right to training compensation (cf. Annexe 4 article 2 paragraph 1) occurs before the end of the season of the player's 18th birthday.
4. The Dispute Resolution Chamber may review disputes concerning the amount of training compensation payable and shall have discretion to adjust this amount if it is clearly disproportionate to the case under review.

#### 6 *Special provisions for the EU/EEA*

1. For players moving from one association to another inside the territory of the EU/EEA, the amount of training compensation payable shall be established based on the following:
  - a) If the player moves from a lower to a higher category club, the calculation shall be based on the average training costs of the two clubs.
  - b) If the player moves from a higher to a lower category, the calculation shall be based on the training costs of the lower-category club.
2. Inside the EU/EEA, the final season of training may occur before the season of the player's 21st birthday if it is established that the player completed his training before that time.
3. If the former club does not offer the player a contract, no training compensation is payable unless the former club can justify that it is entitled to such compensation. The former club must offer the player a contract in writing via registered post at least 60 days before the expiry of his current contract. Such an offer shall furthermore be at least of an equivalent value to the current contract. This provision is without prejudice to the right to training compensation of the player's previous club(s).

#### 7 *Disciplinary measures*

The FIFA Disciplinary Committee may impose disciplinary measures on clubs or players that do not observe the obligations set out in this annexe.

## ANNEXE 5 Solidarity mechanism

### 1 *Solidarity contribution*

If a professional moves during the course of a contract, 5% of any compensation, not including training compensation paid to his former club, shall be deducted from the total amount of this compensation and distributed by the new club as a solidarity contribution to the club(s) involved in his training and education over the years. This solidarity contribution reflects the number of years (calculated pro rata if less than one year) he was registered with the relevant club(s) between the seasons of his 12th and 23rd birthdays, as follows:

- Season of 12<sup>th</sup> birthday 5% (i.e. 0.25% of total compensation)
- Season of 13<sup>th</sup> birthday 5% (i.e. 0.25% of total compensation)
- Season of 14<sup>th</sup> birthday 5% (i.e. 0.25% of total compensation)
- Season of 15<sup>th</sup> birthday 5% (i.e. 0.25% of total compensation)
- Season of 16<sup>th</sup> birthday 10% (i.e. 0.5% of total compensation)
- Season of 17<sup>th</sup> birthday 10% (i.e. 0.5% of total compensation)
- Season of 18<sup>th</sup> birthday 10% (i.e. 0.5% of total compensation)
- Season of 19<sup>th</sup> birthday 10% (i.e. 0.5% of total compensation)
- Season of 20<sup>th</sup> birthday 10% (i.e. 0.5% of total compensation)
- Season of 21<sup>st</sup> birthday 10% (i.e. 0.5% of total compensation)
- Season of 22<sup>nd</sup> birthday 10% (i.e. 0.5% of total compensation)
- Season of 23<sup>rd</sup> birthday 10% (i.e. 0.5% of total compensation)

### 2 *Payment procedure*

1. The new club shall pay the solidarity contribution to the training club(s) pursuant to the above provisions no later than 30 days after the player's registration or, in case of contingent payments, 30 days after the date of such payments.
2. It is the responsibility of the new club to calculate the amount of the solidarity contribution and to distribute it in accordance with the player's career history as provided in the player passport. The player shall, if necessary, assist the new club in discharging this obligation.
3. An association is entitled to receive the proportion of solidarity contribution which in principle would be due to one of its affiliated clubs, if it can provide evidence that the club in question - which was involved in the professional's training and education - has in the meantime ceased to participate in organised football and/or no longer exists due to, in particular, bankruptcy, liquidation, dissolution or loss of affiliation. This solidarity contribution shall be reserved for youth football development programmes in the association(s) in question.

4. The Disciplinary Committee may impose disciplinary measures on clubs that do not observe the obligations set out in this annexe.

## ANNEXE 6 of the Regulations for the Status and Transfer of Players

### Rules for the Status and Transfer of Futsal Players

#### DEFINITIONS

For the purpose of this annex, the terms set out below are defined as follows:

1. Futsal is football played in accordance with the Futsal Laws of the Game that have been drawn up by FIFA in collaboration with the Sub-Committee of the International Football Association Board.
2. Eleven-a-side football is football played in accordance with the Laws of the Game as authorised by the International Football Association Board.
3. FIFA Regulations for the Status and Transfer of Players are the regulations issued by FIFA on the basis of Art. 5 of the FIFA Statutes of 19 October 2003.
4. Former Association: the Association to which the Former Club is affiliated.
5. Former Club: the club that the player is leaving.
6. New Association: the Association to which the New Club is affiliated.
7. New Club: the club that the player is joining.
8. Official Matches: matches played in the framework of Organised Football, such as national league championships, national cups and international championships for clubs, but not including friendly and trial matches.
9. Organised Football: association football and futsal organised under the auspices of FIFA, the Confederations and the Associations, or authorised by them.
10. Protected Period: a period of three entire Seasons or three years, whichever comes first, following the entry into force of a contract, if such contract was concluded prior to the 28th birthday of the Professional, or a period of two entire Seasons or two years, whichever comes first, following the entry into force of a contract, if such contract was concluded after the 28th birthday of the Professional.
11. Registration Period: a period fixed by the relevant Association in accordance

with Article 6 of the Regulations for the Status and Transfer of Players.

12. Season: the period starting with the first Official Match of the relevant national league championship and ending with the last Official Match of the relevant national league championship.

Reference is also made to the “Definitions” section in the FIFA Statutes.

NB: Terms referring to natural persons are applicable to both genders. Any term in the singular applies to the plural and vice-versa.

### Article 1 Principle

These rules are an integral part of the FIFA Regulations for the Status and Transfer of Players and constitute its annex 6.

### Article 2 Scope

1. The Rules for the Status and Transfer of Futsal Players establish global and binding provisions concerning the status of futsal players, their eligibility to participate in Organised Football, and their transfer between clubs belonging to different Associations.
2. The Regulations for the Status and Transfer of Players shall apply without alterations to futsal players unless a diverging provision in this annex 6 expressly provides for a different rule applicable to futsal.
3. The transfer of futsal players between clubs belonging to the same Association is governed by specific regulations issued by the Association in accordance with Art. 1 of the Regulations for the Status and Transfer of Players.
4. The following provisions in the Regulations for the Status and Transfer of Players are binding for futsal at national level and shall be included, without modification, in the Association’s regulations: Art. 2-8, 10, 11 and 18.
5. Each Association shall include in its regulations appropriate means to protect contractual stability, paying due respect to mandatory national law and collective bargaining agreements. In particular, the principles in Art. 1 par. 3 (b) of the Regulations for the Status and Transfer of Players shall be considered.

### Article 3 Release and Eligibility of Players for Association Teams

1. The provisions in annexes 1 and 2 of the Regulations for the Status and Transfer of Players governing the release of players for Association teams and the players' eligibility to play for Association teams are binding.
2. A player may only represent one Association in both futsal and eleven-a-side football. Any player who has already represented one Association (either in full or in part) in an official eleven-a-side or futsal competition of any category may not play an international match with another Association team. This provision is subject to the exception in Art. 15 par. 3-5 of the Regulations Governing the Application of the FIFA Statutes.

### Article 4 Registration

1. A futsal player must be registered with an Association to play for a club as either a Professional or an Amateur in accordance with the provisions of Art. 2 of the Regulations for the Status and Transfer of Players. Only registered players are eligible to participate in Organised Football. By the act of registering, a player agrees to abide by the Statutes and regulations of FIFA, the Confederations and the Associations.
2. A player may only be registered for one futsal club at a time. A player may, however, also be registered for one eleven-a-side club during this time. It is not necessary for the futsal and the eleven-a-side club to belong to the same Association.
3. Players may be registered for a maximum of three futsal clubs during the period from 1 July until 30 June of the following year. During this period, the player is only eligible to play in Official Matches for two clubs. The number of eleven-a-side clubs with which the same player may also be registered during the period from 1 July until 30 June of the following year is specified in Art. 5 par. 3 of the Regulations for the Status and Transfer of Players.

### Article 5 International Futsal Transfer Certificate

1. Futsal players registered with one Association may only be registered with a futsal club of a New Association once the latter has received an International Futsal Transfer Certificate (hereinafter: IFTC) from the Former Association. The IFTC shall be issued free of charge without any conditions or time limitation. Any provision to the contrary shall be null and void. The Association issuing the IFTC shall deposit a copy with FIFA. The

administrative procedures for issuing an International Transfer Certificate (ITC) for eleven-a-side football shall be likewise applicable to the issuing of an IFTC. These procedures are set out in annex 3 of the Regulations for the Status and Transfer of Players. The IFTC must be distinguishable from the ITC used in eleven-a-side football.

2. An IFTC is not required for a player under the age of 12 years.

#### Article 6 Enforcement of Disciplinary Suspensions

1. A suspension imposed in terms of matches (cf. Art. 20 par. 1 and 2 of the FIFA Disciplinary Code) on a player for an infringement committed when playing futsal or in relation to a futsal match shall only affect the player's participation for his futsal club. Similarly, a suspension imposed in terms of matches on a player participating in eleven-a-side football shall only affect the player's participation for his eleven-a-side club.
2. A suspension imposed in terms of days and months shall affect a player's participation for both his futsal as well as his eleven-a-side club, regardless of whether the infringement was committed in eleven-a-side football or futsal.
3. The Association with which a player is registered shall notify a suspension imposed in terms of days and months to the second Association with which this player may be registered, if the player is registered for a futsal and an eleven-a-side club belonging to two different Associations.
4. Any disciplinary suspension imposed on a player prior to a transfer must be enforced or applied by the New Association with which the player is registered. The Former Association is obliged to notify the New Association of any sanction in writing and upon issuing the IFTC.

#### Article 7 Respect of Contract

1. A Professional under contract with an eleven-a-side club may only sign a second professional contract with a different futsal club if he obtains written approval from the eleven-a-side club employing him. A Professional under contract with a futsal club may only sign a second professional contract with a different eleven-a-side club if he obtains written approval from the futsal club employing him.
2. The provisions applicable to the maintenance of contractual stability are set out in Articles 13-18 of the Regulations for the Status and Transfer of Players.

## Article 8 Protection of Minors

International player transfers are only permitted if the player is over the age of 18. The exceptions to this rule are outlined in Art. 19 of the Regulations for the Status and Transfer of Players.

## Article 9 Training Compensation

The provisions on training compensation as provided for in Art. 20 and annex 4 of the Regulations for the Status and Transfer of Players shall not apply to the transfer of players to and from futsal clubs.

## Article 10 Solidarity Mechanism

The provisions on solidarity mechanism as provided for in Art. 21 and annex 5 of the Regulations for the Status and Transfer of Players shall not apply to the transfer of players to and from futsal clubs.

## Article 11 FIFA Competence

1. Without prejudice to the right of any futsal player or club to seek redress before a civil court for employment-related disputes, FIFA is competent for dealing with disputes as stipulated in Art. 22 of the Regulations for the Status and Transfer of Players.
2. The Players' Status Committee or the single judge shall adjudicate on all disputes as stipulated in Art. 23 of the Regulations for the Status and Transfer of Players.
3. The Dispute Resolution Chamber or the DRC judge shall deal with disputes as provided for in Art. 24 of the Regulations for the Status and Transfer of Players.
4. The decisions passed by the aforementioned bodies may be appealed to the Court of Arbitration for Sport (CAS).

## 12 Matters Not Provided For

Matters not provided for in these regulations shall be governed by the Regulations for the Status and Transfer of Players.

## Article 13 Official Languages

In the case of any discrepancy in the interpretation of the English, French, Spanish

or German texts of these regulations, the English text is authoritative.

#### Article 14 Enforcement

This annex was adopted by the FIFA Executive Committee on 29 June 2005 and comes into force on 1 September 2005.

For the FIFA Executive Committee

President:  
Joseph S. Blatter

General Secretary:  
Urs Linsi



**RULES GOVERNING THE PROCEDURES OF THE PLAYERS'  
STATUS COMMITTEE AND THE DISPUTE RESOLUTION  
CHAMBER (2012)\***

I. GENERAL PROVISIONS

Based upon art. 31 par. 1 of the FIFA Statutes, the following rules have been issued:

*1. Scope*

1. The procedures of the Players' Status Committee and the Dispute Resolution Chamber (DRC) shall be conducted in accordance with these rules.
2. Any provisions in the FIFA Statutes or other FIFA regulations that deviate from these rules shall have precedence over the provisions of these rules.

*2 Applicable material law*

In their application and adjudication of law, the Players' Status Committee and the DRC shall apply the FIFA Statutes and regulations whilst taking into account all relevant arrangements, laws and/or collective bargaining agreements that exist at national level, as well as the specificity of sport.

*3 Jurisdictions*

1. The Players' Status Committee and the DRC shall examine their jurisdiction, in particular in the light of arts 22 to 24 of the Regulations on the Status and Transfer of Players. In the event of any uncertainty as to

---

\* La versione Italiana del Regolamento per le procedure dinanzi la Commissione per lo status del calciatore e la Camera di Risoluzione delle Controversie è pubblicata nella II edizione del volume "Il Calcio e le sue regole", SLPC, Dicembre 2012, info@slpc.eu.

the jurisdiction of the Players' Status Committee or the DRC, the chairman of the Players' Status Committee shall decide which body has jurisdiction.

2. The identity and jurisdiction of the single judge of the Players' Status Committee and the DRC judge is set out in art. 23 par. 3 and art. 24 par. 2 of the Regulations on the Status and Transfer of Players.
3. Subject to other provisions, proceedings before the single judge or the DRC judge shall also be conducted in accordance with these rules.

#### 4 *Composition*

The chairman, deputy chairman and members of the Players' Status Committee and of the DRC shall be chosen by the Executive Committee. The 24 members of the DRC, made up of an equal number of player and club representatives, shall be appointed on the proposal of the players' associations and the clubs or leagues.

#### 5 *General procedural principles*

1. The Players' Status Committee and the DRC shall conduct the proceedings and monitor compliance with the procedural regulations.
2. All persons involved in legal application and adjudication processes shall act in good faith.
3. All persons party to proceedings are obliged to tell the truth to the Players' Status Committee and the DRC.
4. A claim shall be dealt with by the Players' Status Committee and the DRC only if there is a legitimate reason for dealing with the claim.
5. The Players' Status Committee and the DRC shall determine the facts of a case according to their best judgement. All persons involved in the proceedings and all persons subject to the regulations of FIFA shall assist in determining the facts of a case.
6. The Players' Status Committee and the DRC shall perform the duties entrusted to them with due expedition.
7. Members of the Players' Status Committee and of the DRC may not perform different functions in the same matter. They shall refrain from attempting to influence other bodies and committees and shall maintain strict confidentiality concerning all information that comes to their attention while exercising their office and is not mentioned in the decision. They

are, in particular, obliged to respect the secrecy of deliberations.

8. Subject to any provisions to the contrary, all parties in the proceedings shall be granted the right to be heard, the right to present evidence, the right for evidence leading to a decision to be inspected, the right to access files and the right to a motivated decision.

## II. PROCEDURAL REGULATIONS

### 6 *Parties*

1. Parties are member associations of FIFA, clubs, players, coaches or licensed match and players' agents.
2. Parties may appoint a representative. A written power of attorney is to be requested from such representatives. If a party is ordered to appear in person, the party shall obey the summons.
3. Parties requesting the opening of proceedings shall be sent written confirmation when the request has been received. Parties affected by the opening of proceedings must be notified thereof without delay.

### 7 *Withdrawal and challenges*

1. Members of the Players' Status Committee and of the DRC may not exercise their office in any cases in which they have a personal and/or direct interest. The member in question shall disclose the reasons for withdrawing in sufficient time.
2. Members of the Players' Status Committee and of the DRC may be challenged by the parties if there is legitimate doubt as to their independence and impartiality. A challenge shall be made within five days of the grounds for the challenge coming to light, otherwise the parties shall forfeit the right to make a challenge. Motions shall be substantiated and, if possible, supported by evidence. If the member concerned disputes the allegations raised, the Players' Status Committee or the DRC shall reach a decision on the challenge in the absence of the member concerned.
3. If the Players' Status Committee and the DRC are no longer able to function as a consequence of challenges, the Executive Committee shall make a final decision on the challenges and, if necessary, appoint an ad-hoc committee to deal with the substance of the case.

## 8 *Procedural form*

As a general rule, proceedings shall be conducted in writing.

## 9 *Petitions and statements*

1. Petitions shall be submitted in one of the four official FIFA languages via the FIFA general secretariat. They shall contain the following particulars:
  - a) the name and address of the parties;
  - b) the name and address of any legal representatives, if applicable, and the power of attorney;
  - c) the motion or claim;
  - d) a representation of the case, the grounds for the motion or claim and details of the evidence;
  - e) documents of relevance to the dispute, such as contracts and previous correspondence with respect to the case in the original version and, if applicable, translated into one of the official FIFA languages (evidence);
  - f) the name and address of other natural and legal persons involved in the case concerned (evidence);
  - g) the amount in dispute, insofar as it is a financial dispute;
  - h) proof of payment of the relevant advance of costs for any proceedings before the Players' Status Committee or the single judge, or for any proceedings related to disputes concerning training compensation or the solidarity mechanism (cf. art. 17);
  - i) the date and a valid signature.
2. Petitions submitted by parties that do not satisfy the aforementioned requirements will be returned for redress along with a warning that the petition will not be dealt with in the event of non-compliance. Petitions with improper or inadmissible content will be rejected immediately.
3. If there is no reason not to deal with a petition, it shall be sent to the opposing party or the person affected by the petition with a time limit for a statement or reply. If no statement or reply is received before the time limit expires, a decision shall be taken upon the basis of the documents already on file. There will only be a second exchange of correspondence in special cases.

## 10 *Venue*

The proceedings and deliberations of the Players' Status Committee (including the single judge) and of the DRC (including the DRC judge) shall take place at FIFA headquarters in Zurich, Switzerland, subject to exceptions.

### *11 Oral hearing*

1. If the circumstances appear to warrant it, the parties may be summoned to attend an oral hearing. A record of the hearing shall be conducted by a person appointed by the chairman. The testimonies from parties, witnesses and experts are to be signed by them.
2. On timely request, an interpreter will be provided by FIFA. The costs for the interpreter are to be borne by the requesting party.

### *12 Taking of evidence*

1. Evidence consists of party testimony, witness testimony, documents, expert reports and all other pertinent evidence.
2. Evidence shall be heard only in respect of facts relevant to the case.
3. Any party claiming a right on the basis of an alleged fact shall carry the burden of proof.
4. The Players' Status Committee and the DRC may also consider evidence not presented by the parties.
5. If the hearing of presented evidence is associated with high costs, it may be made dependent upon the party paying the anticipated costs within a set time limit.
6. Evidence shall be considered with free discretion, taking into account the conduct of the parties during the proceedings, especially a failure to comply with a personal summons, a refusal to answer questions and the withholding of requested evidence.

### *13 Proposals from the FIFA administration*

1. In disputes relating to training compensation and the solidarity mechanism without complex factual or legal issues, or in cases in which the DRC already has clear, established jurisprudence, the FIFA administration (i.e. the Players' Status & Governance Department) may make written proposals, without prejudice, to the parties regarding the amounts owed in the case in question as well as the calculation of such amounts. At the same time, the parties shall be informed that they have 15 days from receipt of FIFA's proposals to request, in writing, a formal decision from the relevant body, and that failure to do so will result in the proposal being

regarded as accepted by and binding on all parties.

2. If a party requests a formal decision, the proceedings will be conducted according to the provisions laid down in these rules.

#### 14 *Decisions*

1. Decision-making by the Players' Status Committee and the DRC is effected by a simple majority vote after secret deliberations. All members in attendance and the chairman have one vote each. Abstentions are not permitted. In the event of a tie, the chairman shall have the casting vote. Decisions may also be taken by way of circulars.
2. Decisions shall be communicated in writing. In urgent cases, the findings of the decision may be communicated first. In such a case, with the exception of article 15 below, the grounds of a decision shall be communicated within 20 days of notification of the findings of the decision. The time limit to lodge an appeal begins upon communication of the grounds of the decision to the parties.
3. The FIFA Secretary General is entitled to announce the decision in the name of and on behalf of the Players' Status Committee and the DRC.
4. Written decisions shall contain at least the following:
  - a) the date of the decision (for decisions taken by way of circular, the date of completion of the circular process);
  - b) the names of the parties and any representatives;
  - c) the names of the members participating in the decision taken by the decision-making body;
  - d) the claims and/or motions submitted by the parties;
  - e) a brief description of the case;
  - f) the reasons for the findings;
  - g) the outcome of the evaluation of evidence;
  - h) the findings of the decision.
5. Obvious mistakes in decisions may be corrected, ex officio or on application, by the body that made the decision.
6. No disadvantage may accrue to any party from the erroneous announcement of a decision.

#### 15 *Decisions without grounds*

1. The Players' Status Committee, the DRC, the single judge and the DRC judge may decide not to communicate the grounds of a decision and instead communicate only the findings of the decision. At the same time, the parties shall be informed that they have ten days from receipt of the findings of the decision to request, in writing, the grounds of the decision, and that failure to do so will result in the decision becoming final and binding and the parties being deemed to have waived their rights to file an appeal.
2. If a party requests the grounds of a decision, the motivated decision will be communicated to the parties in full, written form. The time limit to lodge an appeal begins upon receipt of this motivated decision.
3. If the parties do not request the grounds of a decision, a short explanation of the decision shall be recorded in the case files.
4. All decisions that lead to sporting sanctions may only be communicated with grounds.

#### *16 Time limits*

1. Procedural acts must be conducted within the time limit prescribed by the rules or by the decision-making body.
2. A time limit is deemed to have been observed if the act is completed before midnight on the final day of the set period.
3. Written petitions and payments must arrive at the designated place or have been paid at a recognised branch of a bank or posted at a recognised post office no later than the final day of the set period. Petitions submitted by e-mail shall have no legal effect, in contrast to petitions submitted by fax.
4. Petitions and payments submitted in time to the incorrect FIFA office are deemed to have been submitted within the time limit. Onward transmission to the correct office shall be effected *ex officio*.
5. Proof of compliance with the time limit is to be provided by the sender.
6. If these rules do not specify the consequences of non-compliance with a time limit, they shall be determined by the Players' Status Committee or the DRC. Warnings may not go further than necessary for the due process of the proceedings.

7. The day on which a time limit is set and the day on which the payment initiating the time limit is made shall not be counted when calculating the time limit.
8. All time limits shall be suspended in the period from 20 December up to and including 5 January and for a period of five days before and five days after an Ordinary or an Extraordinary FIFA Congress. During the FIFA World Cup™ (finals) time limits shall be suspended if so decided, ex officio or on application by a party, by the decision-making body.
9. If the final day of the time limit is an official holiday or a non-working day in the country where the party submitting or receiving a document is domiciled or resident, the time limit shall expire at the end of the next working day.
10. Regulatory time limits may not be extended. Time limits set by the Players' Status Committee and the DRC may be extended, paying due consideration to the principle of expeditious execution of proceedings, if a substantiated request is submitted before the time limit expires.
11. Time limits that are to be set by the Players' Status Committee and the DRC should normally run for no less than ten and no more than twenty days. In urgent cases, time limits may be reduced to 24 hours.
12. Should a party or representative be unable to observe a time limit through no fault of its own, the time limit may be reset on substantiated request, although only if the request is made within three days of the hindrance ceasing to exist.
13. The time limit for lodging an appeal shall always begin on receipt of the full version of the decision.

#### 17 *Advance of costs*

1. An advance of costs (cf. art. 18) is payable for proceedings before the Players' Status Committee and the single judge (with the exception of proceedings relating to the provisional registration of players), as well as for proceedings before the DRC in relation to disputes regarding training compensation and the solidarity mechanism.
2. No advance of costs shall be paid for proceedings before the DRC in relation to disputes regarding training compensation and the solidarity mechanism if the value of the dispute does not exceed CHF 50,000.

3. The advance of costs shall be paid by the claimant or counter-claimant when the claim or counter-claim is lodged.

4. The advance of costs is calculated according to the value of the dispute as follows:

Amount in dispute	Advance
up to CHF 50,000	CHF 1,000
up to CHF 100,000	CHF 2,000
up to CHF 150,000	CHF 3,000
up to CHF 200,000	CHF 4,000
from CHF 200,001	CHF 5,000

The advance of costs is to be paid into the following bank account, with a clear reference to the parties involved in the dispute.

UBS Zurich

Account number 366.677.01U (FIFA Players' Status)

Clearing number 230

IBAN: CH27 0023 0230 3666 7701U

SWIFT: UBSWCHZH80A

5. If a party fails to pay the advance of costs when submitting a claim or counter-claim, the FIFA administration shall allow the party concerned ten days to pay the relevant advance and advise that failure to do so will result in the claim or counter-claim not being heard.

6. The advance of costs paid in accordance with the preceding paragraphs of this article shall be duly considered in the decision regarding costs in accordance with art. 18.

7. The advance of costs for disputes relating to training compensation or the solidarity mechanism shall be reimbursed to the party concerned if all parties to the dispute accept the FIFA administration's proposal regarding the amounts owed and the calculation of such amounts (cf. art. 13).

## 18 *Costs*

1. Costs in the maximum amount of CHF 25,000 are levied in connection with proceedings of the Players' Status Committee and the single judge (with the exception of proceedings relating to the provisional registration of players), as well as for proceedings before the DRC relating to disputes regarding training compensation and the solidarity mechanism. Costs are to be borne in consideration of the parties' degree of success in the proceedings. In special circumstances, the costs may be assumed by FIFA. Should a party generate unnecessary costs on account of its conduct,

costs may be imposed upon it, irrespective of the outcome of the proceedings.

2. DRC proceedings relating to disputes between clubs and players in relation to the maintenance of contractual stability as well as international employment-related disputes between a club and a player are free of charge.
3. No fees shall be charged if a party decides not to ask for the grounds of a decision once the findings have been communicated (cf. art. 15).
4. No procedural compensation shall be awarded in proceedings of the Players' Status Committee and the DRC.

#### 19 *Notification of decisions*

1. Decisions shall be sent to the parties directly, with a copy also sent to the respective associations.
2. Notification is deemed to be complete at the moment the decision is received by the party, at least by fax. Notification of a representative shall be regarded as notification of the party.
3. Decisions communicated by fax shall be legally binding. Alternatively, decisions may be communicated by registered letter or courier, which shall also be legally binding.

#### 20 *Publication*

Decisions, should they be of general interest, may be published by the general secretariat in a form determined by the Players' Status Committee or the DRC, and condensed, if applicable, in the form of a media release. Due restraint shall be exercised when publicising decisions. On substantiated request by a party, certain elements of the decision may be excluded from publication.

#### 21 *Enforcement*

1. These rules were approved by the FIFA Executive Committee on 27 September 2012 and came into force on 1 December 2012.
2. These rules are applicable to proceedings submitted to FIFA on or after the date on which these rules came into force.

3. These rules replace the Rules Governing the Procedures of the Players' Status Committee and the Dispute Resolution Chamber (DRC) dated May 2008. The previous rules shall apply to cases submitted to FIFA before these rules came into force.

Zurich, 27 September 2012

For the FIFA Executive Committee

President: Secretary General:  
Joseph S. Blatter Jérôme Valcke

## ANNEXE A Procedural costs

## 1 Procedural costs

The procedural costs to be levied in accordance with these rules are based upon the following:

Amount in dispute	Procedural costs
up to CHF 50,000	up to CHF 5,000
up to CHF 100,000	up to CHF 10,000
up to CHF 150,000	up to CHF 15,000
up to CHF 200,000	up to CHF 20,000
from CHF 200,001	up to CHF 25,000

## **SPORTS LAW AND POLICY CENTRE**

Via Cupetta del Mattatoio 8 - 00062 Bracciano RM  
P.IVA 10632481007  
www.slpc.eu – info@slpc.eu

Volumi pubblicati:

### **IL CALCIO E LE SUE REGOLE RACCOLTA DI LEGGI E GIURISPRUDENZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE**

*II Edizione aggiornata al 1 Dicembre 2012*

a cura di *Salvatore Civale, Michele Colucci, Antonella Frattini, Marco Lai*

ISBN 978-88-905-114-5-5

Prezzo volume 240,00 Euro

E-book 90,00 Euro

### **CONTRACTUAL STABILITY IN FOOTBALL**

*European Sports Law and Policy Bulletin 1/2011*

ISBN 978-88-905-114-4-8

Prezzo volume 90,00 Euro

E-book 50,00 Euro

### **THE BERNARD CASE SPORTS AND TRAINING COMPENSATION**

*European Sports Law and Policy Bulletin 1/2010*

ISBN 978-88-905-114-3-1

Prezzo volume 90,00 Euro

E-book 50,00 Euro

### **L'AGENTE SPORTIVO**

**Analisi giuridica e prospettive di riforma**

a cura di *Paolo Amato e Michele Colucci*

ISBN 978-88-905-114-1-7

Prezzo volume 60,00 Euro

E-book 40,00 Euro

### **VINCOLO SPORTIVO E INDENNITÀ DI FORMAZIONE**

**I regolamenti federali alla luce della sentenza Bernard**

a cura di *Michele Colucci – Maria José Vaccaro*

ISBN 978-88-905-114-0-0

Prezzo volume 60,00 Euro

E-book 40,00 Euro

I volumi possono essere acquistati inviando una richiesta via e-mail a: [info@slpc.eu](mailto:info@slpc.eu).

**Consegna:** Entro 10 giorni lavorativi dalla data ricevimento ordine con spedizione postale.

**Pagamento:** Per i prodotti in spedizione accettiamo pagamenti a mezzo bonifico bancario.

I dati bancari vi verranno inviati al momento della conferma d'ordine.





